

Allegato B.10
Check list documentali e di controllo - Aiuti

Check list documentale e di controllo

SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO					
MACROPROCESSO					
Asse					
Azione					
Subazione					
Procedura (codice monitoraggio e descrizione)					
Titolo del Progetto					
N. identificativo progetto (codice monitoraggio)					
Codice CUP					
Beneficiario					
Ragione sociale					
Sede legale					
Codice fiscale					
Contatti					
Rappresentante legale					
Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto					
Luogo archiviazione della Documentazione:					
Indirizzo					
Stato dell'operazione	In corso		Conclusa		
SEZIONE B - COSTO DELL'OPERAZIONE/PROGETTO	Quota Comunitaria	Cofinanziamento nazionale	Cofinanziamento regionale	Cofinanziamento privato	
Costo ammesso a finanziamento					
Contributo approvato					
Costo ammesso rideterminato					
Contributo rideterminato					
Economie del progetto					
SEZIONE C - ATTESTAZIONE DI SPESA	Quota Comunitaria	Cofinanziamento nazionale	Cofinanziamento regionale	Cofinanziamento privato	
Spese attestate dal beneficiario (fatture e documenti giustificativi)					pari al % del costo ammesso
Spese ammesse (pagamenti)					pari al % del contributo concesso
Spese validate in occasione delle attestazioni precedenti (pagamenti)					pari al % del contributo concesso
Contributo totale trasferito/pagato alla attestazione oggetto di verifica/controlli					pari al % del contributo concesso
SEZIONE D - SOGGETTI COINVOLTI NELLA VERIFICA/CONTROLLO					
RG/RG-OI:	NOME E COGNOME		RECAPITI		
RC/RC-OI	NOME E COGNOME		RECAPITI		
Data della verifica documentale	Data:				
Data del controllo sul posto	Beneficiario Finale:				
	Data:	Nominativi dei referenti incontrati:		documentazione acquisita	
	Altro:				
	Data:	Nominativi dei referenti incontrati:		documentazione acquisita	
Annotazioni					

Guida alla compilazione della presente checklist

La presente checklist è strutturata in **forma modulare**, ovvero in Sezioni di diversa tipologia:

- **Sezioni comuni, o "trasversali"**, da compilare per tutte le operazioni interessate;
- **Sezioni specifiche**, ovvero da compilare o meno sulla base delle specificità dell'operazione oggetto di verifica

Di conseguenza, viene di seguito fornita una **Guida alla compilazione** della presente checklist, che evidenzia le Sezioni da compilare in funzione del percorso logico di realizzazione della verifica e delle caratteristiche delle operazioni oggetto di verifica.

Sezione trasversale

FASE 1: ESISTENZA DELL'AUTO

Avvio dell'analisi

Esiste un aiuto di Stato?

Sezione 1

NO

SI

Sezioni specifiche

FASE 2: TIPOLOGIA DI AIUTO

Quale tipologia di aiuto?

Auti soggetti a notifica

Sezione 2

C.d. "Auti de minimis"

Sezioni 3 e 4

Auti in esenzione

Sezioni 5 - 6

Sezione trasversale

FASE 3: PROCEDURA DI EROGAZIONE

Punti di controllo trasversali

Sezione 7

Quale procedura di erogazione?

Procedura automatica

Sezione 8.1

Procedura valutativa

Sezione 8.2

Procedura negoziale

Sezione 8.3

Sezioni trasversali

FASE 4: ULTERIORI VERIFICHE SULL'OPERAZIONE

Verifiche sull'impresa Beneficiaria

Sezione 9

Verifiche sulle spese ammissibili e loro pagamento

Sezione 10

Verifiche su: output fisico, contabilità e documentazione

Sezione 11

FASE 5: TRATTAMENTO DELL'OPERAZIONE DA PARTE DI AdG E AC

Verifiche su anticipi e pagamenti al Beneficiario

Sezione 12

Altri controlli sull'operazione

Sezione 13

Verifiche a cura di AdG, AC e altri Organismi di controllo

Sezione 14

FASE 6

CONCLUSIONI

Il conseguente percorso logico di compilazione della presente checklist è riepilogato di seguito.

Fase 1 - Verifica dell'esistenza di un aiuto di Stato

Preliminarmente, occorre verificare se l'operazione in esame include una componente di aiuto di Stato, tramite la compilazione della Sezione 1 della presente checklist:

- in caso positivo, occorre valutare se sia stata qualificata l'operazione quale aiuto di Stato e occorre procedere con l'esame dei punti di controllo pertinenti la specifica operazione oggetto di verifica;
- in caso negativo, la presente checklist non sarà applicabile all'operazione oggetto di verifica.

[Per analizzare se l'operazione include aiuti di Stato, seguire questo link](#)

Sezione 1

Fase 2 - Scelta e analisi della tipologia di aiuto interessata

Si individua quindi la specifica disciplina applicabile all'operazione oggetto di verifica, a seconda delle caratteristiche dell'operazione, determinando se la fattispecie in esame sia disciplinata da:

- disciplina applicabile agli aiuti di Stato soggetti a obbligo di notifica alla Commissione Europea, ex art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ed ex Regolamento (UE) n. 1589/2015;
- Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 360/2012 (per c.d. "aiuti de minimis");
- Regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), nonché Decisione C(2011)9380 in caso di imprese incaricate della gestione di Servizi di Interesse Economico Generale.

Si compila la/le pertinente/i Sezione/i della presente checklist, come indicato di seguito:

[a\) in caso di aiuti di Stato in regime di notifica alla Commissione Europea, seguire questo link](#)

Sezione 2

b) in caso di c.d "aiuti de minimis", occorre valutare inoltre se l'operazione oggetto di verifica configuri o meno un Servizio di Interesse Economico Generale (SIEG):

[b.1\) in caso di c.d "aiuti de minimis" per operazioni non consistenti in un Servizio di Interesse Economico Generale, seguire questo link](#)

Sezione 3

[b.2\) in caso di c.d "aiuti de minimis" per operazioni consistenti in un SIEG, seguire questo link](#)

Sezione 4

c) in caso di aiuti di Stato in esenzione:

c.1) si esaminano alcuni punti di controllo comuni a tale tipologia di aiuti;

[Per analizzare i punti di controllo comuni agli aiuti in esenzione, seguire questo link](#)

Sezione 5

c.2) si identifica quindi la disciplina pertinente la specifica categoria di aiuti di Stato rilevante per l'operazione oggetto di verifica e controllo, come sintetizzato nella figura che segue, figura che riporta anche i link alle pertinenti Sezioni della presente checklist da compilare.

CATEGORIE DI AIUTI IN ESENZIONE

[Selezionare il box pertinente l'operazione oggetto di verifica per compilare la relativa Sezione della presente checklist](#)

FINALITÀ REGIONALE

Sezione 6.1

PMI

Sezione 6.2

ACCESSO PMI AI FINANZIAMENTI

Sezione 6.3

RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Sezione 6.4

FORMAZIONE

Sezione 6.5

LAVORATORI SVANTAGGIATI E CON DISABILITÀ

Sezione 6.6

AMBIENTE

Sezione 6.7

DANNI DA CALAMITÀ NATURALI

Sezione 6.8

TRASPORTI REGIONI REMOTE

Sezione 6.9

BANDA LARGA

Sezione 6.10

CULTURA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO

Sezione 6.11

INFRASTRUTTURE SPORTIVE E MULTIFUNZIONALI

Sezione 6.12

INFRASTRUTTURE LOCALI

Sezione 6.13

AEROPORTI REGIONALI

Sezione 6.14

PORTI

Sezione 6.15

FONDO INVEST EU

Sezione 6.16

AIUTI CTE

Sezione 6.17

SIEG

Sezione 6.18

Fase 3 - Scelta e analisi della procedura attuativa interessata

Si procede ad esaminare la procedura di erogazione dell'aiuto. Tale analisi include sia alcuni punti di controllo trasversali sia alcuni punti di controllo correlati alla specifica procedura adottata per l'operazione oggetto verifica e controllo.

[Per passare alla Fase 3, seguire questo link](#)

Sezioni 7-8

Fase 4 - Ulteriori analisi sull'operazione e sul Beneficiario oggetto di verifica e controllo

Si procede ad ulteriori analisi sull'operazione e sul Beneficiario oggetto di verifica e controllo di natura trasversale e applicabile a tutte le tipologie di aiuti di Stato, con particolare riguardo alle verifiche sull'impresa beneficiaria stessa e sulle spese sostenute dal Beneficiario. Si aggiungono verifiche che dovrebbero essere svolte in loco (ovvero le verifiche sull'output fisico dell'operazione, sul sistema contabile, o codifica contabile, separati in uso presso il Beneficiario, sulla corretta conservazione e archiviazione della documentazione, sulla corrispondenza tra originali e copie, ...)

[Per passare alla Fase 4, seguire questo link](#)

Sezioni 9-11

Fase 5 - Verifiche sugli anticipi e sui pagamenti e altre verifiche sull'operazione

Si procede alla verifica: anticipi e pagamenti al Beneficiario e ad altre verifiche sull'operazione

[Per passare alla Fase 5, seguire questo link](#)

Sezioni 12-14

Fase 6 - Conclusioni

Si procede alla compilazione del rapporto di controllo con evidenza delle eventuali irregolarità riscontrate

[Per passare alla Fase 6 - Rapporto di controllo, seguire questo link](#)

Conclusioni

3

Checklist per le verifiche documentali e il controllo relative ad aiuti di Stato

Quesito	Valutazione		Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Si	No			
FASE 1					
Sezione 1 - Verifica dell'esistenza di un aiuto di Stato					
1	È stato adottato un atto che costituisce la base giuridica dell'aiuto? (es. Deliberazione di Giunta Regionale, Determinazione Dirigenziale)				
2	L'operazione consiste in un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ovvero:				art. 107 TFUE: "Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza ..."
a	Il beneficiario dell'aiuto è un "impresa"? (Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107 (2016/C 262/01) principi generali ("la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività")				Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107 (2016/C 262/01) principi generali ("la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività")
b	L'operazione include la concessione di un vantaggio direttamente o indirettamente mediante risorse statali?				Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107 (2016/C 262/01) principi generali ("la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività")
c	Il supporto concesso all'operazione è imputabile allo Stato?				Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107 (2016/C 262/01) principi generali ("la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività")
d	Il beneficiario dell'aiuto riceve un "vantaggio economico"?				Ai sensi dell'art. 107 TFUE, comma 1, un vantaggio è un beneficio economico che un'impresa non potrebbe ricevere in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di intervento dello Stato. La Checklist CE precisa che misure generali che siano effettivamente aperte a tutte le imprese alle stesse condizioni non sono selettive; tipicamente, il supporto dei Fondi SIE è selettivo.
e	Il supporto concesso all'operazione è selettivo?				Per rientrare nel campo di applicazione dell'art. 107 TFUE, comma 1, una misura di Stato deve favorire «talune imprese o talune produzioni». Ne consegue che non tutte le misure che favoriscono operatori economici rientrano nella nozione di aiuto, ma soltanto quelle che concedono un vantaggio in maniera selettiva a determinate imprese o categorie di imprese o a determinati settori economici.
f	Si rileva una potenziale distorsione della concorrenza?				Gli aiuti pubblici alle imprese costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, TFUE o qualora «favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza» e solamente «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri». Si tratta di due elementi distinti e necessari della nozione di aiuto. La Checklist CE precisa che si rileva una potenziale distorsione se il supporto può migliorare la posizione concorrenziale del relativo destinatario; tale caratteristica può essere assente in caso di monopoli legali; anche gli aiuti c.d. "De minimis" non qualificano quali "aiuti di Stato" e devono rispettare la pertinente specifica disciplina.
g	Si rileva un effetto sugli scambi tra Stati Membri?				Cfr. lett. f)
Se tutte le risposte al quesito 1 sono <u>Si</u> , ovvero l'operazione consiste in un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE, rispondere al quesito che segue e passare alle Sezioni successive. Se tutte le risposte al quesito 1 sono <u>No</u> , la presente checklist non è pertinente per l'operazione in esame.					
3	E' stata correttamente considerata l'operazione quale aiuto di Stato?				
Altre osservazioni:					
NOTA Per maggiori informazioni si veda la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01).					
Per passare alla FASE 2: • in caso di aiuti di Stato soggetti a notifica alla Commissione Europea, seguire questo link • in caso di c.d. "aiuti de minimis" per operazioni non consistenti in un Servizio di Interesse Economico Generale, seguire questo link • in caso di c.d. "aiuti de minimis" per operazioni consistenti in un SIEG, seguire questo link • in caso di aiuti di Stato in esenzione, seguire questo link per analizzare i punti di controllo comuni a tali tipologie di aiuti di Stato Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link					

Checklist per le verifiche documentali e il controllo relative ad aiuti di Stato

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi						
		Positivo	Negativo	n.a.									
FASE 2													
Sezione 2 - Aiuti in regime di notifica alla Commissione Europea													
1	Il progetto di concessione dell'aiuto è stato notificato tempestivamente alla Commissione Europea?						Art. 2 Reg. 1589/2015						
2	La notifica trasmessa alla Commissione Europea ha fornito tutte le informazioni atte a consentire alla stessa di adottare una Decisione a norma degli articoli 4 e 9 del Reg. 1589/2015 («notifica completa»)?						Art. 2 Reg. 1589/2015						
3	L'AdG ha dato esecuzione all'aiuto notificato solo successivamente all'adozione da parte della Commissione Europea di una Decisione di autorizzazione dell'aiuto (positiva, o condizionale)? <i>Verificare la data della decisione e la data di attuazione dell'aiuto</i>						Artt. 3 e 9 Reg. 1589/2015						
4	In caso la Commissione Europea abbia adottato una Decisione condizionale in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno, tali condizioni sono state rispettate? <i>Si noti che la Commissione Europea può subordinare una decisione positiva a condizioni che consentano di considerare l'aiuto compatibile con il mercato interno e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della Decisione stessa.</i>						Art. 9 Reg. 1589/2015						
5	Se sussistono Decisioni successive della Commissione Europea per la sospensione dell'erogazione di ogni aiuto concesso o per il recupero a titolo provvisorio degli aiuti concessi illegalmente, fino a che non si accerti la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno («ingiunzione di recupero»), tali Decisioni sono state rispettate?						Art. 13 Reg. 1589/2015						
6	Ove sia stato corrisposto un aiuto di emergenza al Beneficiario, la Commissione Europea ha autorizzato tale aiuto?						Art. 13 Reg. 1589/2015						
7	In caso di recupero dell'aiuto, sono stati aggiunti alla somma dell'aiuto da recuperare gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione Europea? <i>Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero.</i>						Art. 16 Reg. 1589/2015						
8	Si tratta di un "aiuto esistente"? <i>Verificare se la Commissione abbia avviato una procedura di revisione, in collaborazione con lo Stato membro (AdG), del regime di aiuti esistente a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE.</i>						Art. 21 Reg. 1589/2015						
9	Qualora la Commissione Europea abbia concluso che il regime di aiuti esistente non è, ovvero non è più, compatibile con il mercato interno ed emesso una Raccomandazione al riguardo, lo Stato membro (AdG) ha attuato le relative misure?						Art. 23 Reg. 1589/2015						
10	Qualora la Commissione Europea abbia avviato un procedimento di indagine formale, lo Stato membro (AdG) ha attuato le relative decisioni della CE?						Artt. 4, 6, 9, 10 e 11 Reg. 1589/2015						
11	Qualora la Commissione Europea abbia emesso una Raccomandazione a seguito della mancata presentazione della Relazione annuale sul regime di aiuti esistente ex art. 26, Reg. (UE) n. 1589/2015, lo Stato membro (AdG) ha attuato le relative misure?						Art. 22 Reg. 1589/2015						
Altre osservazioni:													
Per passare alla FASE 3, seguire questo link													
Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link													

Checklist per le verifiche documentali e il controllo relativo ad aiuti di Stato

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
FASE 2							
Sezione 3 - C.d "aiuti de minimis" per operazioni <u>non</u> consistenti in un Servizio di Interesse Economico Generale							
1	L'operazione in questione rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18.12.13? (cfr. Nota 1)						art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss. mm. ii
2	Se l'impresa che ha ricevuto l'aiuto opera nei settori di cui alle lettere a), b) o c) di cui all'art.1 del Reg. (UE) n. 1407/2013, ma opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento “de minimis”, l'AdG ha garantito con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento “de minimis” non abbiano beneficiato degli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013?						art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss. mm. ii
3	L'importo complessivo dell'aiuto «de minimis» concesso ad un'impresa unica è contenuto nel limite massimo di euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari? (cfr. Nota 2) <i>Ai fini del rispetto del cumulo è necessario che il contributo sia tale da rispettare quanto previsto dal paragrafo 7, art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.</i>						art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss. mm. ii
4	In caso di impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, l'importo complessivo dell'aiuto è contenuto entro il limite massimo di euro 100.000 nell'arco di tre esercizi finanziari? <i>Occorre verificare anche sono state verificate le relazioni societarie al fine di individuare l'impresa unica e il rispetto del limite massimo di euro 100.000 nell'arco di tre esercizi finanziari</i>						art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss. mm. ii
5	In caso di impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, l'aiuto è stato utilizzato per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada? <i>In caso di risposta affermativa l'aiuto non è consentito ai fini del Reg. (UE) n. 1407/2013</i>						art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss. mm. ii
6	In caso di impresa unica che effettua il trasporto di merci su strada per conto terzi e che esercita anche altre attività, l'importo complessivo dell'aiuto è contenuto entro il limite massimo di Euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari? <i>Occorre verificare sono state verificate le relazioni societarie al fine di individuare l'impresa unica e il rispetto del limite massimo di euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari</i>						art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss. mm. ii
7	In caso di impresa unica che effettua il trasporto di merci su strada per conto terzi e che esercita anche altre attività, l'AdG ha garantito, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 Euro e che non siano stati utilizzati aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada?						art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss. mm. ii
8	Se l'aiuto concesso è espresso in forma di sovvenzione diretta in denaro, l'importo qualificato come aiuto è corretto?						art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss. mm. ii
9	Se l'aiuto è stato concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo?					Ottenere il calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda e verificarne la correttezza	art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss. mm. ii

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
10	Se l'aiuto è erogabile in più quote, è stato attualizzato al valore al momento della concessione?						art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss. mm. ii
11	Il tasso d'interesse applicato ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto?						art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss. mm. ii
12	In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, l'AdG ha tenuto conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione? <i>Si noti che gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.</i>						art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss. mm. ii
13	In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'AdG ha verificato il ricorrere di una delle seguenti alternative casistiche: - l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è stato assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis»; - l'aiuto «de minimis» è stato ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione, qualora non sia possibile effettuare una specifica attribuzione dell'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione?						art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss. mm. ii
14	L'aiuto concesso è un "aiuto trasparente" ovvero un aiuto per il quale sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi? Nello specifico, l'aiuto rientra in una delle seguenti categorie:					Specificare la casistica in cui rientra l'Aiuto	art. 4 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss. mm. ii
a	aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi;						
b	aiuti concessi sotto forma di prestiti, se						
	1) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e						
	2) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50% dell'importo preso in prestito e ammonta a 1 000 000 Euro (o 500 000 Euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di cinque anni oppure a 500 000 Euro (o 250 000 Euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Reg. 1407/2013; oppure						
	3) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;						
c	aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale, se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis»;						
d	aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale «de minimis»;						
	aiuti concessi sotto forma di garanzie, se:						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
e	1) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e						
	2) la garanzia non eccede l'80% del prestito sotteso e ha un importo garantito di 1 500 000 Euro (o 750 000 Euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o un importo garantito di 750 000 Euro (o 375 000 Euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013; oppure						
	3) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure						
	4) prima dell'attuazione dell'aiuto: i) il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013;						
f	aiuti concessi sotto forma di altri strumenti, se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il massimale pertinente.						
15	E' stato rispettato il divieto di cumulo degli aiuti, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013? (cfr. Nota 3)						art. 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss. mm. ii
16	L'AdG/o soggetto competente ha verificato la cumulabilità tra l'aiuto richiesto e altri contributi pubblici?						art. 8, par. 5 del GBER; altre disposizioni contenute nei singoli avvisi riferibili alle stesse spese
17	L'AdG ha informato per iscritto, l'impresa alla quale intende concedere un aiuto «de minimis», circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al Reg. (UE) n. 1407/2013 e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea?						art. 6 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss. mm. ii
18	Se l'AdG ha concesso un aiuto «de minimis» a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione hanno ricevuto aiuti individuali d'importo diverso nel quadro del regime, la stessa ha notificato alle imprese una somma fissa corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime?						art. 6 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss. mm. ii
19	In caso di risposta affermativa al punto precedente, tale somma fissa è conforme al massimale definito dall'articolo 3, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013?						art. 6 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss. mm. ii
20	Il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) è stato alimentato con i dati relativi all'aiuto in questione?						art. 6 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss. mm. ii
Altre osservazioni:							

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
NOTA 1 Il Regolamento n. 1407/2013 esclude i seguenti aiuti: a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al Regolamento (UE) n.1379/2013 del Parlamento e del Consiglio; b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; d) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione; e) aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli d’importazione.						
NOTA 2 Ex art. 2, Reg. (UE) n. 1407/2013, si intende «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.						
NOTA 3 Nello specifico, gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013. Inoltre, gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.						
Per passare alla FASE 3, seguire questo link						
Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link						

*Checklist per le verifiche documentarie e il controllo
relative ad aiuti di Stato*

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
FASE 2							
Sezione 3 bis - C.d "aiuti de minimis" per operazioni <u>non</u> consistenti in un Servizio di Interesse Economico Generale							
1	L'operazione in questione rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2831 del 13.12.2023 (<i>de minimis generale</i>)? (cfr. Nota 1)						Reg. (UE) 2023/2831 del 13.12.2023
2	Se un'impresa operante in uno dei settori di cui al paragrafo1, lettere a), b), c) o d), opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività; in tal caso l'AdG ha garantito con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento “de minimis” non abbiano beneficiato degli aiuti «de minimis» concessi a norma del Reg. (UE) 2023/2831?						art. 1, par. 2 del Reg. (UE) 2023/2831
3	L'importo complessivo dell'aiuto «de minimis» concesso ad un'impresa unica è contenuto nel limite massimo di euro 300.000 nell'arco di tre anni? (cfr. Note 2 e 3) <i>Ai fini del rispetto del cumulo è necessario che il contributo sia tale da rispettare quanto previsto dall'articolo 5 e dal paragrafo 4 dell'articolo 6</i>						art. 3, par. 2 del Reg. (UE) 2023/2831
4	Se l'aiuto è stato concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo?					Ottenere il calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda e verificarne la correttezza	art. 3, par. 5 del del Reg. (UE) 2023/2831
5	Se l'aiuto è erogabile in più quote, è stato attualizzato al valore al momento della concessione?						art. 3, par. 6 del Reg. (UE) 2023/2831
6	Il tasso d'interesse applicato ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto?						art. 3, par. 6 del Reg. (UE) 2023/2831
7	E' stato verificato che la concessione di nuovi aiuti "de minimis" non porta al superamento del massimale di 300mila euro?						art. 3, par. 7 del Reg. (UE) 2023/2831
8	Nel caso che i nuovi aiuti portino al superamento del massimale di 300mila euro, si è provveduto ad escluderli dal campo di applicazione del regime de minimis?						art. 3, par. 7 del Reg. (UE) 2023/2831 art. 6, par. 4 del Reg. (UE) 2023/2831
9	In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, l'AdG ha tenuto conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione? <i>Si noti che gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.</i>						art. 3, par. 8 del Reg. (UE) 2023/2831
10	In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'AdG ha verificato il ricorrere di una delle seguenti alternative casistiche: - l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è stato assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis»; - l'aiuto «de minimis» è stato ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione, qualora non sia possibile effettuare una specifica attribuzione dell'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione?						art. 3, par. 9 del Reg. (UE) 2023/2831
11	L'aiuto concesso è un “aiuto trasparente” ovvero un aiuto per il quale sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi? Nello specifico, l'aiuto rientra in una delle seguenti categorie:					Specificare la casistica in cui rientra l'Aiuto	art. 4, par. 1 del Reg. (UE) 2023/2831
a	<i>aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi;</i>						art. 4, par. 2 del Reg. (UE) 2023/2831
b	<i>aiuti concessi sotto forma di prestiti, se</i>						
b1	<i>1) il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-»; e</i>						art. 4, par. 3 del Reg. (UE) 2023/2831

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
b2	2) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 1 500 000EUR su un periodo di cinque anni oppure a 750 000EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale «de minimis»; oppure						art. 4, par. 3 del Reg. (UE) 2023/2831
b3	3) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;						art. 4, par. 3 del Reg. (UE) 2023/2831
c	aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale, se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis»;						art. 4, par. 4 del Reg. (UE) 2023/2831
d	aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale «de minimis»;						art. 4, par. 5 del Reg. (UE) 2023/2831
e	aiuti concessi sotto forma di garanzie, se:						art. 4, par. 6 del Reg. (UE) 2023/2831
e1	1) il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-»; e						
e2	2) la garanzia non supera in alcun momento l'80 % del prestito sotteso, le perdite sono sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante, i recuperi netti provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riducono proporzionalmente le perdite sostenute dal prestatore e dal garante e l'importo garantito è di 2 250 000EUR con una durata della garanzia di cinque anni o l'importo garantito è di 1 125 000EUR con una durata della garanzia di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale «de minimis»; oppure						
e3	3) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure						
e4	4) prima dell'attuazione dell'aiuto: i) il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e approvato dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive; e ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del regolamento (UE) 2023/2831						
f	aiuti concessi sotto forma di altri strumenti, se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il massimale definito dall'articolo 3, paragrafo 2 di 300mila euro nell'arco di tre anni.						
12	Nel caso non si conosca l'importo esatto dell'aiuto ex ante per una misura di aiuto e sia stato stabilito un limite massimo dell'aiuto, tale limite è tale da garantire che non sia superato il massimale definito dall'articolo 3, paragrafo 2 di 300mila euro?						considerando 16
13	E' stato supposto che, nelle more della definizione dell'importo dell'aiuto, questo sia calcolato come il valore limite?						considerando 16
14	Sono state rispettate le regole di cumulo degli aiuti, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Reg. (UE) 2023/2831? (cfr. Nota 4)						art. 5 del Reg. (UE) 2023/2831
15	L'AdG/o soggetto competente ha verificato la cumulabilità tra l'aiuto richiesto e altri contributi pubblici?						art. 5 del Reg. (UE) 2023/2831
16	L'AdG ha informato, in forma scritta o elettronica, l'impresa alla quale intende concedere un aiuto «de minimis», circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al Reg. (UE) 2023/2831 e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea?						art. 7 del Reg. (UE) 2023/2831
17	Se l'AdG ha concesso un aiuto «de minimis» a più imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione hanno ricevuto aiuti individuali d'importo diverso nel quadro del regime, la stessa ha notificato alle imprese una somma fissa corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime?						art. 7 del Reg. (UE) 2023/2831
18	In caso di risposta affermativa al punto precedente, tale somma fissa è conforme al massimale definito dall'articolo 3, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2023/2831?						art. 7 del Reg. (UE) 2023/2831
19	Il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) è stato alimentato con i dati relativi all'aiuto in questione?						considerando 25
Altre osservazioni:							

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi			
	Positivo	Negativo	n.a.						
NOTA 1 Il Regolamento (UE) 2023/2831 non si applica ai seguenti aiuti: a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I al Regolamento (UE) n.1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi: i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; e) aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.									
NOTA 2 Ex art. 2, par. 2 del Reg. (UE) 2023/2831 si intende «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono considerate anch'esse un'impresa unica.									
NOTA 3 Il periodo di tre anni da prendere in considerazione adeva essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti. (a differenza di quanto avveniva per il Reg. (Ue) 1407/2013, per il quale si faceva riferimento ai tre esercizi finanziari)									
NOTA 4 Nello specifico, gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati: - con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione; - con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione(de minimis agricolo) e del regolamento (UE) n. 717/2014(de minimis pesca e acquacoltura) della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831 (300mila euro); Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione. i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale dalla Commissione che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri non costituiscono aiuti di Stato e, pertanto, non sono presi in considerazione per stabilire se il massimale dei 300mila euro nell'arco di tre anni è rispettato.									
Per passare alla FASE 3, seguire questo link									
Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link									

Checklist per le verifiche documentali e il controllo relativo ad aiuti di Stato

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
FASE 2							
Sezione 4 - C.d "aiuti de minimis" per operazioni consistenti in un Servizio di Interesse Economico Generale							
1	L'operazione in questione rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 360/2012? (cfr. Nota 1)						art. 1 del Reg. (UE) n. 360/2012 e ss.mm.ii.
2	L'operazione è stata affidata all'impresa che svolge un Servizio di Interesse Economico Generale attraverso un atto formale che includa:						art. 4, Decisione C(2011)9380
a	<i>l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico;</i>						
b	<i>l'impresa e, se del caso, il territorio interessati;</i>						
c	<i>la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente conferiti all'impresa dall'autorità che assegna l'incarico;</i>						
d	<i>la descrizione del sistema di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;</i>						
e	<i>le disposizioni intese a prevenire ed eventualmente recuperare le sovracompensazioni e</i>						
f	<i>con riferimento alla decisione 2010/787/UE del Consiglio</i>						
3	Se l'impresa che ha ricevuto l'aiuto opera nei settori di cui alle lettere a), b), c) o g) dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 360/2012, ma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento “de minimis”, l'AdG ha garantito con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento “de minimis” non beneficino degli aiuti “de minimis”concessi a norma del Reg. (UE) n. 360/2012?						art. 1 del Reg. (UE) n. 360/2012
4	L'importo complessivo dell'aiuto «de minimis» concesso ad un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale è contenuto nel limite massimo di euro 500.000 nell'arco di tre esercizi finanziari? <i>Tale soglia si applica al gruppo di imprese di cui il Beneficiario è parte</i>					Ai fini del rispetto del cumulo è necessario che il contributo sia tale da rispettare quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 360/2012.	art. 2 del Reg. (UE) n. 360/2012
5	Se l'aiuto concesso è espresso in forma di sovvenzione diretta in denaro, l'importo qualificato come aiuto è corretto?						art. 2 del Reg. (UE) n. 360/2012
6	Se l'aiuto è stato concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo?					Ottenere il calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda e verificarne la correttezza	art. 2 del Reg. (UE) n. 360/2012
7	Se l'aiuto è erogabile in più quote, è stato attualizzato al valore al momento della concessione?						art. 2 del Reg. (UE) n. 360/2012
8	Il tasso d'interesse applicato ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto?						art. 2 del Reg. (UE) n. 360/2012
9	L'aiuto concesso è un “aiuto trasparente” ovvero un aiuto per il quale sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una analisi del rischio? (cfr. Nota 2)					Specificare la casistica in cui rientra l'Aiuto	art. 2 del Reg. (UE) n. 360/2012
10	E' stato rispettato il divieto di cumulo degli aiuti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 par. 6 e ss. del Reg. (UE) n. 360/2012? (Cfr. Nota 3)						art. 2 del Reg. (UE) n. 360/2012

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi						
		Positivo	Negativo	n.a.									
11	L'AdG ha informato per iscritto, l'impresa alla quale intende concedere un aiuto «de minimis», circa il probabile importo dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo), il servizio di interesse economico generale per il quale viene concesso e il suo carattere “de minimis”, facendo esplicito riferimento al regolamento 360/2012 e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea?						art. 3 del Reg. (UE) n. 360/2012						
12	Se l'AdG ha concesso un aiuto «de minimis» a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione hanno ricevuto aiuti individuali d'importo diverso nel quadro del regime, la stessa ha notificato alle imprese una somma fissa corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime?						art. 3 del Reg. (UE) n. 360/2012						
13	In caso affermativo al punto precedente, tale somma fissa è conforme al massimale di 500.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari?						art. 3 del Reg. (UE) n. 360/2012						
14	Il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) è stato alimentato con i dati relativi all'aiuto in questione?						art. 3 del Reg. (UE) n. 360/2012						
Altre osservazioni:													
NOTA 1 Il suddetto Regolamento ritiene conformi gli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti: a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione di cui al Regolamento (UE) n.1379/2013 del Parlamento e del Consiglio; b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; e) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; f) aiuti concessi a imprese operanti nel settore carbonifero ai sensi della decisione 2010/787/UE del Consiglio (GU L 336 del 21/12/2010); g) aiuti concessi a imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi; h) aiuti concessi a imprese in difficoltà (salvo deroghe previste dal regolamento stesso art.1 paragrafo 2 bis)													
NOTA 2 In particolare: a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti “de minimis” trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di riferimento in vigore al momento della concessione; b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti “de minimis” trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore al massimale “de minimis”; c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale “de minimis” per ogni impresa destinataria; d) gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti “de minimis” trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 3 750 000 Euro per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di tale massimale, si ritiene che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione del massimale applicabile. La garanzia non deve superare l'80% del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando: i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato; e ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.													
NOTA 3 Nello specifico, gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti “de minimis” possono essere cumulati con aiuti previsti dagli altri regolamenti “de minimis” fino al massimale dei 500 000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano aiuti di Stato o meno.													
Per passare alla FASE 3, seguire questo link													
Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link													

*Checklist per le verifiche documentarie e il controllo
relative ad aiuti di Stato*

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
FASE 2							
Sezione 4 bis - C.d "aiuti de minimis" per operazioni consistenti in un Servizio di Interesse Economico Generale							
1	L'operazione in questione rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2832? (cfr. Nota 1)						art. 1 del Reg. (UE) 2023/2832
2	L'operazione è stata affidata all'impresa che svolge un Servizio di Interesse Economico Generale attraverso uno o più atti che indicano, in particolare:						art. 4, Decisione C(2011)9380
a	<i>l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico;</i>						
b	<i>l'impresa e, se del caso, il territorio interessati;</i>						
c	<i>la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente conferiti all'impresa dall'autorità che assegna l'incarico;</i>						
d	<i>la descrizione del sistema di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;</i>						
e	<i>le disposizioni intese a prevenire ed eventualmente recuperare le sovracompensozioni e</i>						
f	<i>un riferimento alla decisione C(2011) 9380 della Commissione</i>						
3	Se l'impresa che ha ricevuto l'aiuto opera nei settori di cui alle lettere a), b), c) o d) dell'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2832, e opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che venga garantito, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di questo.						art. 1, par. 2 del Reg. (UE) 2023/2832
4	L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che fornisce servizi di interesse economico generale non supera i 750 000EUR nell'arco di un triennio						art. 3, par. 2 del Reg. (UE) 2023/2832
5	E' stato verificato che la concessione di nuovi aiuti «de minimis» per servizi di interesse economico generale non comporti il superamento del massimale di 750milaEUR?						art. 3, par. 7 del Reg. (UE) 2023/2832
6	In caso di superamento del massimale, è stato previstoc che tali nuovi aiuti non beneficino del presente regolamento?						art. 3, par. 7 del Reg. (UE) 2023/2832
7	Se l'aiuto è stato concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo?					Ottenere il calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda e verificarne la correttezza	art. 3, par. 5 del Reg. (UE) 2023/2832
8	Se l'aiuto è erogabile in più quote, è stato attualizzato al valore al momento della concessione?						art. 3, par. 6 del Reg. (UE) 2023/2832
9	Il tasso d'interesse applicato ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto?						art. 3, par. 6 del Reg. (UE) 2023/2832
10	L'aiuto concesso è un “aiuto trasparente” ovvero un aiuto per il quale sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una analisi del rischio? (cfr. Nota 2)					Specificare la casistica in cui rientra l'Aiuto	art. 4 del Reg. (UE) 2023/2832
11	E' stato rispettato il divieto di cumulo degli aiuti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del Reg. (UE) 2023/2832? (Cfr. Nota 3)						art. 5 del Reg. (UE) 2023/2832

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
12	L'AdG ha informato, in forma scritta o elettronica, l'impresa alla quale intede concedere un aiuto «de minimis», comunicandole l'importo dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo), il servizio di interesse economico generale per il quale viene concesso e il suo carattere “de minimis”, facendo esplicito riferimento al Reg. (UE) 2023/2832 e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea?						art. 7, par. 4 del Reg. (UE) 2023/2832
13	Se l'AdG ha concesso un aiuto «de minimis» a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione hanno ricevuto aiuti individuali d'importo diverso nel quadro del regime, la stessa ha notificato alle imprese una somma fissa corrispondente all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime?						art. 7, par. 4 del Reg. (UE) 2023/2832
14	In caso di risposta affermativa al punto precedente, tale somma fissa è conforme al massimale di 750mila EUR nell’arco di tre anni?						art. 7, par. 4 del Reg. (UE) 2023/2832
15	Il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) è stato alimentato con i dati relativi all’aiuto in questione?						considerando 30
Altre osservazioni:							
NOTA 1 Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale in qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti: a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura; b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato; c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi: i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; e) aiuti concessi a favore di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione; f) aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.							
NOTA 2 In particolare, gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti “de minimis” trasparenti se: a) il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-», e o b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell’importo preso in prestito e ammonta a 3 750 000EUR nell’arco di cinque anni oppure a 1 875 000EUR nell'arco di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento; o c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. In particolare, gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l’importo totale dell’apporto pubblico non supera il massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2 (750milaEUR) In particolare, gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un’impresa unica non supera il massimale «de minimis» di cui all’articolo 3, paragrafo 2.(750milaEUR). In particolare, gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se: a) il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B–», e o b) la garanzia non supera in alcun momento l’80 % del prestito sotteso, le perdite sono sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante, i recuperi netti provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riducono proporzionalmente le perdite sostenute dal prestatore e dal garante e l’importo garantito è di 5 625 000EUR con una durata della garanzia di cinque anni o l’importo garantito è di 2 813 036EUR con una durata della garanzia di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2; o c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; o d) prima dell’attuazione dell’aiuto, i) il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e approvato dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive; e ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento. In particolare, gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se lo strumento prevede un limite finalizzato a far sì che non sia superato il massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2. (750milaEUR)							

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
NOTA 3 Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano o non costituiscano aiuti di Stato Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione						
Per passare alla FASE 3, seguire questo link						

Checklist per le verifiche documentari e il controllo
relative ad aiuti di Stato

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
FASE 2							
Sezione 5 - Esenzioni per categoria - Punti di controllo comuni							
1	L'aiuto rientra nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014 (GBER) ? (cfr. Nota 1)						art. 1 par. 3 del GBER
2	Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma del Reg. (UE) n. 651/2014, opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento 651/2014, l'AdG ha garantito con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del Reg. (UE) n. 651/2014?						art. 1 par. 3 del GBER
3	E' escluso che la concessione dell'aiuto sia subordinata all'obbligo per il Beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali?						
4	Sono escluse limitazioni alla possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione?						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
5	L'aiuto è contenuto nei limiti delle soglie previste dal GBER art.4? Nello specifico, verificare che l'aiuto non superi la pertinente soglia tra quelle che seguono:						art. 4 del GBER
a	aiuti a finalità regionale agli investimenti per un investimento con costi ammissibili pari o superiori a 110 milioni di Euro (si vedano le limitazioni rispetto alle intensità massime di aiuto)						
b	aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano: 22 milioni di Euro;						
c	aiuti agli investimenti a favore delle PMI: 8,25 milioni di Euro per impresa per progetto di investimento;						
d	aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2,2 milioni di Euro per impresa per progetto;						
e	aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere: 2,2 milioni di Euro per impresa per anno;						
e bis	aiuto alle microimprese sotto forma di interventi pubblici (specificare la tipologia)						
e ter	aiuto alle PMI sotto forma di interventi pubblici (specificare la tipologia)						
f	aiuti alle PMI per i costi di cooperazione connessi alla partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea: 2,2 milioni di Euro per impresa per progetto;						
g	aiuti al finanziamento del rischio: 16,5 milioni di Euro per impresa ammissibile;						
h	aiuti alle imprese in fase di avviamento: gli importi per impresa di cui all'articolo 22, paragrafi 3, 4, 5 e 7 del GBER;						
i	aiuti alla ricerca e sviluppo: i) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale: 55 milioni di Euro per impresa per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale; ii) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 35 milioni di Euro per impresa per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale o nelle categorie della ricerca industriale e della ricerca fondamentale combinate; iii) se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 25 milioni di Euro per impresa per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale; iv) se il progetto è un progetto Eureka o è attuato da un'impresa comune istituita in base agli articoli 185 o 187 del trattato, oppure soddisfa le condizioni di cui all'art. 25 par. 6 lettera d), gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati; v) se gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che in caso di esito positivo del progetto, definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, gli importi di cui ai punti da i) a iv) sono maggiorati del 50%; vi) aiuti per studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca: 8,25 milioni di Euro per studio; vii) aiuti alle PMI a favore di progetti di ricerca e sviluppo che sono stati insigniti di un marchio di eccellenza e attuati a norma dell'articolo 25 bis: l'importo di cui all'articolo 25 bis; viii) aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e nell'ambito della «verifica concettuale» (proof of concept) del CER realizzate a norma dell'articolo 25 ter: gli importi di cui all'articolo 25 ter; ix) aiuti contenuti in progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati, attuati a norma dell'articolo 25 quater: gli importi di cui all'articolo 25 quater; x) aiuti a favore delle azioni di Teaming: gli importi di cui all'articolo 25 quinquies; xi) aiuti connessi al cofinanziamento di progetti sostenuti dal Fondo europeo per la difesa o dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa a norma dell'articolo 25 sexies: 80 milioni di EUR per impresa e per progetto;					indicare l'opzione prescelta tra quelle disponibili, copiando il contenuto all'interno di questa cella	
j	aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca: 35 milioni di Euro per infrastruttura;						
j bis)	aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione: 25 milioni di Euro per infrastruttura;						
k	aiuti ai poli di innovazione: 10 milioni di Euro per polo;						
l	aiuti all'innovazione a favore delle PMI: 10 milioni di Euro per impresa per progetto;						
m	aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione: 12,5 milioni di Euro per impresa per progetto;						
n	aiuti alla formazione: 3 milioni di Euro per progetto di formazione;						
o	aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5,5 milioni di Euro per impresa per anno;						
p	aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali: 11 milioni di Euro per impresa per anno;						
q	aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità: 11 milioni di Euro per impresa per anno;						
r	aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati: 5,5 milioni di Euro per impresa per anno;						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
s	aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, salvo diversa indicazione: 30 milioni di Euro per impresa e per progetto di investimento;						
s bis)	aiuti alle infrastrutture dedicate e allo stoccaggio di cui all'articolo 36, paragrafo 4: 25 milioni di Euro per progetto;						
s ter)	aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricarica o di rifornimento di cui all'articolo 36 bis, paragrafi 1 e 2: 30 milioni di Euro per impresa per progetto e, nel caso di regimi, una dotazione media annua di 300 milionidi Euro;						
s quater)	aiuti agli investimenti per il miglioramento combinato delle prestazioni energetiche e ambientali degli edifici di cui all'articolo 38 bis, paragrafo 7, e all'articolo 39, paragrafo 2 bis): 30 milioni di Euro per impresa per progetto;						
s quinque s)	aiuti per agevolare i contratti di rendimento energetico di cui all'articolo 38 ter: 30 milioni di Euro di finanziamenti totali nominali in essere per beneficiario;						
s sexies)	aiuti agli investimenti per progetti per l'efficienza energetica degli edifici sotto forma di strumenti finanziari: gli importi stabiliti nell'articolo 39, paragrafo 5;						
s septies)	aiuti sotto forma di sgravi da imposte o prelievi ambientali di cui all'articolo 44 bis: 50 milioni di Euro per regime e per anno;						
v	aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui agli artt. 42 e 43: 30 milioni di Euro per impresa per progetto (la somma dei bilanci di tali regimi per ciascuna non dovrebbe superare i 300 milioni di euro all'anno)						
w	aiuti per i sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento di cui all'articolo 46: 50 milioni di Euro per impresa per progetto;						
x	aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche di cui all'articolo 48: 70 milioni di Euro per impresa per progetto di investimento;						
y	aiuti per lo sviluppo di reti fisse a banda larga concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di Euro di costi totali per progetto; per gli aiuti per le reti a banda larga fissa concessi sotto forma di strumento finanziario, l'importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera 150 milionidi Euro						
y bis)	aiuti a favore dello sviluppo di reti mobili 4G o 5G concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di Euro di costi totali per progetto; aiuti a favore delle reti mobili 4G o 5G concessi sotto forma di strumento finanziario: l'importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera i 150 milionidi Euro;						
y ter)	settore delle infrastrutture transeuropee di connettività digitale finanziati a titolo del regolamento (UE) 2021/1153 o insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità a norma di detto regolamento, concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di Euro di costi totali per progetto; aiuti a favore di taluni progetti di interesse comune nel settore delle infrastrutture transeuropee di connettività digitale concessi sotto forma di strumento finanziario: l'importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera i 150 milionidi Euro;						
y quater)	aiuti sotto forma di regimi di buoni per il collegamento a internet: la dotazione totale degli aiuti di Stato nell'arco di 24 mesi per tutti i regimi di buoni per il collegamento a internet in uno Stato membro non deve superare i 50 milioni di Euro (importo totale comprendente i sistemi di buoni nazionali, regionali o locali);						
y quinque s)	aiuti per lo sviluppo di reti di backhauling concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di Euro di costi totali per progetto; per gli aiuti per lo sviluppo di reti di backhauling concessi sotto forma di strumento finanziario, l'importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera 150 milionidi Euro;						
z	aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 165 milioni di Euro per progetto; aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: 82,5 milioni di Euro per impresa per anno;						
aa	regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive: 55 milioni di Euro per regime e per anno;						
bb	aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture multifunzionali: 30 milioni di Euro o i costi totali superiori a 110 milioni di Euro per progetto; aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive: 2,2 milioni di Euro per infrastruttura per anno;						
cc	aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali: 11 milioni di Euro o i costi totali superiori a 22 milioni di Euro per la stessa infrastruttura.						
dd	aiuti a favore di aeroporti regionali: le intensità e gli importi di aiuto di cui all'articolo 56bis;						
ee	aiuti a favore dei porti marittimi: costi ammissibili pari a 143 milioni di Euro per progetto (o 165 milioni di Euro per progetto in un porto marittimo che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio); per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile						
ff	aiuti a favore dei porti interni: costi ammissibili pari a 44 milioni di Euro per progetto (o 55 milioni di Euro per progetto in un porto interno che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013); per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile;						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
gg	aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU: gli importi di cui alla sezione 16 del capo III						
hh)	aiuti alle PMI per i costi sostenuti per la partecipazione a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»): aiuti ai sensi dell'articolo 19 bis: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto; aiuti ai sensi dell'articolo 19 ter: gli importi di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 2, per impresa e per progetto						
6	E' stato accertato che le soglie elencate al punto precedente non sono state eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuti o dei progetti di aiuto?						art. 4 del GBER
7	L'operazione consiste in un aiuto "trasparente" ovvero in un aiuto per il quale è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi? Nello specifico, l'aiuto rientra in una delle categorie previste dall'art. 5 par 2 del GBER: (indicare nel campo note la categoria di aiuto prevista)						art. 5 del GBER
8	E' stata adeguatamente provata la sussistenza dell'effetto di incentivazione (verificare quanto stabilito dall'art. 6 parr. 2,3,4 e 5 ed indicare la fattispecie di aiuto)?						art. 6 del del GBER
9	Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. (L'imposta sul valore aggiunto applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili a norma della legislazione fiscale nazionale applicabile non è tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili. Verificare applicazione deroga di cui all'art.64 par.1 lettera C punto i del RDC 2021/1060)						art. 7 del GBER
10	Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)?					Descrivere come è stato determinato l'importo dell'aiuto	
11	Se gli aiuti sono erogabili in più quote, essi sono stati attualizzati al loro valore al momento della concessione?						art. 7 del GBER
12	Se gli aiuti sono erogabili in più quote, i costi ammissibili sono stati attualizzati al loro valore al momento della concessione?						
13	Il tasso di interesse utilizzato ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto?						
14	Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi siano rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, le intensità massime di aiuto (di cui al Capo III) sono state maggiorate di 10 punti percentuali?						
15	In caso di aiuti a finalità regionale sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità massime di aiuto fissate in una Carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto non sono state aumentate?						
16	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dall'art. 8 del GBER?						
17	In caso di esistenza di cumulo sugli stessi costi ammissibili del progetto, è stata rispettata l'intensità massima di aiuto?						
18	Ai fini del cumulo degli aiuti e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si è tenuto conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati?						art. 8 del GBER
19	E' stata assicurata la pubblicazione nella piattaforma Transparency Award Module della Commissione o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale: a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 del GBER nel formato standardizzato di cui all'allegato II dello stesso Regolamento o di un link che dia accesso a tali informazioni; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 del GBER o di un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 100.000 Euro o, per gli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU a norma della sezione 16, su ciascun aiuto individuale superiore a 500.000 Euro o, per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria o nel settore della pesca e dell'acquacoltura, diversi da quelli cui si applica la sezione 2 bis, su ciascun aiuto individuale superiore a 10.000 Euro.						art. 9 del GBER

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
20	Per quanto riguarda gli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, di cui all'art. 20 le informazioni che sono pubblicate sul sito web dello Stato membro in cui ha sede l'Autorità di Gestione interessata o in alternativa, sui siti web degli Stati membri partecipanti? (gli aiuti concessi a favore di progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20 bis e gli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») di cui all'articolo 19 ter non si applicano gli obblighi di pubblicazione descritti al punto precedente)						
21	Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali e per i regimi previsti dagli articoli 16, 21 bis e 22 del GBER, le condizioni di cui al par. 1 comma c) dell'art. 9 sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di Euro): 0,01 - 0,1 (solo per la pesca e l'acquacoltura nonché per la produzione agricola primaria); 0,1 - 0,5; 0,5 - 1; 1 - 2; 2 - 5; 5 - 10; 10 - 30; e uguale o superiore a 30.						
22	Le informazioni pubblicate in base all'allegato III del GBER, par. 1, lettera c) sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci?						
23	Sono state inviate, attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche sulla misura di aiuto in questione nel formato standardizzato di cui all'allegato II del GBER, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore?						art. 11 del GBER
24	E' stata trasmessa alla Commissione una relazione annuale in formato elettronico (di cui al Reg. (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004), contenente le informazioni indicate nel citato Regolamento di esecuzione n. 794/2004 relativamnete alla porzione di anno in cui si applica il GBER?						
25	Sono conservati i registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dal GBER? <i>Nello specifico, i registri devono essere conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime (cfr. art.12 del GBER in caso di aiuti fiscali)</i>						art. 12 del GBER
26	Il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) è stato alimentato con i dati relativi all'aiuto in questione?						
Altre osservazioni:							
NOTA 1 Per l'esclusione dall'applicazione del regolamento GBER, si veda l'art. 1 parr. 2 e 3, 4, 5 e 6							
NOTA 2 Nello specifico l'aiuto rientra in una delle seguenti categorie: a) aiuti a finalità regionale; b) aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti; c) aiuti per la tutela dell'ambiente; d) aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; e) aiuti alla formazione; f) aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità; g) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali; h) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote; i) aiuti per le infrastrutture a banda larga; j) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio; k) aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali; l) aiuti per le infrastrutture locali; m) aiuti a favore degli aeroporti regionali; n) aiuti a favore dei porti; o) aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea; e p) aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU							

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
NOTA 3 Si tenga presente quanto riportato di seguito. - Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione. - Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati: · con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili · con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Regolamento 651/2014 - Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del Reg. (UE) n. 651/2014 possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dallo stesso regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione. - Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento 651/2014 non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III dello stesso regolamento. - Gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34 del Reg. (UE) n. 651/2014, possono essere cumulati con altri aiuti esentati relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dallo stesso regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.						
Per selezionare la specifica categoria di aiuto in cui l'operazione oggetto di audit rientra, tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguendo questo link						

*Checklist per le verifiche documentarie e il controllo
relative ad aiuti di Stato*

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
FASE 2							
Sezione 6.1 - Aiuti a finalità regionale (Capo III, sezione 1, sottosezioni A e B, del Reg. (UE) n. 651/2014)							
1	E' stato verificato che l'aiuto non rientra nelle tipologie escluse dall'art.13 del GBER? (cfr. Nota 1)					Verificare se il Bando prevede questa esclusione. Specificare quali sono i controlli svolti dall'AdG al fine di verificare tale condizione di esclusione	Art. 13 del GBER
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in un aiuto a finalità regionale agli investimenti						art. 14 del GBER
2	Gli aiuti sono stati concessi nelle zone assistite?						art. 14 del GBER
3	Nelle zone che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, gli aiuti sono stati concessi esclusivamente per un investimento iniziale, a prescindere dalle dimensioni del Beneficiario?						art. 14 del GBER e art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato UE
4	Nelle zone che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, gli aiuti sono stati concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale?						art. 14 del GBER e art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE
5	L'aiuto è stato concesso ad una grande impresa solo per un investimento iniziale destinato alla creazione di una nuova attività economica nella zona interessata? (nei limiti in cui gli aiuti alle grandi imprese siano ammissibili al PR)						art. 14 del GBER
6	L' investimento iniziale per il quale l'aiuto è stato concesso è conforme a una delle casistiche previste dalla definizione descritta nell'art. 2 punto 49 del GBER? "Per «investimento iniziale» si intende: a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento o a un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento; b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di una impresa non viene considerata un investimento iniziale. L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento iniziale. Specificare nel campo note in cosa consista esattamente l'investimento in questione .					Specificare nel campo note in cosa consista esattamente l'investimento in questione.	art. 2, punto 49 del GBER
7	In caso di aiuto concesso per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica, questo rientra in una delle seguenti casistiche? Per «investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»: si intende: a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile a quella svolta precedentemente nello stesso stabilimento; b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione, a condizione che la nuova attività che verrà svolta utilizzando gli attivi acquisiti non sia uguale o simile a quella svolta nello stabilimento prima dell'acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di una impresa non viene considerata un investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica. Specificare nel campo note in cosa consista esattamente l'investimento in questione.					Specificare nel campo note in cosa consista esattamente l'investimento in questione.	art. 2, punto 51 del GBER
8	Le spese ammesse sono conformi alle indicazioni dell'art. 14 parr. 4, 6, 7, 8, 9 del GBER?					Verificare se questa previsione è presente nell'Avviso. Verificare se effettivamente siano stati ammessi solo tali tipologie di costi. Verificare che anche in fase di rendicontazione siano rispettate tali tipologie di costi.	art. 14, par. 4, 6, 7 , 8 e 9 del GBER
9	Nel caso in cui i costi ammissibili siano calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati, sono state rispettate le condizioni di seguito descritte?						Art. 14, par. 9 del GBER
a	L'investimento determina un incremento netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l'operazione espressi in ULA;						
b	Ciascun posto di lavoro deve essere occupato entro 3 anni dal completamento dell'investimento;						
c	Ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nella zona interessata per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle PMI, a meno che il posto di lavoro sia perso tra il 1 o gennaio 2020 e il 30 giugno 2021						
10	Tranne per le PMI o per l'acquisizione di uno stabilimento, tutti gli attivi acquisiti sono nuovi?						Art. 14, par. 6 del GBER

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
11	Se previsti, i costi relativi alla locazione di attivi materiali rispettano tassativamente le seguenti condizioni?						
a	<i>per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento nel caso delle grandi imprese o per tre anni nel caso delle PMI;</i>						
b	<i>per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquistare l'attivo alla scadenza del contratto</i>						
12	Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, sono stati considerati solo i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente? <i>Si noti che se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.</i>						Art. 14, par. 6 del GBER
13	Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, la transazione è avvenuta a condizioni di mercato?						Art. 14, par. 6 del GBER
14	Se l'acquisizione degli attivi di uno stabilimento è accompagnata da un ulteriore investimento ammissibile a ricevere aiuti a finalità regionale, i costi ammissibili di questo investimento aggiuntivo sono sommati ai costi di acquisizione degli attivi dello stabilimento?						
15	Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi sono stati dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento?						
16	Nel caso di aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili superano l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti?						Art. 14, par. 7 del GBER
17	Nel caso di aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili superano almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori?						Art. 14, par. 7 del GBER
18	Nel caso di acquisizione di attivi immateriali, i costi ammessi e sostenuti dal Beneficiario rispettano le seguenti condizioni?						Art. 14, par. 8 del GBER
a	<i>sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;</i>						
b	<i>sono ammortizzabili;</i>						
c	<i>sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;</i>						
d	<i>figurano all'attivo dell'impresa che riceve l'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.</i>						
19	Nel caso il Beneficiario sia una grande impresa, i costi degli attivi immateriali sono contenuti entro il limite massimo del 50% dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale?					per le PMI è ammissibile il 100% degli attivi immateriali	Art. 14, par. 8 del GBER
20	Nell'Avviso e nel disciplinare sottoscritto dall'impresa è esplicitamente previsto che l'investimento, una volta completato, deve essere mantenuto attivo per almeno 5 anni o per almeno 3 anni in caso di PMI? <i>Si noti che ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo.</i>						Art. 14, par. 5 del GBER
21	L'intensità di aiuto è contenuta entro il massimo previsto dalla carta regionale degli aiuti in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata?						Art. 14, par. 12 del GBER
22	Se l'intensità di aiuto è calcolata sulla base del paragrafo 4, lettera c) dell'art. 14 del GBER, l'intensità massima di aiuto non supera l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione di tale intensità sulla base dei costi di investimento o dei costi salariali?						
23	Nel caso in cui l'operazione consista in un grande progetto di investimento, l'importo dell'aiuto non supera l'importo di aiuto corretto calcolato conformemente al meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20 del GBER?						
24	Gli investimenti iniziali relativi alla stessa attività o ad una attività analoga avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa Regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche sono stati considerati parte di un unico progetto di investimento? <i>Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che il Beneficiario riceve non deve superare l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento.</i>						Art. 14, par. 13 del GBER

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
25	Il Beneficiario dell'aiuto ha apportato un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico?						Art. 14, par. 14 del GBER
26	Per un investimento iniziale connesso a progetti di cooperazione territoriale europea oggetto del regolamento (UE) 2021/1059, l'intensità di aiuto è applicata alla zona in cui è realizzato l'investimento iniziale è applicata a tutti i beneficiari che partecipano al progetto?						Art. 14, par. 15 del GBER
27	Se l'investimento iniziale interessa due o più zone assistite, l'intensità massima di aiuto è quella applicabile nella zona assistita in cui è sostenuto l'importo più elevato dei costi ammissibili?						Art. 14, par. 15 del GBER
28	Il beneficiario ha confermato che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto?					Si noti che per quanto riguarda gli impegni assunti prima del 31 dicembre 2019, qualsiasi perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nello Spazio Economico Europeo, verificatesi tra il 1 gennaio 2020 e il 30 giugno 2021, non è considerata un trasferimento a norma dell'articolo 2, paragrafo 61 bis, del GBER.	Art. 14, par. 16 GBER
29	L'aiuto non è stato fornito a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura che hanno commesso una o più violazioni di cui all'articolo 10, par 1, lett. da a) a d) e art. 10, par.3 del Reg. (UE) 508/2014 e per gli interventi di cui all'art. 11 di detto Regolamento?						Art. 14, par. 17 del GBER
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in un aiuto a finalità regionale per lo sviluppo urbano						art. 16 del GBER
30	I progetti di sviluppo urbano soddisfano i seguenti criteri:						art. 16, par. 2 del GBER
	<i>a sono attuati mediante fondi per lo sviluppo urbano in zone assistite;</i>						
	<i>b sono cofinanziati dai fondi strutturali e d'investimento dell'UE;</i>						
	<i>c sostengono l'attuazione di una strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile.</i>						
31	L'investimento totale del progetto di sviluppo urbano nel quadro di misure di aiuto per lo sviluppo urbano non supera 22 milioni di Euro						art. 16, par. 3 del GBER
32	I costi complessivi del progetto di sviluppo urbano sono conformi agli articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 2021/1060?						art. 16, par. 4 del GBER
33	In caso di aiuti concessi da un Fondo per lo sviluppo urbano a progetti di sviluppo urbano ammissibili, essi assumono la forma di investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme?					Specificare la forma assunta	art. 16, par. 5 del GBER
34	Gli aiuti per lo sviluppo urbano mobilitano investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti, quali definiti all'articolo 2, punto 72), a livello dei fondi per lo sviluppo urbano o dei progetti di sviluppo urbano, in modo da raggiungere, in totale, almeno il 20 % del finanziamento complessivo erogato a un progetto di sviluppo urbano?						art. 16, par. 6 del GBER
35	Per l'attuazione di un progetto di sviluppo urbano gli investitori pubblici e privati hanno fornito contributi in denaro, natura, o una combinazione di entrambi?						art. 16 par. 7 del GBER
36	In caso in cui gli investitori pubblici e privati abbiano fornito contributi in natura, essi sono stati considerati al valore di mercato, certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato?						
37	Le misure per lo sviluppo urbano soddisfano le seguenti condizioni?						art. 16 par. 8 del GBER
	<i>a i gestori del fondo per lo sviluppo urbano sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. In particolare i gestori del fondo per lo sviluppo urbano non devono essere discriminati sulla base del luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. I gestori del fondo per lo sviluppo urbano possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti;</i>						
	<i>b gli investitori privati indipendenti sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalle garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi. Se gli investitori privati non sono selezionati in tal modo, il congruo tasso di rendimento finanziario che viene loro offerto è stabilito da un esperto indipendente selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria;</i>						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
c	in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25% dell'importo totale dell'investimento;						
d	in caso di garanzie a favore degli investitori privati in progetti di sviluppo urbano, il tasso di garanzia è limitato all'80% e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate al 25% del relativo portafoglio garantito;						
e	gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo per lo sviluppo urbano, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo;						
f	il fondo per lo sviluppo urbano è istituito a norma della legislazione applicabile. Lo Stato membro prevede una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura di aiuto per lo sviluppo urbano.						
38	I gestori del Fondo per lo sviluppo urbano sono tenuti per Legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse?						art. 16 par. 9 del GBER
39	La remunerazione dei gestori del fondo per lo sviluppo urbano è conforme alle prassi di mercato? Questa condizione è considerata soddisfatta quando un gestore è selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria basata su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria.						
40	I gestori del fondo per lo sviluppo urbano ricevono una remunerazione in base ai risultati o condividano parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi degli investitori pubblici?						
41	I gestori del fondo per lo sviluppo urbano hanno definito la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti in progetti di sviluppo urbano, fissandone ex ante la redditività finanziaria e l'impatto previsto sullo sviluppo urbano?						
42	Ciascun investimento in equity e in quasi-equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica?						
43	Se un fondo per lo sviluppo urbano fornisce prestiti o garanzie a progetti di sviluppo urbano?:						art. 16 par. 10 del GBER
a	nel caso di prestiti, il calcolo dell'investimento massimo (22 milioni) tiene conto dell'importo nominale del prestito;						
b	nel caso di garanzie, il calcolo dell'investimento massimo (22milioni) tiene conto dell'importo nominale del relativo prestito.						
44	Ove l'attuazione della misura di aiuto per lo sviluppo urbano sia stata affidata a un'entità delegata, è stata rispettata la pertinente disciplina?						art. 16 par. 11 del GBER
Altre osservazioni:							
NOTA 1 Sono escluse le seguenti tipologie: a) agli aiuti a favore dei settori siderurgico, della lignite e del carbone; b) agli aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture; agli aiuti a favore della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento; e agli aiuti nel settore della banda larga, ad eccezione dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento; c) agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica; i regimi che riguardano le attività turistiche o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica; d) agli aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K, «Attività finanziarie e assicurative», della NACE Rev. 2, o alle imprese che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, «Attività di sedi centrali», o 70.22, «Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale», della NACE Rev. 2.							
Per passare alla FASE 3, seguire questo link							
Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link							

Checklist per le verifiche documentali e il controllo relativo ad aiuti di Stato

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
FASE 2							
Sezione 6.2 - Aiuti alle PMI (Capo III, sezione 2 del Reg. (UE) n. 651/2014)							
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti agli investimenti a favore delle PMI						art. 17 del GBER
1	I costi rendicontati rientrano in una delle seguenti categorie?						art. 17 par. 2 del GBER
a	costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, compresi i costi a tantum non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale;						
b	i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni;						
c	una combinazione di una parte dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non sia maggiore dell'importo più elevato fra quelli di cui alle lettere a) e b).						
2	Gli investimenti oggetto dell'aiuto consistono:						art. 17 par. 3 del GBER
a	in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento; nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento; o in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento; o						
	nell'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:						
	— lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,						
b	— gli attivi sono stati acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Tuttavia, se un membro della famiglia del proprietario originario o uno o più dipendenti rilevano una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.						
	— l'operazione è avvenuta a condizioni di mercato?						
	— l'operazione non consiste nell'acquisizione di azioni di un'impresa (Infatti, la semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale)						
3	I costi relativi alla locazione di attivi materiali rispettano le seguenti condizioni:						
a	per i terreni e gli immobili, la locazione prosegue per almeno tre anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento;						
b	per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione è stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevede l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquistare l'attivo alla scadenza del contratto.						
4	In caso di acquisto di attivi immateriali sono soddisfatte le seguenti condizioni?						art. 17 par. 4 del GBER
a	sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti						
b	sono ammortizzabili;						
c	sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;						

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
d figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa che riceve gli aiuti per almeno tre anni						
5 I posti di lavoro direttamente creati dal progetto d'investimento soddisfano le seguenti condizioni?:						art. 17 par. 5 del GBER
a sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;						
b producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;						
c sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta?						
6 L'intensità di aiuto non supera:						
a il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;						
b il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese?						
Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in un aiuto alle PMI per servizi di consulenza						art. 18 del GBER
7 L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili?						art. 18 par 2 del GBER
8 I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni?						art. 18 par 3 del GBER
9 I servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità?						art. 18 par 4 del GBER
Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in un aiuto alle PMI per la partecipazione a fiere						art. 19 del del GBER
10 I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra?						art. 19 par. 2 del GBER
11 L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili?						
Punti di controllo applicabili alle operazioni consistenti in aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)						Art. 19-bis del GBER
12 Sono stati considerati ammissibili i seguenti costi?						Art. 19-bis del GBER
a i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell'ottica di preparare e attuare una strategia CLLD;						Art. 19-bis par. 2 del GBER
b la realizzazione delle operazioni approvate;						
c la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione;						
d i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia CLLD;						
e l'animazione della strategia CLLD per agevolare gli scambi tra le parti interessate allo scopo di fornire informazioni e promuovere la strategia e i progetti nonché aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande						
13 L'intensità di aiuto sono quelle previste dai regolamenti specifici del Fondo a sostegno del CLLD.						Art. 19-bis par. 3 del GBER
Punti di controllo per le operazioni consistenti in importi limitati di aiuto per le PMI che beneficiano di progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)						Art. 19-ter del GBER
14 L'importo totale dell'aiuto concesso per progetto non supera 200.000 mila Euro						Art. 19-ter par. 2 del GBER
Punti di controllo per le operazioni consistenti in aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici relativi alla fornitura di energia elettrica, gas o calore						Art. 19-quater del GBER
15 Le misure in favore delle microimprese consistono in:						Art. 19-quater par. 1 del GBER

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
a	<i>interventi pubblici nella fissazione dei prezzi al fine di ridurre i prezzi applicati dai fornitori alle microimprese per unità di energia elettrica, gas o calore;</i>						
b	<i>pagamenti effettuati alle microimprese, direttamente o tramite fornitori, per unità di consumo di energia elettrica, gas o calore, che compensano una parte dei costi di tale consumo;</i>						
16	Le misure rispettano le seguenti condizioni?						Art. 19-quater par. 2 del GBER
a	non operano discriminazioni né tra i fornitori né tra le microimprese;						
b	prevedono che tutti i fornitori siano ammissibili a presentare offerte per la fornitura di energia elettrica, gas o calore alle microimprese sulla stessa base;						
c	prevedono un meccanismo che, se concesso tramite un fornitore, fa sì che l'aiuto sia trasferito nella misura più ampia possibile al beneficiario finale;						
d	determinano un prezzo superiore ai costi, ad un livello che permette l'esercizio di un'effettiva concorrenza relativa ai prezzi.						
17	L'importo degli aiuti:						Art. 19-quater par. 3 del GBER
a	<i>nel caso di interventi pubblici nella fissazione dei prezzi, non supera la differenza tra il prezzo di mercato che avrebbe dovuto essere pagato per il totale di energia elettrica, di gas e/o di calore consumato dal beneficiario e il prezzo da pagare per tale consumo reso possibile dall'intervento pubblico;</i>						
b	<i>negli altri casi, è pari al pagamento concesso.</i>						
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei relativi alla fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto da gas naturale o da energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina						Art. 19-quinquies del GBER
18	Le misure riguardano:						Art. 19-quinquies par. 1 del GBER
a	<i>interventi pubblici relativi alla fissazione dei prezzi che riducono i prezzi applicati dai fornitori per unità di energia elettrica, gas o calore;</i>						
b	<i>pagamenti concessi alle PMI, direttamente o tramite fornitori, per unità di consumo di energia elettrica, gas o calore che compensano una parte dei costi di tale consumo.</i>						
19	Le misure rispettano le seguenti condizioni:						Art. 19-quinquies par. 2 del GBER
a	<i>non superano il 70 % del consumo del beneficiario di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica nel periodo di validità della misura di aiuto;</i>						
b	<i>non operano discriminazioni né tra i fornitori né tra le PMI;</i>						
c	<i>prevedono una compensazione dei fornitori, se l'intervento pubblico impone loro di fornire ad un prezzo inferiore ai costi;</i>						
d	<i>prevedono che tutti i fornitori siano ammissibili a presentare offerte per la fornitura di energia elettrica, gas o calore sulla stessa base;</i>						
e	<i>prevedono un meccanismo che, se concesso tramite un fornitore, fa sì che l'aiuto sia trasferito nella misura più ampia possibile al beneficiario finale;</i>						
f	<i>determinano un prezzo unitario medio delle forniture pari almeno al prezzo medio per unità di energia elettrica, gas o calore rispettivamente applicato ai clienti finali nello Stato membro interessato nel periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2021.</i>						
20	I pagamenti ai fornitori per le forniture effettuate nei confronti delle PMI dettati da interventi pubblici volti a fissare i prezzi a un livello inferiore ai costi sostenuti dal fornitore purché soddisfino le seguenti condizioni:						Art. 19-quinquies par. 3 del GBER

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
a	<i>l'intervento pubblico nella fissazione dei prezzi soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2;</i>						
b	<i>il pagamento della compensazione non supera la differenza tra il prezzo che il fornitore avrebbe potuto prevedere di ottenere applicando alla fornitura un prezzo di mercato senza l'intervento pubblico e il prezzo inferiore ai costi fissato dall'intervento pubblico.</i>						
21	Gli aiuti concessi per i costi sostenuti in un periodo in cui gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi a favore delle PMI sono espressamente autorizzati a norma del diritto derivato basato sull'articolo 122 del trattato:						Art. 19-quinquies par. 4 del GBER
22	Gli aiuti sono concessi entro 12 mesi dalla fine di tale periodo.						Art. 19-quinquies par. 4 del GBER
23	L'importo degli aiuti:						Art. 19-quinquies par. 5 del GBER
a	<i>nel caso di interventi pubblici nella fissazione dei prezzi, non supera la differenza tra il prezzo di mercato che avrebbe dovuto essere pagato per il totale di energia consumato dal beneficiario e il prezzo da pagare per tale consumo reso possibile dall'intervento pubblico;</i>						
b	<i>negli altri casi, è pari al pagamento concesso alle PMI o ai fornitori.</i>						
Altre osservazioni:							
Per passare alla FASE 3, seguire questo link							
Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link							

**Checklist per le verifiche documentarie e il controllo
relative ad aiuti di Stato**

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
FASE 2							
Sezione 6.3 - Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti (Capo III, sezione 3, del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.)							
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti al finanziamento del rischio						art. 21 del GBER
1	Gli aiuti al finanziamento del rischio a favore di investitori privati indipendenti, a livello degli intermediari finanziari, assumono una delle seguenti forme:						art. 21 par. 2 del GBER
a	investimenti in equity o quasi-equity o dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;						
b	prestiti per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;						
c	garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili.						
2	Le imprese beneficiare sono PMI non quotate al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio?						art. 21 par. 3 del GBER
3	Inoltre, le imprese beneficiare (PMI non quotate) soddisfano almeno una delle seguenti-condizioni?						
a	non hanno operato in alcun mercato;						
b	operano in un qualsiasi mercato da meno di dieci anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese oppure da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale (esplicitare in campo note se ricorrono le ulteriori condizioni di cui alla presente lettera b)						
c	necessitano di un investimento iniziale che, sulla base di un piano aziendale elaborato per l'avvio di una nuova attività economica, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni.						
c1	in deroga al punto c, necessitano di un investimento iniziale che, sulla base di un piano aziendale elaborato per l'avvio di una nuova attività economica, è superiore al 30% del loro fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni per uno dei seguenti investimenti iniziali in una nuova attività economica:						art. 21 par. 3 del GBER
	i) investimenti che migliorano in modo significativo le prestazioni ambientali dell'attività a norma dell'articolo 36, paragrafo 2;						
	ii) altri investimenti ecosostenibili quale definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2020/852;						Regolamento (UE) 2020/852 - cd Tassonomia
	iii) investimenti volti ad aumentare la capacità di estrazione, separazione, raffinazione, trasformazione o riciclaggio di una materia prima critica elencata nell'allegato IV del GBER						Verificare campi di esclusione art.7 del Regolamento (UE) 2021/1058 (FESR)
4	Gli investimenti per il finanziamento del rischio coprono investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili (anche dopo il periodo di ammissibilità di cui al par. 3 lettera b)?						art. 21 par. 4 del GBER
5	In caso di risposta affermativa al punto precedente, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative?						art. 21 par. 4 del GBER
a	non è superato l'importo totale del finanziamento del rischio (16,5 milioni di Euro)						
b	la possibilità di investimenti ulteriori era prevista nel piano aziendale iniziale;						
c	l'impresa oggetto di investimenti ulteriori non è diventata una "impresa collegata" (ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I del GBER) di un'altra impresa diversa dall'intermediario finanziario o dall'investitore privato indipendente che finanzia il rischio a titolo della misura, a meno che la nuova impresa risultante non sia una PMI.						
6	Gli investimenti per il finanziamento del rischio nelle imprese ammissibili assumono la forma di investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme?						art. 21 par. 5 del GBER
7	Se sono fornite garanzie, la garanzia è pari o inferiore all'80% del relativo prestito concesso all'impresa ammissibile?						art. 21 par. 6 del GBER
8	Nel caso di investimenti in equity o in quasi-equity nelle imprese ammissibili, qualora sia stato fornito sostegno per il capitale di sostituzione, tale sostegno era in combinazione con un apporto di capitale nuovo pari almeno al 50% di ciascun investimento?						art. 21 par. 7 del GBER
9	L'importo totale del finanziamento del rischio è contenuto nei 16,5 milioni di Euro per impresa ammissibile a titolo di qualsiasi misura per il finanziamento del rischio?						art. 21 par. 8 del GBER

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
10	Ai fini del calcolo dell'importo massimo dell'investimento per il finanziamento del rischio si è tenuto conto di quanto segue:						
a	<i>nel caso di prestiti e di investimenti in quasi-equity strutturati come debito, l'importo nominale in essere dello strumento;</i>						
b	<i>nel caso delle garanzie, l'importo nominale in essere del relativo prestito</i>						
11	Il contributo pubblico fornito agli intermediari finanziari può assumere una delle seguenti forme:						art. 21 par. 9 del GBER
a	<i>investimenti in equity o quasi-equity o dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;</i>						
b	<i>prestiti per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;</i>						
c	<i>garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili.</i>						
12	I meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici tra lo Stato membro (o la sua entità delegata) e gli investitori privati, gli intermediari finanziari o i gestori del fondo sono adeguati e si conformano alle seguenti condizioni:						art. 21 par. 10 del GBER
a	<i>per gli aiuti al finanziamento del rischio diversi dalle garanzie, si privilegia la partecipazione prioritaria agli utili (ripartizione asimmetrica degli utili o incentivi inerenti alla partecipazione agli utili) rispetto alla protezione contro le perdite potenziali (protezione dai rischi);</i>						
b	<i>in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25% dell'investimento per il finanziamento del rischio;</i>						
c	<i>nel caso di aiuti al finanziamento del rischio in forma di garanzie, il tasso di garanzia è limitato all'80% e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate ad un massimo del 25 % del relativo portafoglio garantito?</i>						
c.1	E' stato previsto ed accertato che solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito?						
c.2	E' stato previsto che se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l'intermediario finanziario paga, per la parte della garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al mercato?						
13	Per gli investimenti in equity o quasi-equity o di dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili, è stato utilizzato - a fini di gestione della liquidità - non più del 30% dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato dell'intermediario finanziario?						art. 21 par. 11 del GBER
14	Per le misure di finanziamento del rischio volte a fornire investimenti per il finanziamento del rischio in forma di equity, di quasi-equity o di prestiti a favore delle imprese ammissibili, il contributo pubblico fornito all'intermediario finanziario mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle imprese ammissibili, in modo da conseguire un tasso pari almeno alle seguenti soglie:						art. 21 par. 12 del GBER
a	<i>il 10% del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale sul mercato;</i>						
b	<i>il 40% del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili che operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;</i>						
b.1	<i>è stata prevista la riduzione della partecipazione privata al 20% per gli investimenti: che sono effettuati in zone assistite designate in una carta degli aiuti a finalità regionale, in vigore al momento dell'erogazione dell'investimento (e delle altre previsioni del paragrafo 12), che ricevono sostegno sulla base del piano per la ripresa e la resilienza; o che ricevono sostegno dal Fondo europeo per la difesa ex regolamento (UE) 2021/697 o nel quadro del programma spaziale dell'Unione ex regolamento (UE) 2021/696; o che ricevono sostegno dai Fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) 1303/2013 e del regolamento (UE) 2021/1060?</i>						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
c	<i>il 60% del finanziamento del rischio per investimenti concessi alle imprese ammissibili che necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni, e per investimenti ulteriori in imprese ammissibili dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale.</i>						
c.1	<i>è stata prevista la riduzione della partecipazione privata al 30% per gli investimenti: che sono effettuati in zone assistite designate in una carta degli aiuti a finalità regionale, in vigore al momento dell'erogazione dell'investimento (e delle altre previsioni del paragrafo 12), che ricevono sostegno sulla base del piano per la ripresa e la resilienza; o che ricevono sostegno dal Fondo europeo per la difesa ex regolamento (UE) 2021/697 o nel quadro del programma spaziale dell'Unione ex regolamento (UE) 2021/696; o che ricevono sostegno dai Fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) 1303/2013 e del regolamento (UE) 2021/1060?</i>						
15	Ai fini del conseguimento del tasso aggregato di partecipazione privata, sono stati esclusi i finanziamenti forniti da investitori privati indipendenti che beneficiano di aiuti al finanziamento del rischio in forma di incentivi fiscali (a norma dell'articolo 21 bis)?						art. 21 par. 12 del GBER
16	Se la misura è attuata tramite un intermediario finanziario e destinata a imprese ammissibili nelle diverse fasi di sviluppo, l'intermediario finanziario consegue un tasso di partecipazione privata che rappresenta almeno la media ponderata basata sul volume dei singoli investimenti del relativo portafoglio e che risulta applicando loro i tassi di partecipazione minima previsti al paragrafo 12, a meno che la partecipazione di investitori privati indipendenti richiesta non sia raggiunta a livello delle imprese ammissibili?						art. 21 par. 13 del GBER
17	Gli intermediari finanziari e i gestori del fondo sono selezionati tramite una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione						art. 21 par. 14 del GBER
18	Sono rispettati eventuali altri criteri predefiniti, oggettivamente giustificati dalla natura degli investimenti?						art. 21 par. 14 del GBER
19	La procedura di selezione si basa su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria e soddisfa le seguenti condizioni cumulative:						art. 21 par. 14 del GBER
a	<i>garantisce che gli intermediari finanziari e i gestori del fondo ammissibili siano istituiti conformemente alla normativa applicabile;</i>						
b	<i>non opera discriminazioni tra intermediari finanziari e gestori del fondo sulla base del loro luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro;</i>						
c	<i>mira a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici e decisioni orientate al profitto</i>						
20	Le misure di finanziamento del rischio garantiscono che gli intermediari finanziari che hanno ricevuto il contributo pubblico adottino decisioni orientate al profitto quando forniscono investimenti per il finanziamento del rischio alle imprese ammissibili se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:						art. 21 par. 15 del GBER
a	<i>lo Stato membro o l'entità incaricata dell'attuazione della misura prevedono una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura per il finanziamento del rischio, ivi compresa un'adeguata politica di diversificazione del rischio allo scopo di conseguire redditività economica ed efficienza in termini di dimensioni e di portata territoriale del relativo portafoglio di investimenti;</i>						
b	<i>gli investimenti per il finanziamento del rischio concessi alle imprese ammissibili sono basati su un piano aziendale sostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante la sostenibilità finanziaria;</i>						
c	<i>ciascun investimento in equity e in quasi-equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica.</i>						
21	Gli intermediari finanziari sono gestiti secondo una logica commerciale?						art. 21 par. 16 del GBER
22	Tale condizione risulta soddisfatta se l'intermediario finanziario e/o il gestore del fondo (a seconda del tipo di misura per il finanziamento del rischio) soddisfano le seguenti condizioni cumulative:						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
a	sono tenuti per legge o contratto ad agire conformemente alle migliori prassi e con la diligenza di un gestore professionale che opera in buona fede e ad evitare i conflitti di interesse; se del caso, si applica la vigilanza regolamentare;						
b	la loro remunerazione è conforme alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta quando essi sono selezionati sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria						
c	condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con le loro risorse o ricevendo una remunerazione in base ai risultati, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi dello Stato membro o della sua entità delegata;						
d	definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti;						
e	gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo di investimento, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo, se del caso.						
23	L'intermediario finanziario realizza investimenti per il finanziamento del rischio in imprese ammissibili che, in assenza dell'aiuto, non sarebbero stati eseguiti o che sarebbero stati eseguiti in maniera differente?						art. 21 par. 17 del GBER
24	L'intermediario finanziario è in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che tutti i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, alle imprese ammissibili sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie, premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori?						art. 21 par. 17 del GBER
25	Le misure di finanziamento del rischio forniscono investimenti per il finanziamento del rischio a favore delle PMI che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3 ma soddisfano le seguenti condizioni cumulative:						art. 21 par. 18 del GBER
a	a livello delle PMI, gli aiuti soddisfano le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione o al regolamento (UE) n. 717/2014, a seconda dei casi;						
b	sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al presente articolo, eccetto le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 8, 12 e/o 13;						
c	per le misure di finanziamento del rischio che forniscono investimenti per il finanziamento del rischio ad imprese ammissibili in forma di equity, quasi-equity o prestiti, la misura mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle PMI, in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari ad almeno il 60 % del finanziamento del rischio concesso alle PMI.						
c.1	è stata prevista la riduzione della partecipazione privata al 30 % per gli investimenti: che sono effettuati in zone assistite designate in una carta degli aiuti a finalità regionale, in vigore al momento dell'erogazione dell'investimento per il finanziamento del rischio (e delle altre previsioni del paragrafo 18)?						
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI in forma di incentivi fiscali per gli investitori privati che sono persone fisiche						art. 21bis del GBER
26	Gli aiuti sono concessi al finanziamento del rischio a favore delle PMI in forma di incentivi fiscali agli investitori privati indipendenti che sono persone fisiche che finanziano, direttamente o indirettamente, i rischi delle imprese ammissibili						art. 21bis, par. 1 del GBER
27	Le imprese ammissibili sono quelle che soddisfano i criteri di cui all'articolo 21, paragrafo 3?						art. 21bis, par. 2 del GBER
28	L'investimento per il finanziamento del rischio totale di cui all'articolo 21 e al presente articolo per ciascuna impresa ammissibile non supera l'importo massimo di 16,5 milioni di EUR						art. 21bis, par. 2 del GBER
29	Se l'investitore privato indipendente fornisce il finanziamento del rischio indirettamente tramite un intermediario finanziario, l'investimento ammissibile assume la forma di acquisizione di azioni o partecipazioni nell'intermediario finanziario, il quale a sua volta fornisce investimenti per il finanziamento del rischio alle imprese ammissibili conformemente all'articolo 21, paragrafi da 5 a 8.						art. 21bis, par. 3 del GBER
30	E' stato verificato che i servizi resi dall'intermediario finanziario o dai suoi gestori non beneficiano di incentivi fiscali?						art. 21bis, par. 3 del GBER

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
31	Se l'investitore privato indipendente fornisce finanziamenti del rischio direttamente all'impresa ammissibile, solo l'acquisizione di azioni ordinarie «full-risk» di nuova emissione emesse da un'impresa ammissibile costituisce un investimento ammissibile. <i>(Tali quote sono detenute per almeno tre anni. Il capitale di sostituzione è coperto soltanto alle condizioni di cui all'art. 21, par. 7)</i>						art. 21bis, par. 4 del GBER
32	Se l'investitore privato indipendente fornisce finanziamenti del rischio direttamente all'impresa ammissibile, calcolato come sgravio fiscale massimo cumulativo per tutti gli incentivi fiscali combinati, non supera le seguenti soglie massime:						art. 21bis, par. 5 del GBER
a	<i>il 50 % dell'investimento ammissibile realizzato dall'investitore privato indipendente nelle imprese ammissibili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a);</i>						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
b	il 35 % dell'investimento ammissibile realizzato dall'investitore privato indipendente nelle imprese ammissibili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b);						
c	il 20 % dell'investimento ammissibile realizzato dall'investitore privato indipendente nelle imprese ammissibili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), o di un investimento ulteriore ammissibile in un'impresa ammissibile dopo il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b).						
33	Sono state applicate le maggiorazioni per gli investimenti fino al 65% nei casi di cui alla lettera a), fino al 50% nei casi di cui alla lettera b) e fino al 35% nei casi di cui alla lettera c) per gli investimenti effettuati in zone assistite designate in una carta degli aiuti a finalità regionale, in vigore al momento dell'erogazione dell'investimento per il finanziamento del rischio e delle ulteriori previsioni elencati al paragrafo 5?						art. 21bis, par. 5 del GBER
34	Se l'investitore privato indipendente fornisce il finanziamento del rischio indirettamente tramite un intermediario finanziario lo sgravio fiscale, calcolato come sgravio fiscale massimo cumulativo per tutti gli incentivi fiscali combinati, è pari al massimo al 30% dell'investimento ammissibile effettuato dall'investitore privato indipendente in un'impresa ammissibile?						art. 21bis, par. 6 del GBER
35	Sono state innalzate le soglie dello sgravio fiscale fino al 50% per gli investimenti effettuati alle condizioni previste dal paragrafo 6?						art. 21bis, par. 6 del GBER
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti alle imprese in fase di avviamento						art. 22 del GBER
36	L'impresa beneficiaria soddisfa le seguenti condizioni?						art. 22, par. 2 del GBER

*Checklist per le verifiche documentari e il controllo
relative ad aiuti di Stato*

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
FASE 2							
Sezione 6.4 - Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Capo III, sezione 4, del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.)							
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti a progetti di ricerca e sviluppo						art. 25 del GBER
1	L'operazione consiste in un aiuto a progetti di ricerca e sviluppo inclusi i progetti che hanno ricevuto una certificazione di qualità "Seal of Excellence" entro lo strumento delle PMI del programma Orizzonte 2020 o Orizzonte Europa?						art. 25 par. 1 del GBER
2	La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo è integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca?						art. 25 par. 2 del GBER
a	ricerca fondamentale;						
b	ricerca industriale;						
c	sviluppo sperimentale;						
d	studi di fattibilità.						
3	I costi sostenuti per i progetti di ricerca e sviluppo sono chiaramente imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo?						art. 25 par.3 del GBER
4	I costi sostenuti per i progetti di ricerca e sviluppo rientrano in una o più delle seguenti categorie?						art. 25 par. 3 del GBER
a	spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;						
b	costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;						
c	costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;						per i terreni si vedano le limitazioni di cui all'art.64 lettera b) del RDC
d	costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;						
e	spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.						
f	studi di fattibilità (che corrispondono ai costi dello studio)						art. 25 par.4 del GBER
5	L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario è contenuta nei seguenti limiti?						art. 25 par.5 del GBER
a	il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;						
b	il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;						
c	il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;						
d	il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.						
6	Nel caso degli studi di fattibilità sono state applicate le maggiorazioni di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese?						art. 25 par. 7 del GBER
7	In caso di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, se l'intensità di aiuto applicata risulta più elevata di quella prevista ai punti precedenti della presente sezione, tale intensità di aiuto è contenuta nel limite dell'80% dei costi ammissibili ed è stata aumentata nel rispetto delle seguenti previsioni?						art. 25 par. 6 del GBER

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
a	di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;						
b	di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:						
	i) il progetto:						
	— prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili, o						
	— prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;						
	ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.						
	iii) il beneficiario si impegna a mettere tempestivamente a disposizione licenze per i risultati della ricerca di progetti di ricerca e sviluppo sovvenzionati che sono protette da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria, affinché le parti interessate del SEE possano farne uso;						
c	iv) il progetto di ricerca e sviluppo è realizzato in una regione assistita che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato;						
	di 5 punti percentuali se il progetto di ricerca e sviluppo è realizzato in una regione assistita che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;						
d	di 25 punti percentuali se il progetto di ricerca e sviluppo;						
	i) è stato selezionato da uno Stato membro a seguito di una procedura aperta per partecipare ad un progetto elaborato congiuntamente da almeno tre Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE; e						
	ii) prevede una collaborazione effettiva tra imprese di almeno due Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE se il beneficiario è una PMI, o di almeno tre Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE se il beneficiario è una grande impresa; e						
	iii) se risulta soddisfatta almeno una delle due condizioni seguenti: — i risultati del progetto di ricerca e sviluppo sono ampiamente diffusi in almeno tre Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito; o — il beneficiario si impegna a mettere tempestivamente a disposizione licenze per i risultati della ricerca di progetti di ricerca e sviluppo sovvenzionati che sono protette da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria, affinché le parti interessate del SEE possano farne uso.						
8	Si è tenuto conto del fatto che le lettere b), c) e d) non possono essere combinate tra loro?						art. 25 par. 6 del GBER
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti a favori di progetti insigniti del Marchio di Eccellenza che ne attesta la qualità (Seal of Excellence)						art. 25 bis del GBER
9	Il progetto di ricerca e sviluppo e/o lo studio di fattibilità è insignito del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro di Horizon 2020 o Horizon Europe?						
10	Le attività ammissibili sono quelle previste dai programmi Horizon 2020/Horizon Europe e in ogni caso non vanno oltre lo sviluppo sperimentale?						
11	L'importo complessivo non supera 2,5 milioni di euro per PMI e per progetto o studio di fattibilità?						
12	Il finanziamento pubblico totale previsto per ciascun progetto di ricerca e sviluppo o per ciascun studio di fattibilità non supera il tasso di finanziamento stabilito per tale progetto di ricerca e sviluppo o studio di fattibilità nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa?						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e nell'ambito della«verifica concettuale»(proof of concept) del CER						art. 25 ter del GBER
13	Le azioni Marie Skłodowska-Curie e nell'ambito della«verifica concettuale»(proof of concept) sono insignite del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro di Orizzonte 2020 o Orizzonte Europa?						
14	Le attività ammissibili sono quelle previste dai programmi Orizzonte 2020 o Orizzonte Europa?						
15	Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili dell'azione sovvenzionata sono quelli definiti ammissibili nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.						
16	Il finanziamento pubblico totale previsto per ciascuna azione sovvenzionata non supera il livello massimo di sostegno previsto dal programma Orizzonte 2020 o dal programma Orizzonte Europa.						
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti contenuti in progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati (cofinanziati da più stati membri)						Art. 25 quater del GBER
17	I progetti sono attuati da almeno tre stati membri o, in alternativa, da due Stati membri e da almeno un paese associato?						Art. 25 quater del GBER
18	Sono stati valutati nell'ambito dei programmi Orizzonte 2020/Orizzonte Europa da valutatori indipendenti a seguito di inviti a manifestare interessi transnazionali?						Art. 25 quater del GBER
19	Sono state rispettate le seguenti previsioni?						Art. 25 quater del GBER
a	<i>Le attività ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo sovvenzionato o dello studio di fattibilità sono quelle definite ammissibili nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, escluse le attività che vanno oltre le attività di sviluppo sperimentale.</i>						
b	<i>Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili sono quelli definiti ammissibili conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.</i>						
c	<i>Il finanziamento pubblico totale concesso non supera il tasso di finanziamento stabilito per il progetto di ricerca e sviluppo o per lo studio di fattibilità in seguito alla selezione, al posizionamento in graduatoria e alla valutazione ai sensi delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.</i>						
d	<i>Il finanziamento previsto dal programma Orizzonte 2020 o dal programma Orizzonte Europa copre almeno il 30% dei costi ammissibili totali di un'azione di ricerca e innovazione o di un'azione di innovazione quale definita nell'ambito del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.</i>						
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti a favore delle azioni di Teaming						Art. 25 quinquies del GBER
19	L'operazione è partecipata da almeno due Stati membri?						
20	L'operazione è stata selezionata da esperti indipendenti a seguito di inviti a manifestare interesse transnazionali, conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 e/o Orizzonte Europa?						
21	Sono rispettate le seguenti condizioni previste:						Art. 25 quinquies del GBER
a	<i>Le attività ammissibili dell'azione di Teaming cofinanziata sono quelle definite ammissibili nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa?</i>						
	<i>i) Sono escluse le attività che vanno al di là delle attività di sviluppo sperimentale?</i>						
b	<i>Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili sono quelli definiti ammissibili conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa?</i>						
	<i>i) Sono previsti, in quanto ammissibili, i costi di investimento in attivi materiali e immateriali connessi al progetto?</i>						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
	ii) per gli investimenti in attivi materiali e immateriali connessi al progetto, l'aiuto è pari o inferiore al 70 % dei costi di investimento?						
c	Il finanziamento pubblico totale concesso non supera il tasso di finanziamento stabilito per le azioni di Teaming in seguito alla selezione, al posizionamento in graduatoria e alla valutazione conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa?						
d	Per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture nell'ambito di azioni di Teaming, si applicano le seguenti condizioni supplementari:						
	i) se l'infrastruttura svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili?						
	ii) il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato?						
	iii) l'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio?						
	iv) per le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento dell'infrastruttura, le condizioni di accesso preferenziale sono proporzionali al contributo dell'impresa ai costi di investimento?						
	v) Tali condizioni sono rese pubbliche?						
	vi) se l'infrastruttura riceve finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l'intensità di aiuto applicabile non venga superata in conseguenza di un aumento della proporzione di attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data di concessione degli aiuti.						
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca						art. 26 del GBER
22	Se un'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono stati contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili?						art. 26 par. 2 del GBER
23	Il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato?						art. 26 par. 3 del GBER
24	L'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio?						art. 26 par. 4 del GBER
25	Le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento dell'infrastruttura godono di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli?						art. 26 par. 4 del GBER
26	Tale accesso è proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento?						art. 26 par. 4 del GBER
27	Tali condizioni sono state rese pubbliche?						art. 26 par. 4 del GBER
28	I costi sostenuti corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali?						
29	L'intensità di aiuto concessa è contenuta nel limite del 50% dei costi ammissibili?						
30	L'infrastruttura è sostenuta con i finanziamenti pubblici di almeno due Stati membri?						art. 26 par. 6 del GBER
31	L'infrastruttura di ricerca è stata selezionata e valutata a livello dell'Unione?						
32	In caso di risposta affermativa, ad una o a entrambe le domande precedenti, l'intensità di aiuto è stata aumentata fino al 60%?						
33	Se un'infrastruttura di ricerca ha ricevuto finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, l'AdG ha istituito un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l'intensità di aiuto applicabile non venga superata in conseguenza di un aumento della proporzione di attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data di concessione degli aiuti?						
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione						art. 26 bis del GBER
34	Gli aiuti sono relativi alla costruzione o all'ammodernamento di infrastrutture di prova e di sperimentazione?						
35	Il prezzo applicato per la gestione o l'utilizzo dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato?						art. 26 bis del GBER

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
36	In assenza di un prezzo di mercato, il prezzo di mercato applicato per la gestione o l'utilizzo dell'infrastruttura ne riflette i relativi costi, maggiorati di un margine ragionevole?						
37	L'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio?						
38	Le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli?						
39	Tale accesso è proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento?						
40	Tali condizioni sono rese pubbliche?						
41	I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali?						art. 26 bis par. 4 del GBER
42	L'intensità di aiuto è pari o inferiore al 25 % dei costi ammissibili?						art. 26 bis par. 5 del GBER
43	E' stata aumentata l'intensità di aiuto per le piccole imprese nei limiti di 20 punti percentuali fino ad una intensità massima del 60%?						art. 26 bis par. 6 del GBER
44	E' stata aumentata l'intensità di aiuto per le medie imprese nei limiti di 10 punti percentuali fino ad una intensità massima del 50%?						art. 26 bis par. 6 del GBER
45	E' stata aumentata l'intensità di aiuto per le grandi imprese fino ad una intensità massima del 40%?						art. 26 bis par. 6 del GBER
46	Nel rispetto dei limiti di intensità massima di aiuto per le piccole, medie e grandi imprese di cui ai precedenti punti, sono stati previsti ulteriori 10 punti percentuali per le infrastrutture transfrontaliere di prova e sperimentazione per le quali almeno due Stati membri mettono a disposizione finanziamenti pubblici o per infrastrutture di prova e di sperimentazione valutate e selezionate a livello dell'Unione?						art. 26 bis par. 6 del GBER
47	Nel rispetto dei limiti di intensità massima di aiuto per le piccole, medie e grandi imprese di cui ai precedenti punti, sono stati previsti ulteriori 5 punti percentuali per le infrastrutture di prova e di sperimentazione di cui almeno l'80% della capacità annua è assegnato alle PMI?						art. 26 bis par. 6 del GBER
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti ai poli di innovazione						art. 27 del GBER
48	Gli aiuti agli investimenti sono stati concessi esclusivamente al proprietario del polo di innovazione?						art. 27 par.2 del GBER
49	Gli aiuti al funzionamento sono stati concessi al proprietario in quanto soggetto gestore?						art. 27 par.2 del GBER
50	Gli aiuti al funzionamento sono stati concessi ad un soggetto gestore in quanto diverso dal proprietario?						art. 27 par.2 del GBER
51	L'operatore (proprietario gestore o altro soggetto gestore) è dotato di personalità giuridica?						art. 27 par.2 del GBER
52	Le imprese aderenti al polo tengono una contabilità separata per i costi e le entrate di ciascuna attività (proprietà, gestione e uso del polo) conformemente ai principi contabili applicabili?						art. 27 par.2 del GBER
53	L'accesso a locali, impianti e attività del polo è stato aperto a più utenti ed è stato concesso in modo trasparente e non discriminatorio?						art. 27 par.3 del GBER
54	Le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento del polo di innovazione godono di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli?						art. 27 par.3 del GBER
55	Tale accesso preferenziale è proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento?						art. 27 par.3 del GBER
56	Le condizioni per l'accesso preferenziale sono state rese pubbliche?						art. 27 par.3 del GBER
57	I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi?						art. 27 par.4 del GBER
58	In caso di creazione o ammodernamento dei poli di innovazione, i costi sostenuti corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali?						art. 27 par.5 del GBER
59	L'intensità degli aiuti agli investimenti a favore dei poli di innovazione è contenuta nel 50% dei costi ammissibili?						art. 27 par.6 del GBER

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
60	Per i poli di innovazione situati in zone assistite, l'intensità di aiuto è stata aumentata di 15 punti percentuali per quelli situati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato e di 5 punti percentuali per quelli situati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato?						art. 27 par.6 del GBER
61	Per la gestione dei poli di innovazione sono stati concessi aiuti al funzionamento di durata non superiore a dieci anni?						art. 27 par.7 del GBER
62	I costi sostenuti per il funzionamento dei poli di innovazione sono costituiti dalle spese di personale e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti:						art. 27 par.8 del GBER
a	<i>l'animazione del polo al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese;</i>						
b	<i>l'attività di marketing del polo volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad aumentare la visibilità del polo;</i>						
c	<i>la gestione delle infrastrutture del polo; l'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.</i>						
63	L'intensità di aiuto degli aiuti al funzionamento è contenuta nel limite del 50% del totale dei costi ammissibili durante il periodo in cui sono concessi gli aiuti?						art. 27 par.9 del GBER
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti all'innovazione a favore delle PMI						art. 28 del GBER
64	I costi sostenuti rientrano nelle seguenti categorie?						art. 28 par. 2 del GBER
a	<i>i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;</i>						
b	<i>i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;</i>						
c	<i>i costi dei servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione.</i>						
65	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del 50% dei costi ammissibili?						art. 28 par. 3 del GBER
66	Nel caso particolare degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, se l'intensità di aiuto è stata aumentata, tale aumento è fino ad un max del 100% dei costi ammissibili?						art. 28 par.4 del GBER
67	Tale aumento è avvenuto nel rispetto della condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 220.000 Euro per beneficiario su un periodo di tre anni?						art. 28 par.4 del GBER
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione						art. 29 del GBER
68	In caso di aiuti alle grandi imprese; :						art. 29 par. 2 del GBER
a	<i>- tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e</i>						
b	<i>- le PMI coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili?</i>						
69	I costi sono stati sostenuti nell'ambito di una delle seguenti categorie?						art. 29 par. 3 del GBER
a	<i>le spese di personale;</i>						
b	<i>i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;</i>						
c	<i>i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;</i>						
d	<i>le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.</i>						
70	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del 15% dei costi ammissibili per le grandi imprese e il 50% dei costi ammissibili per le PMI?						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura						art. 30 del GBER
71	Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese di un particolare settore o sottosettore interessato?						art. 30 par. 2 del GBER
72	Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, sono state pubblicate su Internet, le seguenti informazioni?						art. 30 par. 3 del GBER
a	<i>la conferma dell'attuazione del progetto;</i>						
b	<i>gli obiettivi del progetto;</i>						
c	<i>la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo del sito web su cui sono pubblicati;</i>						
d	<i>un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel particolare settore o sottosettore interessato.</i>						
73	I risultati del progetto sovvenzionato sono stati messi a disposizione su Internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo (a seconda di cosa avvenga prima)?						
74	E' previsto che tali risultati restino a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fine del progetto sovvenzionato?						
75	Gli aiuti sono stati concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza senza che vi sia alcuna concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura?						art. 30 par.5 del GBER
76	I costi sostenuti rientrano nelle seguenti categorie (elencate all'art. 25 par. 3 del GBER)?						art. 30 par.6 del GBER
a	<i>spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;</i>						
b	<i>costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;</i>						
c	<i>costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;</i>						per i terreni si vedano le limitazioni di cui all'art.64 lettera b) del RDC
d	<i>costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;</i>						
e	<i>spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.</i>						
77	L'intensità di aiuto rientra nel massimale del 100% dei costi ammissibili?						art. 30 par.7 del GBER
Altre osservazioni:							
Per passare alla FASE 3, seguire questo link							
Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link							

Checklist per le verifiche documentali e il controllo

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi			
		Positivo	Negativo	n.a.						
FASE 2										
Sezione 6.5 - Aiuti alla formazione (Capo III, sezione 5, art. 31 del Reg. (UE) n. 651/2014)										
1	L'aiuto è concesso per le attività formative organizzate dalle imprese differenti da quelle necessarie al fine di adeguarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia?					Gli aiuti per la formazione non possono essere concessi per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione	art. 31 par. 2 del GBER			
2	I costi sostenuti rientrano in una delle seguenti categorie?						art. 31 par. 3 del GBER			
a	le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;									
b	i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;									
c	i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;									
d	le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.									
3	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del 50% dei costi ammissibili?						art. 31 par.4 del GBER			
4	In caso di applicazione delle maggiorazioni, l'intensità di aiuto è stata aumentata fino ad un massimo del 70% dei costi ammissibili, come segue?									
a	di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;									
b	di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.									
5	In presenza di un aiuto concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità di aiuto è stata concessa nel limite massimo del 100% dei costi ammissibili?						art. 31 par.5 del GBER			
6	In presenza di un aiuto concesso nel settore dei trasporti marittimi, sono soddisfatte le seguenti condizioni obbligatorie?						art. 31 par.5 del GBER			
a	i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;									
b	la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.									
Altre osservazioni:										
Per passare alla FASE 3, seguire questo link										
Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link										

*Checklist per le verifiche documentarie e il controllo
relative ad aiuti di Stato*

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
FASE x							
Sezione 6.6 - Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità (Capo III, sezione 6, del Reg. (UE) n. 651/2014)							
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti aiuto all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali						art. 32 del GBER
1	I costi sostenuti corrispondono ai costi salariali corrisposti durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato?						art. 32 par. 2 del GBER
2	Nel caso in cui il lavoratore interessato sia un lavoratore molto svantaggiato, i costi sostenuti corrispondono ai costi salariali corrisposti su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione?						art. 32 par. 2 del GBER
3	Vi è strato un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti?						art. 32 par.3 del GBER
4	In caso contrario, il posto o i posti occupati sono stati resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale?						art. 32 par.3 del GBER
5	Ai lavoratori svantaggiati è stata garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro (fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa)?						art. 32 par.4 del GBER
6	Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o di 24 mesi nel caso di un lavoratore molto svantaggiato, l'aiuto è stato proporzionalmente ridotto di conseguenza?						art. 32 par.5 del GBER
7	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del 50% dei costi ammissibili?						art. 32 par.6 del GBER
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali						art. 33 del GBER
8	I costi sostenuti corrispondono ai costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è stato impiegato?						art. 33 par. 2 del GBER
9	Vi è stato un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti?						art. 33 par. 3 del GBER
10	In caso contrario, il posto o i posti occupati sono stati resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale?						art. 33 par. 3 del GBER
11	Ai lavoratori con disabilità è stata garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro che sono giuridicamente vincolanti per l'impresa (fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa)?						art. 33 par. 4 del GBER
12	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del 75% dei costi ammissibili?						art. 33 par. 5 del GBER
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità						art. 34 del GBER
13	I costi sostenuti rientrano in una delle seguenti categorie?						art. 34 par. 2 del GBER
a	i costi per l'adeguamento dei locali;						
b	i costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità;						
c	i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature o all'acquisto e alla validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità;						
d	i costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
e	<i>i costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione;</i>						
f	<i>nei casi in cui il beneficiario è un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ammodernamento delle unità di produzione dell'impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori con disabilità.</i>						
14	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite massimo del 100% dei costi ammissibili?						art. 34 par. 3 del GBER
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati						art. 35 del GBER
15	I costi sostenuti rientrano in una delle seguenti categorie?						art. 35 par. 2 del GBER
a	<i>costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori svantaggiati durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato o su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore molto svantaggiato;</i>						
b	<i>costi di formazione del personale per assistere i lavoratori svantaggiati.</i>						
16	L'assistenza fornita consiste di misure volte a sostenere l'autonomia del lavoratore svantaggiato e il suo adattamento all'ambiente di lavoro, ad assisterlo nelle pratiche di assistenza sociale e amministrative, ad agevolare la comunicazione con il datore di lavoro e la gestione dei conflitti?						art. 35 par.3 del GBER
17	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del 50% dei costi ammissibili?						art. 35 par.4 del GBER
Altre osservazioni:							
Per passare alla FASE 3, seguire questo link							
Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link							

Checklist per le verifiche documentari e il controllo
relativo ad aiuti di Stato

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
FASE 2							
Sezione 6.7 - Aiuti per la tutela dell'ambiente (Capo III, sezione 7, del Reg. (UE) n. 651/2014)							
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la decarbonizzazione						art. 36 del GBER e ss.mm.ii.
1	E' stato verificato che gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente non sono stati concessi agli investimenti in attrezzature, macchinari e impianti di produzione industriale che utilizzano combustibili fossili, compresi quelli che utilizzano gas naturale?						art. 36 , par. 1bis del GBER
2	Nel caso di impianti preesistenti che utilizzano combustibili fossili e/o gas naturale, gli investimenti per la tutela dell'ambiente sono stati concessi per l'installazione di componenti aggiuntive che migliorano il livello di tutela ambientale delle attrezzature, dei macchinari e degli impianti di produzione industriale esistenti?						art. 36 , par. 1bis del GBER
3	Nel caso di impianti preesistenti che utilizzano combustibili fossili e/o gas naturale, è stato accertato che l'investimento in componenti aggiuntive che migliorano il livello di tutela ambientale non comporta né un aumento della capacità produttiva né un aumento del consumo di combustibili fossili?						art. 36 , par. 1bis del GBER
4	Gli aiuti per la tutela dell'ambiente sono concessi agli investimenti in attrezzature e macchinari che utilizzano idrogeno e alle infrastrutture di trasporto dell'idrogeno, nella misura in cui l'idrogeno utilizzato o trasportato è idrogeno rinnovabile?						art. 36 , par. 1ter del GBER
5	Gli aiuti per la tutela dell'ambiente sono concessi agli investimenti in attrezzature e macchinari che utilizzano combustibili derivati dall'idrogeno il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono stati prodotti conformemente alle metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto nella direttiva (UE) 2018/2001 e nei suoi atti delegati o di esecuzione?						art. 36 , par. 1ter del GBER
6	Gli aiuti per la tutela dell'ambiente sono concessi agli investimenti in impianti, attrezzature e macchinari che producono o utilizzano idrogeno elettrolitico che non è idrogeno rinnovabile, e alle infrastrutture energetiche dedicate per il trasporto dello stesso?					Per la definizione di <<infrastruttura energetica>> si veda l'articolo 2, punto 130 del GBER	art. 36 , par. 1ter del GBER
7	E' rispettata la condizione che l'idrogeno elettrolitico prodotto, utilizzato o trasportato permette di ottenere una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita di almeno il 70 % rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ?						art. 36 , par. 1ter del GBER
8	E' stato prodotto un impegno nei confronti dello Stato membro che attesti e confermi le condizioni di ammissibilità per tutta la durata dell'investimento?						art. 36 , par. 1ter del GBER
9	Gli investimenti soddisfano una delle seguenti condizioni?						art. 36 , par. 2 del GBER
a	consente l'attuazione di un progetto che comporta un aumento della tutela ambientale delle attività del beneficiario oltre le norme in vigore dell'Unione, a prescindere dalla presenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose di quelle dell'Unione					Per i progetti che riguardano o comprendono infrastrutture dedicate di cui all'articolo 2, punto 130), ultima frase, per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, il calore di scarto o il CO2 o che includono una connessione a infrastrutture energetiche per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, il calore di scarto o il CO2, l'aumento della tutela ambientale può anche derivare dalle attività di un altro soggetto coinvolto nella catena dell'infrastruttura	
b	consente l'attuazione di un progetto che comporta un aumento della tutela ambientale delle attività del beneficiario in mancanza di norme dell'Unione					Per i progetti che riguardano o comprendono infrastrutture dedicate di cui all'articolo 2, punto 130), ultima frase, per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, il calore di scarto o il CO2 o che includono una connessione a infrastrutture energetiche per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, il calore di scarto o il CO2, l'aumento della tutela ambientale può anche derivare dalle attività di un altro soggetto coinvolto nella catena dell'infrastruttura	
c	consente l'attuazione di un progetto che comporta un aumento della tutela ambientale delle attività del beneficiario per conformarsi alle norme dell'Unione adottate ma non ancora in vigore					Per i progetti che riguardano o comprendono infrastrutture dedicate di cui all'articolo 2, punto 130), ultima frase, per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, il calore di scarto o il CO2 o che includono una connessione a infrastrutture energetiche per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, il calore di scarto o il CO2, l'aumento della tutela ambientale può anche derivare dalle attività di un altro soggetto coinvolto nella catena dell'infrastruttura	
10	Gli investimenti nella cattura e nel trasporto di CO2 soddisfano le seguenti condizioni cumulative:						art. 36 , par. 2bis del GBER
a	la cattura e/o il trasporto di CO2, compresi i singoli elementi della catena CCS o CCU, sono integrati in una catena CCS e/o CCU completa						
b	il valore attuale netto («VAN») del progetto di investimento nel corso della sua durata è negativo					Ai fini del calcolo del VAN del progetto, si tiene conto dei costi evitati delle emissioni di CO2	
c	i costi ammissibili corrispondono esclusivamente ai costi di investimento supplementari derivanti dalla cattura di CO2 da un impianto (impianto industriale o centrale elettrica) che emette CO2 o direttamente dall'aria ambiente, nonché dallo stoccaggio intermedio e dal trasporto delle emissioni di CO2 catturate						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
11	Nel caso di investimenti finalizzati a ridurre o evitare le emissioni dirette, è stato verificato che gli aiuti non sostengono interventi che si limitano a trasferire le emissioni in questione da un settore all'altro ma fanno effettivamente in modo che esse risultino complessivamente ridotte?						art. 36 , par. 2ter del GBER
12	Gli aiuti non sono concessi agli investimenti effettuati per permettere semplicemente alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione in vigore						art. 36 , par. 3 del GBER
13	Nel caso di aiuti che permettono alle imprese di conformarsi a norme dell'Unione che sono state adottate ma che non sono ancora in vigore, l'investimento per il quale sono concessi gli aiuti è stato attuato e portato a termine almeno 18 mesi prima della data di entrata in vigore della norma in questione?						art. 36 , par. 3 del GBER
14	I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti dell'investimento determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza dell'aiuto?					Verificare le condizioni dello scenario controfattuale riportate al paragrafo 4 dell'art. 36 del GBER	art. 36 , par. 4 del GBER
15	Sono stati esclusi i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente?						art. 36 , par. 4 del GBER
16	Nel caso di un investimento che consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un investimento controfattuale meno rispettoso dell'ambiente, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento?						art. 36 , par. 4 del GBER
17	Nel caso di aiuti per un investimento che consiste nella costruzione di infrastrutture dedicate ultima frase, per l'idrogeno, il calore di scarto o il CO2 e che sono necessarie per consentire l'aumento del livello di tutela ambientale, i costi ammessi corrispondono al totale dei costi di investimento?						art. 36 , par. 4 del GBER
18	Nel caso di aiuti per un investimento che consiste nella costruzione di infrastrutture dedicate ultima frase, per l'idrogeno, il calore di scarto o il CO2 e che sono necessarie per consentire l'aumento del livello di tutela ambientale, sono stati esclusi i costi per la costruzione o l'ammodernamento degli impianti di stoccaggio, ad eccezione degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno rinnovabile e dell'idrogeno?						art. 36 , par. 4 del GBER
19	L'intensità di aiuto è pari o inferiore al 40% dei costi ammissibili?						art. 36 , par. 5 del GBER
20	Nel caso di investimenti (con esclusione di quelli che si basano sulla biomassa) che comportano una riduzione del 100 % delle emissioni dirette di gas a effetto serra, l'intensità di aiuto è pari o inferiore al 50% dei costi ammissibili?						art. 36 , par. 5 del GBER
21	Nel caso di investimenti riguardanti CCS e/o CCU, l'intensità di aiuto è pari o inferiore al 30 % dei costi ammissibili?						art. 36 , par. 6 del GBER
22	Nel caso di maggiorazioni delle intensità di aiuto riconoscibili ai sensi del regime, sono stati rispettati i limiti del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese?						art. 36 , par. 7 del GBER
23	Nel caso di maggiorazioni delle intensità di aiuto riconoscibili ai sensi del regime, sono stati rispettati i limiti di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato?						art. 36 , par. 8 del GBER
24	Nel caso di maggiorazione dell'intensità di aiuto fino al 100% dei costi di investimento concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva, sono state rispettate le seguenti condizioni?						art. 36 , par. 9 del GBER
a	<i>la concessione degli aiuti si basa su criteri di ammissibilità e selezione oggettivi, chiari, trasparenti e non discriminatori, definiti ex ante e pubblicati almeno sei settimane prima del termine ultimo per la presentazione delle domande, al fine di garantire una concorrenza effettiva;</i>						
b	<i>durante l'attuazione di un regime, nel caso di una procedura di gara in cui vengono concessi aiuti a tutti i partecipanti, la struttura della procedura viene rettificata al fine di ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive, ad esempio riducendo la dotazione di bilancio o il volume;</i>						
c	<i>gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara) non sono ammessi;</i>						
d	<i>almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte e, in ultima analisi, per assegnare gli aiuti nella procedura di gara competitiva è definito in termini di aiuti in relazione al contributo del progetto agli obiettivi ambientali della misura, ad esempio in termini di aiuti richiesti per unità di tutela ambientale da conseguire.</i>						
25	In alternativa alle procedure precedenti (paragrafi da 4 a 9), l'importo dell'aiuto è pari o inferiore alla differenza tra i costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela ambientale e il risultato operativo dell'investimento?						art. 36 , par. 10 del GBER
26	In tal caso, il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, e verificato ex post o mediante un meccanismo di recupero?						art. 36 , par. 10 del GBER
27	In alternativa alle procedure precedenti (paragrafi da 4 a 10), i costi ammissibili sono stati determinati senza lo scenario controfattuale e in assenza di una procedura di gara competitiva?						art. 36 , par. 11 del GBER
28	In tal caso, i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela ambientale e le intensità di aiuto e le maggiorazioni applicabili sono state ridotte del 50 %?						art. 36 , par. 11 del GBER
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti agli investimenti in infrastrutture di ricarica o di rifornimento						art. 36bis del GBER
29	Gli aiuti agli investimenti sono concessi unicamente per le infrastrutture di ricarica o rifornimento che forniscono elettricità o idrogeno ai veicoli, alle attrezzature mobili di terminal o alle attrezzature mobili di assistenza a terra?						art. 36bis, par. 2 del GBER
30	E' stato verificato che gli aiuti agli investimenti non sono relativi alle infrastrutture di ricarica e rifornimento nei porti?						art. 36bis, par. 2 del GBER

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
31	Per le infrastrutture di rifornimento sovvenzionate che forniscono idrogeno, lo Stato membro ha ottenuto dal beneficiario l'impegno che, al più tardi entro il 31 dicembre 2035, l'infrastruttura di rifornimento fornirà esclusivamente idrogeno rinnovabile?						art. 36bis, par. 2 del GBER
32	I costi ammissibili corrispondono ai costi di costruzione, installazione, ammodernamento o ampliamento dell'infrastruttura di ricarica o di rifornimento?						art. 36bis, par. 3 del GBER

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
33	Nel caso di aiuti agli investimenti per la produzione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno innovabile e aiuti agli investimento per le unità di stoccaggio dell'energia elettrica o dell'idrogeno rinnovabili, è stato accertato che la capacità di produzione nominale dell'impianto di produzione in loco non supera la produzione nominale massima o la capacità di rifornimento dell'infrastruttura di ricarica o rifornimento cui è collegata?						art. 36bis, par. 3 del GBER
34	Gli aiuti sono stati concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva che soddisfa tutte le seguenti condizioni?						art. 36bis, par. 4 del GBER
a	<i>la concessione degli aiuti si basa su criteri di ammissibilità e selezione oggettivi, chiari, trasparenti e non discriminatori, definiti ex ante e pubblicati almeno sei settimane prima del termine ultimo per la presentazione delle domande, al fine di garantire una concorrenza effettiva;</i>						
b	<i>durante l'attuazione di un regime, nel caso di una procedura di gara in cui vengono concessi aiuti a tutti i partecipanti, la struttura della procedura viene rettificata al fine di ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive, ad esempio riducendo la dotazione di bilancio o il volume;</i>						
c	<i>c) gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara) non sono ammessi;</i>						
d	<i>almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte e, in ultima analisi, per assegnare gli aiuti nella procedura di gara competitiva è definito in termini di aiuti in relazione al contributo del progetto agli obiettivi ambientali della misura, ad esempio in termini di aiuti richiesti per punto di ricarica o di rifornimento.</i>						
35	Se l'aiuto è concesso nel quadro di una procedura di gara competitiva l'intensità di aiuto è pari al massimo al 100 % dei costi ammissibili?						art. 36bis, par. 5 del GBER
36	Se l'aiuto è stato concesso in assenza di una gara competitiva ma all'interno di un regime di auti, l'intensità di aiuto è pari o inferiore al 20 % dei costi ammissibili?						art. 36bis, par. 6 del GBER
37	Nel caso di maggiorazioni delle intensità di aiuto riconoscibili ai sensi del regime, sono stati rispettati i limiti di 20 punti percentuali per le medie imprese e di 30 punti percentuali per le piccole imprese ?						art. 36bis, par. 6 del GBER
38	Nel caso di maggiorazioni delle intensità di aiuto riconoscibili ai sensi del regime, sono stati rispettati i limiti di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata e in vigore al momento della concessione dell'aiuto in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato o di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata e in vigore al momento della concessione dell'aiuto in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato?						art. 36bis, par. 6 del GBER
39	E' stato rispettato il limite massimo del 40% della dotazione complessiva del regime per aiuti concessi ad una stessa impresa?						art. 36bis, par. 7 del GBER
40	Qualora alle infrastrutture di ricarica o rifornimento possono accedere utenti diversi dal beneficiario o dai beneficiari degli aiuti, gli aiuti sono stati concessi esclusivamente per la costruzione, l'installazione, l'ammodernamento o l'ampliamento di infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico?						art. 36bis, par. 8 del GBER
41	In tal caso è garantito un accesso non discriminatorio agli utenti, anche in relazione alle tariffe, ai metodi di autenticazione e di pagamento e ad altri termini e condizioni d'uso?						art. 36bis, par. 8 del GBER
42	E' stato verificato che i canoni applicati agli utenti diversi dal beneficiario o dai beneficiari degli aiuti per l'utilizzo delle infrastrutture di ricarica o di rifornimento corrispondono ai prezzi di mercato?						art. 36bis, par. 8 del GBER
43	Nel caso in cui siano presenti gestori di infrastrutture di ricarica o di rifornimento che offrono o consentono pagamenti sulla base di contratti per l'utilizzo della loro infrastruttura, è verificato che questi non attuano discriminazioni tra i fornitori di servizi di mobilità, ad esempio applicando condizioni di accesso preferenziale o differenziazioni di prezzo senza una giustificazione oggettiva?						art. 36bis, par. 9 del GBER

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
44	Il regime di aiuti è stato introdotto a seguito di una consultazione pubblica aperta ex ante o uno studio di mercato indipendente che giustifichino la necessità degli aiuti agli investimenti in infrastrutture di ricarica o di rifornimento della stessa categoria accessibili al pubblico (ad esempio, per le infrastrutture di ricarica: potenza normale o elevata), che non risalgono a più di un anno prima del momento dell'entrata in vigore della misura di aiuto?					L'obbligo di condurre una consultazione pubblica aperta ex ante o uno studio di mercato indipendente di cui al primo comma non si applica agli aiuti per la costruzione, l'installazione, l'ammodernamento o l'ampliamento di infrastrutture di ricarica o di rifornimento non accessibili al pubblico.	art. 36bis, par. 10 del GBER
45	Eventuali concessioni, o altri atti di incarico, a favore di soggetti terzi per la gestione dell'infrastruttura di ricarica o di rifornimento che beneficia di aiuti sono state assegnate in maniera concorrenziale, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.?						art. 36bis, par. 12 del GBER
46	Qualora gli aiuti siano stati concessi per la realizzazione di una nuova infrastruttura di ricarica che consente il trasferimento di energia elettrica con una potenza fino a 22 kW, è stato accertato che l'infrastruttura è in grado di sostenere funzionalità di ricarica intelligenti?						art. 36bis, par. 13 del GBER
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti agli investimenti per l'acquisto di veicoli puliti o veicoli a emissioni zero e per l'ammodernamento di veicoli						art. 36ter del GBER
47	Gli aiuti sono stati concessi agli investimenti per l'acquisizione di veicoli puliti o di veicoli a emissioni zero per il trasporto stradale, ferroviario, per vie navigabili interne e marittimo e per l'ammodernamento di veicoli diversi dagli aeromobili affinché siano qualificati come veicoli puliti o veicoli a emissioni zero sono compatibili con il mercato interno						art. 36ter, par. 1 del GBER
48	Gli aiuti sono stati concessi per l'acquisto o il leasing per una durata di almeno 12 mesi di veicoli puliti alimentati almeno in parte a elettricità o a idrogeno o di veicoli a emissioni zero e per interventi di ammodernamento di veicoli che consentano di classificare i veicoli in questione come veicoli puliti o veicoli a emissioni zero						art. 36ter, par. 2 del GBER
49	I costi ammessi corrispondono ai seguenti:						art. 36ter, par. 3 del GBER
a	<i>per gli investimenti consistenti nell'acquisto di veicoli puliti o a emissioni zero, i costi supplementari per acquisto del veicolo pulito o del veicolo a emissioni zero calcolati come la differenza tra i costi di investimento per l'acquisto del veicolo pulito o del veicolo a emissioni zero e i costi di investimento per l'acquisto di un veicolo della stessa categoria che soddisfa le norme applicabili dell'Unione già in vigore e che sarebbe stato acquistato senza l'aiuto?</i>						
b.1	<i>per gli investimenti consistenti nel leasing di veicoli puliti o di veicoli a emissioni zero, i costi supplementari di leasing del veicolo pulito o del veicolo a emissioni zero calcolati come la differenza tra il valore attuale netto del leasing del veicolo pulito o del veicolo a emissioni zero e il valore attuale netto del leasing di un veicolo della stessa categoria che soddisfa le norme applicabili dell'Unione già in vigore e che sarebbe stato oggetto di un contratto di leasing senza l'aiuto?</i>						
b.2	<i>indipendentemente dal fatto che siano inclusi nel contratto di leasing, sono stati esclusi i costi di esercizio relativi al funzionamento del veicolo, compresi i costi dell'energia, i costi dell'assicurazione e i costi di manutenzione?</i>						
c	<i>c) per gli investimenti consistenti in interventi di ammodernamento di veicoli che consentano di classificare i veicoli in questione come veicoli puliti o veicoli a emissioni zero, i costi dell'investimento nell'ammodernamento?</i>						
50	Se gli aiuti sono stati concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni?						art. 36ter, par. 4 del GBER
a	la concessione degli aiuti si basa su criteri di ammissibilità e selezione oggettivi, chiari, trasparenti e non discriminatori, definiti ex ante e pubblicati almeno sei settimane prima del termine ultimo per la presentazione delle domande, al fine di garantire una concorrenza effettiva;						
b	<i>durante l'attuazione di un regime, nel caso di una procedura di gara in cui vengono concessi aiuti a tutti i partecipanti, la struttura della procedura viene rettificata al fine di ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive, ad esempio riducendo la dotazione di bilancio o il volume;</i>						
c	<i>gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara) non sono ammessi;</i>						
d	<i>almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte e, in ultima analisi, per assegnare gli aiuti nella procedura di gara competitiva è definito in termini di aiuti in relazione al contributo del progetto agli obiettivi ambientali della misura, ad esempio in termini di aiuti richiesti per veicolo a zero emissioni o veicolo pulito.</i>						
51	Se l'aiuto è concesso nell'ambito di una procedura di gara competitiva, è stato verificato che l'intensità di aiuto non supera:						art. 36ter, par. 5 del GBER
a	<i>il 100 % dei costi ammissibili per l'acquisto o il leasing di veicoli a emissioni zero o per gli interventi di ammodernamento di veicoli che consentono a tali veicoli di essere classificati come veicoli a emissioni zero;</i>						
b	<i>l'80 % dei costi ammissibili per l'acquisto o il leasing di veicoli puliti o per gli interventi di ammodernamento di veicoli che consentono a tali veicoli di essere classificati come veicoli puliti.</i>						
52	Se gli aiuti sono concessi sulla base di un regime di aiuti, l'intensità di aiuto è pari o inferiore al 20 % dei costi ammissibili?						art. 36ter, par. 6 del GBER
53	Nel caso di maggiorazioni delle intensità di aiuto riconoscibili ai sensi del regime, sono stati rispettati i limiti di 10 punti percentuali per i veicoli a emissioni zero e di 20 punti percentuali per le medie imprese o di 30 punti percentuali per le piccole imprese?						art. 36ter, par. 6 del GBER

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
54	Se gli aiuti non sono concessi all'interno di un regime o a seguito di una procedura di gara competitiva, sono stati concessi alle imprese cui è stato aggiudicato un contratto di servizio pubblico per la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri via terra, per ferrovia o per vie navigabili, in esito ad una gara pubblica aperta, trasparente e non discriminatoria?						art. 36ter, par. 7 del GBER
55	In tal caso gli aiuti sono stati concessi solo in relazione all'acquisto di veicoli puliti o di veicoli a emissioni zero utilizzati per la fornitura del servizio di trasporto pubblico di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico?						art. 36ter, par. 7 del GBER
56	L'intensità di aiuto è pari o inferiore al 40% dei costi ammissibili?						art. 36ter, par. 7 del GBER
57	Nel caso di maggiorazioni delle intensità di aiuto riconoscibili ai sensi del regime, è stato rispettato il limite di 10 punti percentuali per i veicoli a emissioni zero ?						art. 36ter, par. 7 del GBER
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici						art. 38 del GBER
58	Gli aiuti sono concessi agli investimenti che consentono alle imprese di migliorare l'efficienza energetica di infrastrutture diverse dagli edifici						art. 38, par. 1 del GBER
59	Oppure, gli aiuti sono concessi per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono state adottate ma che non sono ancora in vigore, a condizione che l'investimento sia attuato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma.						art. 38, par. 2 del GBER
60	Gli aiuti non sono concessi per investimenti effettuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono già state adottate e sono in vigore.						art. 38, par. 2 del GBER
61	Gli aiuti non sono concessi per investimenti effettuati per l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale						art. 38, par. 2ter del GBER
62	I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica?						art. 38, par.3 del GBER
63	I costi degli investimenti supplementari necessari sono determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale caratterizzato dall'assenza dell'aiuto?					Verificare le condizioni dello scenario controfattuale riportate al paragrafo 3 dell'art. 38 del GBER	art. 38, par.3 del GBER
64	Lo scenario controfattuale corrisponde a un investimento caratterizzato da una capacità di produzione e durata comparabili e conforme alle norme dell'Unione già in vigore?						art. 38, par.3 del GBER
65	Lo scenario controfattuale è credibile per quanto riguarda obblighi giuridici, condizioni di mercato e incentivi generati dal sistema ETS dell'UE.?						art. 38, par.3 del GBER
66	E' previsto che i costi ammissibili corrispondono ai costi totali dell'investimento esclusivamente nel caso in cui l'investimento consiste in un investimento chiaramente identificabile volto esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica per il quale non vi è un investimento controfattuale meno efficiente sotto il profilo energetico?						art. 38, par.3 del GBER
67	Sono stati esclusi i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica?						art. 38, par.3 del GBER
68	L'intensità di aiuto è pari o inferiore al 30% dei costi ammissibili?						art. 38, par. 4 del GBER
69	Nel caso di maggiorazioni delle intensità di aiuto riconoscibili ai sensi del regime, sono stati rispettati i limiti di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese?						art. 38, par. 5 del GBER
70	Nel caso di maggiorazioni delle intensità di aiuto riconoscibili ai sensi del regime, sono stati rispettati i limiti di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato?						art. 38, par. 6 del GBER

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
71	Se gli aiuti sono concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva, l'intensità dell'aiuto è pari o inferiore al 100% dei costi di investimento totali?						art. 38, par. 7 del GBER
72	Se gli aiuti sono concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva, sono rispettate le seguenti condizioni?						art. 38, par. 7 del GBER
a	<i>la concessione degli aiuti si basa su criteri di ammissibilità e selezione oggettivi, chiari, trasparenti e non discriminatori, definiti ex ante e pubblicati almeno sei settimane prima del termine ultimo per la presentazione delle domande, al fine di garantire una concorrenza effettiva;</i>						
b	<i>durante l'attuazione di un regime, nel caso di una procedura di gara in cui vengono concessi aiuti a tutti i partecipanti, la struttura della procedura viene rettificata al fine di ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive, ad esempio riducendo la dotazione di bilancio o il volume;</i>						
c	<i>gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara) non sono ammessi;</i>						
d	<i>almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte e, in ultima analisi, per assegnare gli aiuti nella procedura di gara competitiva è definito in termini di aiuti che incidono sul contributo del progetto agli obiettivi ambientali della misura, ad esempio in termini di aiuti richiesti per unità di energia risparmiata o di efficienza energetica conseguita e tali criteri non rappresentano meno del 70 % della ponderazione dei criteri di selezione.</i>						
73	Nel caso in cui i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica e sono stati determinati senza lo scenario controfattuale e in assenza di una procedura di gara competitiva, l'intensità di aiuto e le maggiorazioni previste sono state ridotte del 50 %?						art. 38, par. 8 del GBER
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica relative agli edifici						art. 38bis del GBER
74	Gli aiuti sono concessi agli investimenti che consentono alle imprese di ottenere una maggiore efficienza energetica						art. 38bis, par. 1 del GBER
75	Gli aiuti non sono concessi per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono già state adottate e sono in vigore.						art. 38bis, par. 2 del GBER
76	Se gli aiuti sono concessi agli investimenti effettuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono già state adottate ma che non sono ancora entrate in vigore, questi rispettano una delle due seguenti condizioni:						art. 38bis, par. 3 del GBER
a	<i>sono norme minime di prestazione energetica, in tal caso gli aiuti sono stati concessi prima che le norme diventino obbligatorie per l'impresa interessata e i beneficiari hanno fornito un piano e un calendario di ristrutturazione dettagliati che dimostrino che la ristrutturazione sovvenzionata sia almeno sufficiente a garantire la conformità con le norme minime di prestazione energetica</i>						
b	<i>sono norme dell'Unione diverse dalle norme minime di prestazione energetica, in tal caso l'investimento deve essere stato attuato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore delle norme dell'Unione</i>						
77	Nel rispetto del regime, sono esclusi aiuti alla cogenerazione, al teleriscaldamento e/o teleraffreddamento?						art. 38bis, par. 4 del GBER
78	Sono stati esclusi i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica dell'edificio?						art. 38bis, par. 5 del GBER
79	Gli aiuti rendono possibile un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno:						art. 38bis, par. 6 del GBER
i	<i>il 20 % rispetto alla situazione precedente all'investimento in caso di ristrutturazione di edifici esistenti;</i>						
ii	<i>il 10 % rispetto alla situazione precedente all'investimento nel caso di misure di ristrutturazione riguardanti l'installazione o la sostituzione di un solo tipo di elementi edilizi se tali misure di ristrutturazione mirate non rappresentano più del 30 % della parte del bilancio del regime destinata alle misure di efficienza energetica;</i>					elementi edilizi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE	
iii	<i>il 10 % rispetto alla soglia fissata per i requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero nelle misure nazionali di trasposizione della direttiva 2010/31/UE nel caso di edifici nuovi</i>						
80	La domanda energetica primaria iniziale e il miglioramento previsto sono stabiliti facendo riferimento a un attestato di prestazione energetica?						art. 38bis, par. 6 del GBER
81	E' stata prevista la combinazione fra aiuti per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio con altri aiuti destinati ad una o più delle seguenti misure:						art. 38bis, par. 7 del GBER
a	<i>l'installazione di impianti integrati in loco per la produzione di energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili tra cui, ad esempio, i pannelli fotovoltaici e le pompe di calore;</i>						
b	<i>l'installazione di apparecchiature per lo stoccaggio dell'energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile in loco. L'apparecchiatura per lo stoccaggio assorbe almeno il 75 % dell'energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua;</i>						
c	<i>il collegamento a sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico e alle relative apparecchiature;</i>						
d	<i>d) la costruzione e l'installazione di un'infrastruttura di ricarica ad uso degli utenti dell'edificio e delle elative infrastrutture, come le condotte, se il parcheggio è situato all'interno dell'edificio o è fisicamente adiacente all'edificio;</i>						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
e	<i>l'installazione di apparecchiature per la digitalizzazione dell'edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all'intelligenza, compreso il cablaggio passivo interno o il cablaggio strutturato per le reti di dati e la parte accessoria dell'infrastruttura a banda larga sulla proprietà cui appartiene l'edificio, escluso il cablaggio per le reti di dati al di fuori della proprietà;</i>						
f	<i>gli investimenti in tetti e attrezzature verdi per la ritenzione e l'uso dell'acqua piovana.</i>						
82	Nel caso di eventuali combinazioni degli interventi di cui alle lettere da a) a f), i costi ammissibili sono costituiti dall'intero costo degli investimenti nelle varie attrezzature e apparecchiature?						art. 38bis, par. 7 del GBER
83	Sono stati esclusi I costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di prestazioni energetiche o ambientali						art. 38bis, par. 7 del GBER
84	Gli aiuti sono stati concessi ai proprietari o ai locatari dell'edificio, a seconda di chi commissiona la misura di efficienza energetica?						art. 38bis, par. 8 del GBER
85	Gli aiuti sono stati concessi anche per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e/o raffreddamento all'interno dell'edificio?						art. 38bis, par. 9 del GBER
86	Sono stati esclusi aiuti per l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale?						art. 38bis, par. 10 del GBER
87	L'intensità di aiuto è pari o inferiore al 30%						art. 38bis, par. 11 del GBER
88	E' stata prevista la riduzione dell'aiuto al 25% nel caso in cui l'investimento consiste nell'installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio?						art. 38bis, par. 12 del GBER
89	Nel caso di aiuti agli investimenti in edifici attuati per conformarsi a norme minime di prestazione energetica che costituiscono norme dell'Unione sono concessi meno di 18 mesi prima dell'entrata in vigore di tali norme, sono state previste le seguenti riduzioni dell'intensità di aiuto:						art. 38bis, par. 13 del GBER
i	<i>massimo il 15 % dei costi ammissibili se l'investimento consiste nell'installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio</i>						
ii	<i>massimo il 20 % in tutti gli altri casi</i>						
90	Nel caso di maggiorazioni delle intensità di aiuto riconoscibili ai sensi del regime, sono stati rispettati i limiti di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese?						art. 38bis, par. 14 del GBER
91	Nel caso di maggiorazioni delle intensità di aiuto riconoscibili ai sensi del regime, sono stati rispettati i limiti di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato?						art. 38bis, par. 15 del GBER
92	E' stata prevista la maggiorazione di 15 punti percentuali per gli aiuti concessi per migliorare l'efficienza energetica degli edifici esistenti, laddove tali aiuti determinino un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 40 % rispetto alla situazione precedente all'investimento, tenuto conto che tale maggiorazione non si applica se l'investimento non migliora la prestazione energetica dell'edificio oltre il livello imposto dalle norme minime di prestazione energetica che costituiscono norme dell'Unione la cui entrata in vigore è prevista entr						art. 38bis, par. 16 del GBER
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti per agevolare la conclusione di contratti di rendimento energetico						art. 38ter del GBER
93	Gli aiuti sono concessi per agevolare la conclusione di contratti di rendimento energetico in cui i beneficiari sono le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione che forniscono misure di miglioramento dell'efficienza energetica e che sono i beneficiari finali dell'aiuto?						art. 38ter, par. 1 e 3 del GBER
94	L'aiuto assume la forma di un prestito senior o di una garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica nell'ambito di un contratto di rendimento energetico, o consiste in un prodotto finanziario destinato a finanziare il fornitore (ad esempio, factoring o forfaiting)?						art. 38ter, par. 4 del GBER
95	La durata del prestito o della garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica è pari o inferiore ai 10 anni?						art. 38ter, par. 5 del GBER
96	Se l'aiuto assume la forma di un prestito senior, il coinvestimento da parte dei fornitori commerciali del finanziamento del debito non è inferiore al 30 % del valore del portafoglio sottostante dei contratti di rendimento energetico?						art. 38ter, par. 6 del GBER
97	Se l'aiuto assume la forma di un prestito senior, il rimborso da parte del fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica è almeno pari all'importo nominale del prestito?						art. 38ter, par. 6 del GBER
98	Se l'aiuto assume la forma di una garanzia, questa è pari o inferiore all'80 % del capitale del prestito sottostante e le perdite sono sostenute in proporzione e alle stesse condizioni dall'ente creditizio e dallo Stato?						art. 38ter, par. 7 del GBER
99	Se l'aiuto assume la forma di una garanzia, l'importo garantito diminuisce proporzionalmente, in modo tale che la garanzia non copra mai più dell'80 % del prestito in essere?						art. 38ter, par. 7 del GBER
100	L'importo nominale del finanziamento totale in essere concesso per beneficiario è pari o inferiore ai 30 milioni di EUR?						art. 38ter, par. 8 del GBER
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti agli investimenti per progetti di efficienza energetica nell'edilizia sotto forma di strumenti finanziari						art. 39 del GBER
101	Gli aiuti sono stati concessi per gli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici						art. 39, par. 1 e 2 del GBER
102	I costi ammissibili corrispondono ai costi complessivi del progetto di efficienza energetica						art. 39, par. 3 del GBER
103	Gli aiuti concessi per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio sono stati combinati con gli aiuti destinati ad una o più delle seguenti misure:						art. 39, par. 2bis del GBER

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
a	<i>l'installazione di impianti integrati in loco per la produzione di energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili tra cui, ad esempio, i pannelli fotovoltaici e le pompe di calore;</i>						
b	<i>l'installazione di apparecchiature per lo stoccaggio dell'energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile in loco e l'apparecchiatura per lo stoccaggio assorbe almeno il 75 % dell'energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua;</i>						
c	<i>gli investimenti nel collegamento a un sistema di teleriscaldamento e/o teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico e alle relative attrezzature;</i>						
d	<i>la costruzione e l'installazione di un'infrastruttura di ricarica ad uso degli utenti dell'edificio e delle relative infrastrutture, come le condotte, se il parcheggio è situato all'interno dell'edificio o è fisicamente adiacente all'edificio;</i>						
e	<i>l'installazione di impianti per la digitalizzazione dell'edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all'intelligenza. Gli investimenti ammissibili possono comprendere interventi che si limitano al cablaggio passivo interno o al cablaggio strutturato per le reti di dati e la parte accessoria dell'infrastruttura a banda larga sulla proprietà cui appartiene l'edificio, escluso il cablaggio per le reti di dati al di fuori della proprietà;</i>						
f	<i>gli investimenti in tetti e attrezzature verdi per la ritenzione e l'uso dell'acqua piovana.</i>						
104	I costi ammissibili corrispondono ai costi complessivi del progetto di efficienza energetica nonché al costo degli investimenti per le diverse attrezzature						art. 39, par. 3 del GBER
105	Gli aiuti sono concessi sotto forma di dotazione, equity, garanzia o prestito a favore di un fondo per l'efficienza energetica o di un altro intermediario finanziario, che li trasferiscono nella misura più ampia possibile ai proprietari degli immobili o ai locatari, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, aggioro rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie, premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori?						art. 39, par. 4 del GBER
106	Il fondo per l'efficienza energetica o altro intermediario finanziario concedono prestiti o garanzie ai progetti ammissibili per l'efficienza energetica in cui valore nominale del prestito o l'importo garantito non superano 25 milioni di EUR per beneficiario finale e progetto, mentre nel caso degli investimenti combinati non superano 30 milioni di EUR?						art. 39, par. 5 del GBER
107	La garanzia è pari o inferiore all'80 % del relativo prestito?						art. 39, par. 5 del GBER
108	Il rimborso da parte dei proprietari degli immobili al fondo per l'efficienza energetica o a un altro intermediario finanziario non è inferiore al valore nominale del prestito						art. 39, par. 6 del GBER
109	Gli aiuti per l'efficienza energetica mobilitano investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti che raggiungono almeno il 30 % del finanziamento totale erogato a un progetto di efficienza energetica?						art. 39, par. 7 del GBER

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
110	Se gli aiuti sono forniti da un fondo per l'efficienza energetica, gli investimenti privati sono mobilitati a livello del fondo per l'efficienza energetica e/o a livello dei progetti per l'efficienza energetica, in modo da raggiungere, in totale, almeno il 30 % del finanziamento complessivo erogato a un progetto per l'efficienza energetica?						art. 39, par. 7 del GBER
111	Qualora per fornire aiuti per l'efficienza energetica sono stati istituiti fondi per l'efficienza energetica e/o c'è stato il coinvolgimento di intermediari finanziari, sono state soddisfatte tutte le seguenti condizioni?						art. 39, par. 8 del GBER
a	<i>i gestori dell'intermediario finanziario e i gestori del fondo per l'efficienza energetica sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione?</i>						
b.1	<i>gli investitori privati indipendenti sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalla garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi?</i>						
b.2	<i>Se gli investitori privati non sono selezionati nel modo di cui al precedente punti, il congruo tasso di rendimento finanziario che viene loro offerto è stabilito da un esperto indipendente selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria?</i>						
c	<i>in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25 % dell'importo totale dell'investimento?</i>						
d	<i>nel caso di garanzie, il tasso di garanzia è limitato all'80 % e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate al 25 % del relativo portafoglio garantito?</i>					<i>Solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l'intermediario finanziario paga, per la parte della garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al mercato</i>	
e	<i>gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo per l'efficienza energetica o dell'intermediario finanziario, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo?</i>						
f	<i>il fondo per l'efficienza energetica o l'intermediario finanziario sono istituiti a norma della legislazione applicabile e lo Stato membro assicura l'applicazione di una procedura di due diligence per verificare che venga adottata una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura di aiuto per l'efficienza energetica?</i>						

*Checklist per le verifiche documentari e il controllo
relativa ad aiuti di Stato*

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi						
		Positivo	Negativo	n.a.									
FASE 2													
Sezione 6.8 - Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (Capo III, sezione 8, art. 50 del Reg. (UE) n. 651/2014) e ss.mm.ii.)													
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali						art. 50 del GBER						
1	L'operazione consiste in un regime di aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali (terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale)?						art. 50 par. 1 del GBER						
2	L'aiuto è stato concesso alle seguenti condizioni:						art. 50 par. 2 del GBER						
a	<i>le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento; e</i>												
b	<i>esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa.</i>												
3	Il regime di aiuto connesso a una determinata calamità naturale è stato adottato nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento?						art. 50 par. 3 del GBER						
4	L'aiuto relativo a tale regime è stato concesso entro quattro anni dal verificarsi dell'evento?						art. 50 par. 3 del GBER						
5	I costi sostenuti sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione? <i>Si noti che tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento.</i>						art. 50 par. 4 del GBER						
6	Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità?						art. 50 par. 4 del GBER						
7	Tale calcolo non è superiore ai costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia alla differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità?						art. 50 par. 4 del GBER						
8	La perdita di reddito è stata calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale), confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario), ed è stata calcolata per lo stesso semestre dell'anno?						art. 50 par. 4 del GBER						
9	Il danno è stato calcolato individualmente per ciascun beneficiario?						art. 50 par. 4 del GBER						
10	L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, sono contenuti nel limite massimo del 100% dei costi ammissibili?						art. 50 par. 5 del GBER						
Altre osservazioni:													
Per passare alla FASE 3, seguire questo link													
Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link													

Checklist per le verifiche documentali e il controllo relativo ad aiuti di Stato

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
FASE 2							
Sezione 6.9 - Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote (Capo III, sezione 9, art. 51 del Reg. 651/2014 e ss.mm.ii.)							
1	L'intero aiuto va a beneficio degli utenti finali che hanno la residenza abituale in regioni remote?						
2	L'aiuto è stato concesso per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto o porto in una regione remota con un altro aeroporto o porto all'interno dello Spazio Economico Europeo?						
3	L'aiuto è stato accordato senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o dal tipo di servizio e senza limitazione della precisa rotta da o verso la regione remota?						
4	I costi sostenuti corrispondono al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, da o per la regione remota, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente?						
5	L'intensità di aiuto è contenuta nel limite massimo del 100% dei costi ammissibili?						
Altre osservazioni:							
Per passare alla FASE 3, seguire questo link							
Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link							

Checklist per le verifiche documentali e il controllo relativo ad aiuti di Stato

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
FASE 2							
Sezione 6.10 - Aiuti per le infrastrutture a banda larga (Capo III, sezione 10, del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.)							
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti per le infrastrutture a banda larga						Art. 52 del GBER
1	I costi sono riferiti ad uno dei seguenti due investimenti alternativi?						Art. 52 par. 3 del GBER
a	<i>sviluppo di reti fisse a banda larga per collegare le famiglie e i motori socioeconomici nelle zone in cui non esiste alcuna rete in grado di fornire velocità di scaricamento in condizioni di picco di almeno 100 Mbps (velocità soglia) o non esiste alcun programma credibile di sviluppo di tale rete entro l'orizzonte temporale di riferimento.</i>					Le zone in cui è presente almeno una rete che può essere potenziata per fornire velocità di scaricamento di almeno 1 Gbps in condizioni di picco non sono ammissibili agli interventi di cui al presente punto a) e al successivo punto .b). Si ritiene che una rete possa essere potenziata per fornire velocità di scaricamento di almeno 1 Gbps in condizioni di picco se può fornire tale velocità con un investimento marginale, come il potenziamento delle apparecchiature attive, ma senza investimenti significativi in infrastrutture a banda larga.	
b	<i>sviluppo di reti fisse a banda larga per collegare i motori socioeconomici nelle zone in cui è presente soltanto una rete in grado di fornire velocità di scaricamento in condizioni di picco di almeno 100 Mbps ma inferiori a 300 Mbps (velocità soglia) o esiste un programma credibile di sviluppo di tale rete entro l'orizzonte temporale di riferimento.</i>					La mappatura individua le zone geografiche che si prevede saranno interessate dall'intervento statale e tiene conto di tutte le reti fisse a banda larga esistenti. La mappatura è effettuata: i) per le reti cablate fisse, a livello di indirizzo in base ai locali serviti; ii) per le reti fisse di accesso senza fili, a livello di indirizzo in base ai locali serviti o in base a griglie non superiori a 100 x 100 metri. N.B. Se la realizzazione di una rete comporta, al tempo stesso, la realizzazione di una rete di accesso e una limitata realizzazione della rete di backhauling accessoria necessaria per consentire il funzionamento della rete di accesso, non è necessario effettuare la mappatura della rete di backhauling.	
2	I requisiti relativi agli investimenti ammissibili sono verificati mediante una mappatura e una consultazione pubblica?					Se la realizzazione di una rete comporta, al tempo stesso, la realizzazione di una rete di accesso e una limitata realizzazione della rete di backhauling accessoria necessaria per consentire il funzionamento della rete di accesso, non è necessario effettuare la mappatura della rete di backhauling.	Art. 52 par. 5 del GBER
3	La mappatura e la consultazione pubblica soddisfano i seguenti requisiti cumulativi?						Art. 52 par. 5 del GBER
a	<i>la mappatura individua le zone geografiche che si prevede saranno interessate dall'intervento statale e tiene conto di tutte le reti fisse a banda larga esistenti. La mappatura è effettuata:</i> <i>- i) per le reti cablate fisse, a livello di indirizzo in base ai locali serviti;</i> <i>- ii) per le reti fisse di accesso senza fili, a livello di indirizzo in base ai locali serviti o in base a griglie non superiori a 100 x 100 metri.</i>						
b	<i>la consultazione pubblica è effettuata dall'autorità pubblica competente mediante la pubblicazione delle caratteristiche principali dell'intervento dello Stato pianificato e dell'elenco delle zone geografiche individuate nell'esercizio di mappatura?</i>						
4	Le informazioni rese per la consultazione pubblica sono rese disponibili su un sito web accessibile al pubblico a livello regionale e nazionale?						Art. 52 par. 5 del GBER
5	La consultazione pubblica è durata almeno 30 giorni?						Art. 52 par. 5 del GBER
6	Sono state escluse le zone in cui è presente almeno una rete che può essere potenziata per fornire velocità di scaricamento di almeno 1 Gbps in condizioni di picco?					Si ritiene che una rete possa essere potenziata per fornire velocità di scaricamento di almeno 1 Gbps in condizioni di picco se può fornire tale velocità con un investimento marginale, come il potenziamento delle apparecchiature attive, ma senza investimenti significativi in infrastrutture a banda larga.	Art. 52 par. 4 del GBER

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
7	L'intervento apporta un miglioramento significativo (salto di qualità) rispetto alle reti esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento individuato attraverso la mappatura e la consultazione pubblica?					Si verifica un salto di qualità se, a seguito dell'intervento sovvenzionato, vengono effettuati nuovi investimenti significativi nella rete a banda larga e se la rete sovvenzionata apporta al mercato nuove significative capacità in termini di disponibilità, capacità, velocità e concorrenza del servizio di banda larga rispetto alle reti esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento	Art. 52 par.6 del GBER
8	E' stato accertato che le reti per le quali esiste un programma credibile di sviluppo sono state prese in considerazione in sede di valutazione del salto di qualità solo se forniscono di per sé prestazioni analoghe a quelle della rete finanziata dallo Stato prevista nelle zone interessate entro l'orizzonte temporale di riferimento?						Art. 52 par.6 del GBER
9	L'intervento comprende più del 70 % degli investimenti in infrastrutture a banda larga?						Art. 52 par.6 del GBER
10	I costi sostenuti appartengono ad una delle seguenti categorie?						Art. 52 par. 2 del GBER
a	<i>costi di costruzione di una rete fissa a banda larga</i>						
b	<i>costi di gestione e funzionamento di una rete fissa a banda larga</i>						
11	L'importo massimo dell'aiuto per progetto è stato stabilito sulla base di una procedura di selezione competitiva?						Art. 52 par. 2 e 6 del GBER
12	Se un investimento consistente nello sviluppo di reti fisse a banda larga per collegare i motori socioeconomici nelle zone in cui è presente soltanto una rete in grado di fornire velocità di scaricamento in condizioni di picco di almeno 100 Mbps ma inferiori a 300 Mbps (velocità soglia) o esiste un programma credibile di sviluppo di tale rete entro l'orizzonte temporale di riferimento è realizzato senza una procedura di selezione competitiva, l'importo dell'aiuto è pari o inferiore alla differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo normale dell'investimento?						Art. 52 par. 2 e 6 del GBER
13	Per gli interventi relativi allo sviluppo di reti fisse a banda larga per collegare le famiglie e i motori socioeconomici nelle zone in cui non esiste alcuna rete in grado di fornire velocità di scaricamento in condizioni di picco di almeno 100 Mbps (velocità soglia) o non esiste alcun programma credibile di sviluppo di tale rete entro l'orizzonte temporale di riferimento, la rete sostenuta con il contributo pubblico triplica la velocità di scaricamento rispetto alle reti esistenti (velocità target)?						Art. 52 par. 6, lett. a) del GBER
14	Per gli interventi relativi allo sviluppo di reti fisse a banda larga per collegare i motori socioeconomici nelle zone in cui è presente soltanto una rete in grado di fornire velocità di scaricamento in condizioni di picco di almeno 100 Mbps ma inferiori a 300 Mbps (velocità soglia) o esiste un programma credibile di sviluppo di tale rete entro l'orizzonte temporale di riferimento, la rete sostenuta con il contributo pubblico triplica la velocità di scaricamento rispetto alle reti esistenti e garantire una velocità di scaricamento in condizioni di picco di almeno 1 Gbps (velocità target)?						Art. 52 par. 6, lett. b) del GBER
15	Gli aiuti sono assegnati sulla base di una procedura di selezione competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi e le norme in materia di appalti pubblici e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa?						Art. 52 par. 7, lett. a) del GBER
16	Qualora gli aiuti sono concessi senza una procedura di selezione competitiva a un'autorità pubblica che sviluppa e gestisce, direttamente o tramite un organismo interno (in-house), una rete fissa a banda larga, l'autorità pubblica o l'organismo interno, a seconda dei casi, fornisce soltanto servizi all'ingrosso utilizzando la rete sovvenzionata?						Art. 52 par. 7, lett. b) del GBER
17	Eventuali concessioni, o altri atti di incarico, a favore di soggetti terzi per la costruzione e la gestione della rete sono state assegnate sulla base di una procedura di selezione competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi e le norme in materia di appalti pubblici e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa?						Art. 52 par. 7, lett. b) del GBER
18	La rete sovvenzionata offre un accesso all'ingrosso a condizioni eque e non discriminatorie?					Per la definizione di «accesso all'ingrosso» si veda la definizione di cui all'art. 2, punto 139 del GBER	Art. 52 par.8 del GBER
19	In deroga alle previsioni di cui al punto precedente, gli interventi ammissibili possono offrire la disaggregazione virtuale anziché la disaggregazione fisica se il prodotto di accesso basato sulla disaggregazione virtuale è approvato in via preliminare dall'autorità nazionale di regolamentazione o da un'altra autorità competente?						Art. 52 par.8 del GBER
20	L'accesso attivo all'ingrosso è concesso per almeno dieci anni dall'inizio del funzionamento della rete?						Art. 52 par.8 del GBER

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
21	L'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della banda larga è concesso per la durata di vita degli elementi interessati?						Art. 52 par.8 del GBER
22	L'accesso basato sulla disaggregazione virtuale è stato concesso per un periodo di tempo pari alla durata di vita dell'infrastruttura alla quale si sostituisce la disaggregazione virtuale?						Art. 52 par.8 del GBER
23	Le stesse condizioni di accesso sono applicate all'intera rete, comprese le parti della rete in cui sono state utilizzate infrastrutture esistenti?						Art. 52 par.8 del GBER
24	E' previsto che gli obblighi relativi alla fornitura dell'accesso si applicano indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento della rete?						Art. 52 par.8 del GBER
25	La rete fornisce accesso ad almeno tre richiedenti l'accesso e mette a loro disposizione l'accesso ad almeno il 50 % della capacità?						Art. 52 par.8 del GBER
26	L'accesso all'ingrosso è concesso anche per parti della rete che non sono state finanziate dallo Stato o che potrebbero non essere state realizzate dal beneficiario dell'aiuto? (Ad esempio concedendo l'accesso alle apparecchiature attive anche se è finanziata solo l'infrastruttura a banda larga)						Art. 52 par.8 del GBER
27	Il prezzo di accesso all'ingrosso si basa su uno dei seguenti parametri di riferimento e principi di determinazione dei prezzi:						Art. 52 par.9 del GBER
a	<i>i prezzi medi all'ingrosso pubblicati in vigore in altre zone comparabili e più competitive dello Stato membro?</i>						
b	<i>i prezzi regolamentati già stabiliti o approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione per i mercati e i servizi interessati?</i>						
c	<i>l'orientamento dei costi o una metodologia prevista dal quadro normativo del settore?</i>						
28	Fatte salve le competenze previste dal quadro normativo, l'autorità nazionale di regolamentazione è consultata in merito ai prodotti di accesso all'ingrosso, ai termini e alle condizioni di accesso, prezzi compresi, e alle controversie relative all'applicazione del presente regime di aiuti?						Art. 52 par.9 del GBER
29	Lo Stato membro ha istituito un meccanismo di monitoraggio e di recupero se l'importo dell'aiuto concesso al progetto è superiore a 10 milioni di Euro?						Art. 52 par.10 del GBER
30	Al fine di assicurare che gli aiuti rimangano proporzionali ed evitare che comportino un eccesso di compensazione o il sovvenzionamento incrociato di attività non sovvenzionate, il beneficiario degli aiuti garantisce la separazione contabile tra i fondi utilizzati per lo sviluppo e il funzionamento della rete finanziata dallo Stato e altri fondi a sua disposizione?						Art. 52 par.11 del GBER
Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti per le reti mobili 4G e 5G							Art. 52 bis del GBER
31	La realizzazione della rete mobile 5G è effettuata in zone in cui non esistono reti mobili 4G e 5G o non esiste un programma credibile di sviluppo di tali reti entro l'orizzonte temporale di riferimento?						art. 52 bis, par. 3 del GBER
32	La realizzazione della rete mobile 4G è effettuata in zone in cui non esistono reti mobili 3G, 4G e 5G o non esiste un programma credibile di sviluppo di tali reti entro l'orizzonte temporale di riferimento?						art. 52 bis, par. 3 del GBER
33	I requisiti di cui alle domande 1 e 2 sono verificati mediante una mappatura e una consultazione pubblica?						art. 52 bis, par. 3 del GBER
34	La mappatura e la consultazione pubblica soddisfano i seguenti requisiti cumulativi?						art. 52 bis, par. 4 del GBER
a	<i>la mappatura individua chiaramente le zone geografiche che si prevede saranno interessate dall'intervento statale e tiene conto di tutte le reti mobili esistenti. La mappatura è effettuata sulla base di griglie non superiori a 100 x 100 metri. Tutti gli elementi della metodologia e i criteri tecnici di base utilizzati per mappare le aree interessate sono stati resi pubblici.</i>					Se la realizzazione di una rete prevede, al tempo stesso, la realizzazione di una rete di accesso e della rete di backhauling necessaria per consentire il funzionamento di tale rete di accesso, non è necessario procedere a una mappatura separata delle reti di backhauling	
b	<i>la consultazione pubblica è effettuata dallo Stato membro mediante la pubblicazione delle caratteristiche principali dell'intervento dello Stato pianificato e dell'elenco delle zone geografiche individuate nell'esercizio di mappatura?</i>						
35	Le informazioni sono rese disponibili su un sito web accessibile al pubblico a livello regionale e nazionale?						art. 52 bis, par. 4 del GBER
36	Le eventuali parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'intervento pianificato e informazioni circostanziate in merito alle loro reti mobili con le caratteristiche descritte previste dal presente regime che esistono nella zona interessata o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento?						art. 52 bis, par. 4 del GBER
37	La consultazione pubblica è durata almeno 30 giorni?						art. 52 bis, par. 4 del GBER

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
38	E' stato accertato che l'infrastruttura sovvenzionata non è stata presa in considerazione ai fini degli obblighi di copertura che incombono agli operatori di reti mobili in base alle condizioni associate ai diritti di utilizzo dello spettro 4G e 5G?						art. 52 bis, par. 5 del GBER
39	L'intervento apporta un miglioramento significativo (salto di qualità) rispetto alle reti mobili esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento, come individuato attraverso una mappatura e una consultazione pubblica?						art. 52 bis, par. 6 del GBER
40	Ai fini della valutazione del salto di qualità, è stato accertato che, per le reti per le quali esiste un programma credibile di sviluppo, forniscono di per sé prestazioni analoghe a quelle della rete finanziata dallo Stato prevista nelle zone interessate entro l'orizzonte temporale di riferimento?						art. 52 bis, par. 6 del GBER
41	Ai fini della valutazione del salto di qualità a seguito dell'intervento sovvenzionato, è stato accertato che per la rete sovvenzionata sono stati effettuati nuovi investimenti significativi nella rete mobile e che questa apporta al mercato nuove significative capacità in termini di disponibilità, capacità, velocità e concorrenza del servizio mobile rispetto alle reti esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento?						art. 52 bis, par. 6 del GBER
42	E' stato accertato che l'intervento comprende più del 50 % dell'investimento in infrastrutture a banda larga?						art. 52 bis, par. 6 del GBER

Checklist per le verifiche documentali e il controllo relativo ad aiuti di Stato

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
FASE 2							
Sezione 6.11 - Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (Capo III, sezione 11, del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.)							
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio						art. 53 del GBER
1	L'aiuto è stato concesso per i seguenti obiettivi e attività culturali:						art. 53 par. 2 del GBER
a	<i>musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, sale cinematografiche, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;</i>						
b	<i>il patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle Autorità pubbliche competenti di uno Stato membro;</i>						
c	<i>il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale;</i>						
d	<i>eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe;</i>						
e	<i>attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;</i>						
f	<i>scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni?</i>						
2	L'aiuto ha assunto la forma di:						art. 53 par. 3 del GBER
a	<i>aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture culturali;</i>						
b	<i>aiuti al funzionamento?</i>						
3	In caso di aiuto agli investimenti, i costi sostenuti corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali, tra cui:						art. 53 par. 4 del GBER
a	<i>i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80% del tempo o della loro capacità;</i>						
b	<i>i costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del patrimonio culturale;</i>						
c	<i>i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione;</i>						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
d	<i>i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori;</i>						
e	<i>i costi relativi a progetti e attività culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio e alle borse di studio, compresi i costi per le procedure di selezione, per la promozione e i costi direttamente imputabili al progetto.</i>						
4	In caso di aiuto al funzionamento, i costi sostenuti rientrano nelle seguenti categorie						art. 53 par. 5 del GBER
a	<i>i costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attività permanenti o periodiche — comprese mostre, spettacoli, eventi e attività culturali analoghe — che insorgono nel normale svolgimento dell'attività;</i>						
b	<i>i costi delle attività di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;</i>						
c	<i>i costi per migliorare l'accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e del patrimonio, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie, nonché i costi di miglioramento dell'accessibilità per le persone con disabilità;</i>						
d	<i>i costi operativi collegati direttamente al progetto o all'attività culturale, quali la locazione o l'affitto di immobili e centri culturali, le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o all'attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, i prestiti, la locazione e l'ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, i costi di promozione e i costi direttamente imputabili al progetto o all'attività; Si noti che i costi di ammortamento e di finanziamento sono ammissibili solo se non sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;</i>						
e	<i>le spese relative al personale impiegato nell'istituzione culturale o nel sito del patrimonio o per un progetto;</i>						
f	<i>i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto.</i>						
5	In caso di aiuto agli investimenti, tale aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso?						art. 53 par. 6 del GBER
6	Il risultato operativo è stato dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero?						art. 53 par. 6 del GBER
7	Il gestore dell'infrastruttura mantiene un utile ragionevole nel periodo rilevante?						art. 53 par. 6 del GBER

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
8	In caso di aiuto al funzionamento, l'importo dell'aiuto non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione? <i>Tale condizione va garantita ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.</i>						art. 53 par. 7 del GBER
9	In alternativa al metodo riportato ai punti precedenti, qualora l'aiuto non superi 2,2 milioni di Euro, l'importo massimo dell'aiuto è stato fissato all'80% dei costi ammissibili?						art. 53 par. 8 del GBER
10	Per le attività di scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni l'importo massimo degli aiuti non supera la differenza tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate del progetto o il 70% dei costi ammissibili?						art. 53 par. 9 del GBER
11	Le entrate sono state dedotte dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero?						art. 53 par. 9 del GBER
12	I costi ammissibili corrispondono ai costi per la pubblicazione di musica e opere letterarie, compresi i diritti d'autore, le spese di traduzione, redazione e altri costi editoriali (rilettura, correzione e revisione), ai costi di impaginazione e di pre stampa e ai costi di stampa e di pubblicazione elettronica?						art. 53 par. 9 del GBER
13	Sono stati esclusi i costi per la stampa e i periodici, sia cartacei che elettronici, in quanto costi non ammissibili agli aiuti in questione?						art. 53 par.10 del GBER

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive						art. 54 del GBER
14	E' stato accertato che questi aiuti non sono stati riservati esclusivamente ai cittadini dello Stato membro che li concede?						art. 54 par. 10 del GBER
15	E' stato tenuto conto del fatto che i beneficiari non sono tenuti ad essere imprese costituite a norma del diritto commerciale nazionale?						art. 54 par. 10 del GBER
16	L'aiuto sostiene un prodotto culturale? <i>Al fine di evitare errori palesi nella classificazione di un prodotto come prodotto culturale, lo Stato membro stabilisce delle efficaci procedure, quali la selezione delle proposte da parte di una o più persone incaricate o la verifica rispetto a un elenco predefinito di criteri culturali.</i>						art. 54 par. 2 del GBER
17	L'aiuto ha assunto la forma di:						art. 54 par. 3 del GBER
a	<i>aiuti alla produzione di opere audiovisive;</i>						
b	<i>aiuti alla preproduzione; e</i>						
c	<i>aiuti alla distribuzione</i>						
18	Se lo Stato membro (AdG) ha subordinato l'aiuto a obblighi di spesa a livello territoriale, il regime di aiuto alla produzione di opere audiovisive ha:						art. 54 par. 4 del GBER
a	<i>imposto che fino al 160% dell'aiuto concesso a favore della produzione di una determinata opera audiovisiva sia speso sul territorio dello Stato membro che ha concesso l'aiuto; o</i>						
b	<i>calcolato l'importo dell'aiuto concesso alla produzione di una determinata opera audiovisiva in termini di percentuale delle spese relative alle attività di produzione effettuate nello Stato membro che corrisponde l'aiuto, generalmente in caso di regimi di aiuti sotto forma di incentivi fiscali.</i>						
19	In entrambi i casi sopra riportati, se uno Stato membro (AdG) abbia imposto ai progetti che intendono beneficiare dell'aiuto un livello minimo di attività di produzione da effettuare sul proprio territorio, tale livello non è superiore al 50% del bilancio totale di produzione e il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale non è superiore in alcun caso all'80% del bilancio totale di produzione?						art. 54 par. 4 del GBER
20	I costi sostenuti rientrano nelle seguenti categorie:						art. 54 par. 5 del GBER
a	<i>per gli aiuti alla produzione: i costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive, compresi i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità;</i>						
b	<i>per gli aiuti alla preproduzione: i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive;</i>						
c	<i>per gli aiuti alla distribuzione: i costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive.</i>						
21	L'intensità di aiuto per la produzione (distribuzione) di opere audiovisive è contenuta nel 50% dei costi ammissibili?						art. 54 par. 6 del GBER
22	In caso contrario, l'intensità è stata aumentata come segue:						art. 54 par. 7 del GBER
a	<i>al 60% dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro;</i>						
b	<i>al 100% dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE?</i>						
23	L'intensità di aiuto per la preproduzione è contenute nel limite massimo del 100% dei costi ammissibili?						art. 54 par. 8 del GBER

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
24	Se la sceneggiatura o il progetto portano alla realizzazione di un'opera audiovisiva come un film, i costi della preproduzione sono stati integrati nel bilancio totale e sono stati presi in considerazione nel calcolo dell'intensità di aiuto? <i>L'intensità di aiuto per la distribuzione è uguale a quella per la produzione</i>						art. 54 par. 8 del GBER
25	L'aiuto non è riservato ad attività specifiche della produzione o a singole parti della catena di valore della produzione?						art. 54 par. 9 del GBER
26	Sono esclusi aiuti per le infrastrutture degli studi cinematografici?						art. 54 par. 9 del GBER
Altre osservazioni:							
Per passare alla FASE 3, seguire questo link							
Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link							

Checklist per le verifiche documentali e il controllo relativo ad aiuti di Stato

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
FASE 2							
Sezione 6.12 - Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali (Capo III, sezione 12, art. 55 del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.)							
1	E' stato accertato che l'uso dell'infrastruttura sportiva non è riservato a un unico sportivo professionista?						art. 55 par. 2 del GBER
2	Il tempo di utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, rappresenta annualmente almeno il 20% del tempo complessivo?						art. 55 par. 2 del GBER
3	Se l'infrastruttura è utilizzata contemporaneamente da vari utenti, sono state calcolate le frazioni corrispondenti di tempo di utilizzo?						art. 55 par. 2 del GBER
4	L'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali è stato aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio?						art. 55 par. 4 del GBER
5	Le imprese che hanno finanziato almeno il 30% dei costi di investimento dell'infrastruttura godono di un accesso preferenziale?						art. 55 par. 4 del GBER
6	Le condizioni più favorevoli, di cui godono le imprese che hanno finaziato almento il 30% dei costi di investimento, sono state rese pubbliche?						art. 55 par. 4 del GBER
7	Se club sportivi professionali sono utenti delle infrastrutture sportive, l'AdG assicura la pubblicazione delle relative condizioni tariffarie?						art. 55 par. 5 del GBER
8	Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura sportiva o dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale è stata assegnata in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti?						art. 55 par. 6 del GBER
9	L'aiuto ha assunto la forma di:						art. 55 par. 7 del GBER
a	aiuto agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali;						
b	aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive.						
10	In caso di aiuto agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali, i costi sostenuti corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali?						art. 55 par. 8 del GBER
11	In caso di aiuto al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, i costi sostenuti corrispondono ai costi per la prestazione dei servizi da parte dell'infrastruttura?						art. 55 par.9 del GBER
12	Tali costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma escludono i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti?						art. 55 par.9 del GBER
13	In caso di aiuto agli investimenti a favore delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali, l'importo dell'aiuto risulta non superiore alla differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento?						art. 55 par.10 del GBER
14	Il risultato operativo è stato dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero?						art. 55 par.10 del GBER

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
15	In caso di aiuto al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, l'importo dell'aiuto risulta non superiore alle perdite di esercizio nel periodo in questione?						art. 55 par.11 del GBER
16	La correttezza del calcolo dell'aiuto in presenza di perdite di esercizio è garantito ex ante sulla base di proiezioni ragionevoli o mediante un meccanismo di recupero?						art. 55 par.11 del GBER
17	In alternativa ai metodi sopra riportati, in caso di aiuto non superiore a 2,2 milioni di Euro, l'importo massimo dell'aiuto è stato fissato all'80% dei costi ammissibili?						art. 55 par. 12 del GBER
Altre osservazioni:							
Per passare alla FASE 3, seguire questo link							
Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link							

Checklist per le verifiche documentali e il controllo relativo ad aiuti di Stato

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi			
		Positivo	Negativo	n.a.						
FASE 2										
Sezione 6.13 - Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali (Capo III, sezione 13, art. 56 del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.)										
1	L'operazione consiste in un aiuto agli investimenti per le infrastrutture locali, ovvero per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale?						art. 56 par. 1 del GBER			
2	L'aiuto non consiste in:						art. 56 par. 2 del GBER			
a	<i>un aiuto a favore delle infrastrutture disciplinato da altre sezioni del capo III del Reg. (UE) n. 651/2014, fatta eccezione per la sezione 1 — Aiuti a finalità regionale del Capo III del Reg. (UE) n. 651/2014;</i>									
b	<i>un aiuto alle infrastrutture portuali e aeroportuali.</i>									
3	Le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria?						art. 56 par. 3 del GBER			
4	Il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato?						art. 56 par. 3 del GBER			
5	Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono stati assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti?						art. 56 par. 4 del GBER			
6	I costi sostenuti corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali?						art. 56 par. 5 del GBER			
7	L'importo dell'aiuto risulta non superiore alla differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento?						art. 56 par.6 del GBER			
8	Il risultato operativo è stato dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero?						art. 56 par.6 del GBER			
9	E' verificato che l'aiuto non sia stato concesso in favore di infrastrutture dedicate? <i>Tale aiuto non è esentato dall'obbligo di notifica</i>						art. 56 par.7 del GBER			
Altre osservazioni:										
Per passare alla FASE 3, seguire questo link Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link										

Checklist per le verifiche documentali e il controllo relativo ad aiuti di Stato

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
FASE 2							
Sezione 6.14 - Aiuti agli aeroporti regionali (Capo III, sezione 14, art. 56 bis del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.)							
1	L'aeroporto è aperto a tutti i potenziali utenti, o, nel caso di limitazione fisica della capacità, l'assegnazione degli spazi è stata effettuata sulla base di criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori? <i>(condizione applicabile anche agli aiuti al funzionamento)</i>						art. 56 bis par. 3 del GBER
2	È escluso che l'aiuto sia stato concesso per la delocalizzazione degli aeroporti esistenti o per la creazione di un nuovo aeroporto di passeggeri, compresa la conversione di un aeroporto aereo esistente in un aeroporto passeggeri? <i>(condizione applicabile anche agli aiuti al funzionamento)</i>						art. 56 bis par. 4 del GBER
3	L'investimento in questione non supera quanto è necessario per gestire il traffico previsto a medio termine sulla base di previsioni di traffico ragionevoli? <i>(Cfr. Nota 1)</i>						art. 56 bis par. 5 e 7 del GBER
4	È escluso che l'aiuto agli investimenti sia stato concesso a un aeroporto situato entro 100 km di distanza o 60 minuti di viaggio in auto, autobus, treno o treno ad alta velocità da un aeroporto già esistente da cui operano servizi aerei di linea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 16 Regolamento (CE) n. 1008/2008? <i>(Cfr. Nota 1 e 2)</i>						art. 56 bis par. 6 e 7 e 8 del GBER
5	È escluso che l'aiuto agli investimenti sia stato concesso agli aeroporti con traffico medio annuo di passeggeri di oltre tre milioni durante i due esercizi precedenti l'anno in cui l'aiuto è stato effettivamente concesso? <i>Gli aiuti agli investimenti non devono produrre presumibilmente un aumento del traffico annuo medio a oltre tre milioni di passeggeri entro i due esercizi successivi alla concessione dell'aiuto .</i>						art. 56 bis par. 9 del GBER
6	È escluso che l'aiuto sia stato concesso agli aeroporti con traffico medio annuo di merci superiore a 200 000 tonnellate durante i due esercizi precedenti l'anno in cui l'aiuto è effettivamente concesso? (condizione applicabile anche agli aiuti al funzionamento) <i>L'aiuto non deve produrre presumibilmente un aumento della media annua del traffico merci dell'aeroporto di oltre 200 000 tonnellate entro i due esercizi successivi alla concessione dell'aiuto.</i>						art. 56 bis par. 10 del GBER
7	L'importo dell'aiuto all'investimento è pari o inferiore alla differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento?						art. 56 bis par. 11 del GBER
8	Il risultato operativo è stato dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli o attraverso un meccanismo di recupero?						art. 56 bis par. 11 del GBER
9	In caso di aiuti agli investimenti,i costi ammissibili sono i costi relativi agli investimenti in infrastrutture aeroportuali, compresi i costi di progettazione?						art. 56 bis par. 12 del GBER
10	L'importo dell'aiuto all'investimento non supera: - il 50% dei costi ammissibili per gli aeroporti con un traffico passeggeri medio annuo da uno a tre milioni di passeggeri durante i due esercizi precedenti l'anno in cui l'aiuto è effettivamente concesso; - il 75% dei costi ammissibili per gli aeroporti con traffico medio annuo di passeggeri pari a un milione di passeggeri durante i due esercizi precedenti l'anno in cui l'aiuto è effettivamente concesso. <i>Nel caso di aeroporti situati in regioni remote le intensità di cui sopra possono essere aumentate di 20 punti percentuali.</i>						art. 56 bis par. 13 e 14 del GBER

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
11	È escluso che aiuti al funzionamento siano stati concessi agli aeroporti con traffico medio annuo di oltre 200 000 passeggeri durante i due esercizi precedenti l'anno in cui l'aiuto è effettivamente concesso?						art. 56 bis par.15 del GBER
12	L'importo dell'aiuto al funzionamento è tale da non superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel corso del periodo di riferimento?						art. 56 bis par.16 del GBER
13	L'aiuto al funzionamento è stato concesso secondo rate periodiche fissate ex ante, che non siano aumentate durante il periodo per il quale è concesso l'aiuto o nella forma di importi definiti ex post in base alle perdite operative osservate?						art. 56 bis par.16 del GBER
14	È previsto che l'aiuto al funzionamento sia versato per anni solari nei quali il traffico passeggeri annuale dell'aeroporto abbia superato i 200.000 passeggeri?						art. 56 bis par. 17 del GBER
15	È escluso che la concessione di aiuti al funzionamento sia stata subordinata alla conclusione di accordi con le compagnie aeree specifiche relative agli oneri aeroportuali, ai pagamenti di commercializzazione o ad altri aspetti finanziari delle operazioni delle compagnie aeree nell'aeroporto interessato?						art. 56 bis par. 18 del GBER
Altre osservazioni:							
NOTA 1 Tale condizione non si applica agli aeroporti con traffico medio annuo fino a 200 000 passeggeri durante i due esercizi precedenti l'anno in cui l'aiuto è effettivamente stato concesso e se non si preveda che l'aeroporto aumenti il traffico passeggeri medio annuo a oltre 200 000 passeggeri entro due esercizi successivi alla concessione dell'aiuto.							
NOTA 2 La condizione di cui al par. 6 non si applica inoltre quando l'aiuto agli investimenti è concesso ad un aeroporto situato a meno di 100 chilometri dagli aeroporti già esistenti da cui operano servizi aerei di linea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008, a condizione che la rotta tra ciascuno di questi altri aeroporti esistenti e l'aeroporto che riceve l'aiuto comporti necessariamente un tempo totale di viaggio per trasporto marittimo di almeno 90 minuti o il trasporto aereo.							
Per passare alla FASE 3, seguire questo link							
Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link							

**Checklist per le verifiche documentali e il controllo
relative ad aiuti di Stato**

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
FASE 2							
Sezione 6.15 - Aiuti a favore dei porti (Capo III, sezione 15 del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.)							
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti a favore dei porti marittimi						art. 56 ter del GBER
1	Gli auiti sono concessi a favore dei porti marittimi tenuto conto della previsione che non possono essere concessi per la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di infrastrutture di rifornimento che riforniscono le navi di combustibili fossili, quali diesel, gas naturale, in forma gassosa (gas naturale compresso (GNC)) e liquefatta (gas naturale liquefatto (GNL)), e gas di petrolio liquefatto (GPL)?						art. 56 ter par. 1 bis del GBER
2	I costi ammissibili sono i seguenti costi (compresi i costi di programmazione) per:						art. 56 ter par. 2 del GBER
a	investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture portuali;						
b	investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di accesso;						
c	il dragaggio						
3	Sono previsti aiuti alle infrastrutture di ricarica e di rifornimento che forniscono energia elettrica, idrogeno, ammoniaca e metanolo?						art. 56 ter par. 2 bis del GBER
4	In tal caso i costi ammissibili rientrano nelle seguenti tipologie?						art. 56 ter par. 2 bis del GBER
a	costi di costruzione, installazione, ammodernamento o ampliamento delle infrastrutture di ricarica o di rifornimento.						
b	costi delle relative attrezzature tecniche, compresi gli impianti fissi, mobili o galleggianti, l'installazione o l'ammodernamento di componenti elettrici o di altro tipo, compresi i cavi elettrici e i trasformatori necessari per collegare l'infrastruttura di ricarica o di rifornimento alla rete o a unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica o idrogeno, così come le opere di ingegneria civile, gli adeguamenti di terreni o strade, i costi di installazione e i costi sostenuti per ottenere le relative autorizzazioni.						
c	i costi ammissibili coprono anche i costi di investimento nella produzione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno rinnovabile e i costi di investimento delle unità di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno.						
d	la capacità di produzione nominale dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno rinnovabile in loco è tale da non superare la produzione nominale massima o la capacità di rifornimento dell'infrastruttura di ricarica o rifornimento cui è collegata?						
5	Nel caso di una infrastruttura di rifornimento che fornisce idrogeno, il beneficiario si impegna a far sì che entro il 31 dicembre 2035 l'infrastruttura di rifornimento sovvenzionata fornisca esclusivamente idrogeno rinnovabile?						art. 56 ter par. 8 bis del GBER
6	Nel caso di una infrastruttura di rifornimento che fornisce ammoniaca e metanolo, il beneficiario si impegna a far sì che entro il 31 dicembre 2035 l'infrastruttura di rifornimento sovvenzionata fornisca esclusivamente ammoniaca e metanolo il cui contenuto energetico provenga da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono stati prodotti in conformità con le metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto nella direttiva (UE) 2018/2001 e nei suoi atti delegati o di esecuzione?						art. 56 ter par. 8 bis del GBER
7	Sono esclusi i costi relativi ad attività non connesse al trasporto, compresi gli impianti produzione industriale che operano in un porto, gli uffici o i negozi, nonché le sovrastrutture portuali?						art. 56 ter par. 3 del GBER
8	L'importo dell'aiuto è tale da non superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento o del dragaggio?						art. 56 ter par. 4 del GBER

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
9	Il risultato operativo è stato dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli o attraverso un meccanismo di recupero?						art. 56 ter par. 4 del GBER
10	Nel caso di investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture portuali, l'intensità dell'aiuto è tale da non superare:						art. 56 ter par. 5 del GBER
a	il 100% dei costi ammissibili nel caso in cui i costi totali ammissibili del progetto ammontino a 22 milioni di Euro;						
b	l'80% dei costi ammissibili nel caso in cui i costi totali ammissibili del progetto siano superiori a 22 milioni di Euro e non superiori a 55 milioni di Euro (cfr. Nota 1);						
c	il 60% dei costi ammissibili nel caso in cui i costi totali ammissibili del progetto siano superiori a 55 milioni di Euro e fino all'importo di cui alla pertinente soglia ex art. 4, lett. ee) del Reg. (UE) n. 651/2014 (cfr. Nota 1 e Nota 2);						
d	il 100% dei costi ammissibili di cui al punto 1, lettera b) e lettera c), fino all'importo di cui alla pertinente soglia ex art. 4, lett. ee) del Reg. (UE) n. 651/2014? (cfr. Nota 2);						
11	Le concessioni o altro affidamento ad una terza parte per costruire, ammodernare, gestire o affittare infrastrutture portuali sovvenzionate sono state affidate in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e incondizionata?						art. 56 ter par. 7 del GBER
12	Le infrastrutture portuali sovvenzionate sono state messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria, non discriminatoria nonché a condizioni di mercato?						art. 56 ter par. 8 del GBER
13	In alternativa alle intensità precedentemente indicate, per gli aiuti che non superano 5,5 milioni di Euro, l'importo massimo dell'aiuto è stato fissato all'80 % dei costi ammissibili?						art. 56 ter par.9 del GBER
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti per porti interni						art. 56 quater del GBER
14	Gli aiuti sono concessi a favore dei porti interni tenuto conto della previsione che non possono essere concessi per la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di infrastrutture di rifornimento che riforniscono le navi di combustibili fossili, quali diesel, gas naturale, in forma gassosa (gas naturale compresso (GNC)) e liquefatta (gas naturale liquefatto (GNL)), e gas di petrolio liquefatto (GPL)?						art. 56 quater par 1 bis del GBER
15	I costi ammissibili sono i seguenti costi (compresi i costi di programmazione) per:						art. 56 quater par 2 del GBER
a	investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture portuali;						
b	investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di accesso;						
c	il dragaggio						
16	Sono esclusi i costi relativi ad attività non connesse al trasporto, compresi gli impianti produzione industriale che operano in un porto, gli uffici o i negozi, nonché le sovrastrutture portuali?						art. 56 quater par 3 del GBER
17	L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento o del dragaggio?						art. 56 quater par 4 del GBER
18	Il risultato operativo è stato dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli o attraverso un meccanismo di recupero?						art. 56 quater par 4 del GBER
19	L'intensità massima dell'aiuto è tale da non superare il 100% dei costi ammissibili fino all'importo di cui alla pertinente soglia ex art. 4, lett. ff) del Reg. (UE) n. 651/2014? (Cfr. Nota 3)						art. 56 quater par 5 del GBER
20	Le concessioni o altro affidamento ad una terza parte per costruire, ammodernare, operare o affittare infrastrutture portuali ausiliarie sono state affidate su una base competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni?						art. 56 quater par 6 del GBER
21	Le infrastrutture portuali assistite sono state messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria, non discriminatoria nonché a condizioni di mercato?						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
22	Nel caso di una infrastruttura di rifornimento che fornisce idrogeno, il beneficiario si impegna a far sì che entro il 31 dicembre 2035 l'infrastruttura di rifornimento sovvenzionata fornisca esclusivamente idrogeno rinnovabile?						art. 56 quater par. 7 bis del GBER
23	Nel caso di una infrastruttura di rifornimento che fornisce ammoniaca e metanolo, il beneficiario si impegna a far sì che entro il 31 dicembre 2035 l'infrastruttura di rifornimento sovvenzionata fornisca esclusivamente ammoniaca e metanolo il cui contenuto energetico provenga da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono stati prodotti in conformità con le metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto nella direttiva (UE) 2018/2001 e nei suoi atti delegati o di esecuzione?						art. 56 quater par. 7 bis del GBER
24	In alternativa alle intensità precedentemente indicate, per gli aiuti che non superano 2,2 milioni di Euro, l'importo massimo dell'aiuto è stato fissato all'80 % dei costi ammissibili?						art. 56 quater par. 8 del GBER
Altre osservazioni:							
NOTA 1 Tali intensità di aiuto possono essere aumentate di 10 punti percentuali per investimenti localizzati in zone di cui all'art. 107, comma 3, lett. a) del TFUE e di 5 punti percentuali per investimenti localizzati in zone di cui all'art. 107, comma 3, lett. c) del TFUE.							
NOTA 2 Soglie di aiuti: aiuti a favore dei porti marittimi: costi ammissibili pari a 143 milioni di EUR per progetto (o 165 milioni di EUR per progetto in un porto marittimo che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile;							
NOTA 3 Soglie di aiuti: aiuti a favore dei porti interni: costi ammissibili pari a 44 milioni di EUR per progetto (o 55 milioni di EUR per progetto in un porto interno che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013); per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile;							
Per passare alla FASE 3, seguire questo link							
Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link							

*Checklist per la verifica documentale e il controllo
relative ad aiuti di Stato*

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
FASE 2							
Sezione 6.16 - Aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU (Capo III sezione 16, art. 56 quinquies – septies del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.)							
1	L'aiuto è un prodotto finanziario sostenuto, anche solo parzialmente dal Fondo InvestEU?						Reg. (UE) 523/2021, Regolamento delegato (UE) 1078/2021 della Commissione
2	Sono rispettate le condizioni applicabili dei regolamenti di pertinenza del fondo Invest EU?						Reg. (UE) 523/2021, Regolamento delegato (UE) 1078/2021 della Commissione (allegato I)
3	Sono rispettate le soglie massime previste dal comma 4 del dell'art.56 quinquies del GBER?						
4	Sono esclusi gli aiuti sotto forma di rifinanziamenti o di garanzie sui portafogli esistenti di intermediari finanziari?						
5	Sono rispettate le condizioni relative agli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU prescritte dall'art. 56 sexies del GBER?					Specificare la tipologia di aiuto	
6	Sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 56 septies in merito alla natura e all'operatività degli intermediari finanziari?						
7	E' rispettata la soglia massima dell'importo nominale del finanziamento totale per singolo beneficiario?						
Altre osservazioni:							
Per passare alla FASE 3, seguire questo link							
Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link							

Checklist per le verifiche documentali e il controllo relative ad aiuti di Stato

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
FASE 2							
Sezione 6.17 Aiuti CTE (Capo III, sezione 2 bis, art. 20 e 20 bis del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.)							
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea						art. 20 del GBER
1	Gli aiuti sono concessi per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal regolamento (UE) 2021/1059						art. 20, par. 1 del GBER
2	Sono ammessi i seguenti costi legati al progetto di cooperazione:						art. 20, par. 2 del GBER
a	costi del personale;						
b	spese d'ufficio e amministrative;						
c	spese di viaggio e soggiorno;						
d	costi per consulenze e servizi esterni;						
e	spese per le apparecchiature;						
f	spese per infrastrutture e lavori.						
3	L'intensità di aiuto rispetta il tasso massimo di cofinanziamento di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 o, a seconda dei casi, del regolamento (UE) 2021/1060 e/o del regolamento (UE) 2021/1059?						art. 20, par. 3 del GBER
	Punti di controllo applicabili a operazioni consistenti in aiuti di importo limitato alle imprese per la partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea						art. 20bis del GBER
4	Gli aiuti di importo limitato sono concessi alle imprese per la partecipazione ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal regolamento (UE) 2021/1059						art. 20bis, par. 1 del GBER
5	L'importo totale degli aiuti di cui al presente articolo concessi a un'impresa per progetto è pari o inferiore a 22.000 Euro?						art. 20bis, par. 2 del GBER
Altre osservazioni:							

[Per passare alla FASE 3, seguire questo link](#)

[Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link](#)

Checklist per le verifiche documentali e il controllo relative ad aiuti di Stato

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi					
	Positivo	Negativo	n.a.								
FASE 2											
Sezione 6.18 - Aiuti sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di Servizi di Interesse Economico Generale (Decisione C(2011)9380)											
1	L'operazione configura un aiuto di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG)? (cfr. Nota 1)					art. 1 Decisione C(2011)9380, DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201					
2	L'operazione è stata affidata all'impresa che svolge un Servizio di Interesse Economico Generale attraverso un atto formale che includa:					art. 4, Decisione C(2011)9380					
a	<i>l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico;</i>										
b	<i>l'impresa e, se del caso, il territorio interessati;</i>										
c	<i>la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente conferiti all'impresa dall'autorità che assegna l'incarico;</i>										
d	<i>la descrizione del sistema di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;</i>										
e	<i>le disposizioni intese a prevenire ed eventualmente recuperare le sovracompensozioni e</i>										
f	<i>un riferimento alla Decisione C(2011)9380 della Commissione Europea?</i>										
3	L'importo della compensazione è tale da non eccedere quanto necessario per coprire il costo netto determinato dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché un margine di utile ragionevole?					art. 5, Decisione C(2011)9380					
4	La compensazione rispetta le disposizioni di cui all'art. 5 della Decisione C(2011)9380 della Commissione Europea?										
5	Lo Stato membro (AdG) ha rispettato gli obblighi di controllo e informazione di cui agli artt. 6-9 della Decisione C(2011)9380 della Commissione Europea?					artt. 6-5, Decisione C(2011)9380					
Altre osservazioni:											
NOTA 1 Qualora non siano rispettate le seguenti quattro condizioni cumulative, si configura un aiuto di Stato : 1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro; 2) i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente; 3) la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire integralmente o parzialmente i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un ragionevole margine di profitto; 4) quando in un caso specifico la scelta dell'impresa da incaricare dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata mediante una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari, avrebbe dovuto sopportare.											
Per passare alla FASE 3, seguire questo link											
Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link											

Checklist per le verifiche documentali e il controllo relativo ad aiuti di Stato

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
FASE 3							
Sezione 7 - Punti di controllo trasversali relativi alla procedura di erogazione dell'aiuto							
1	L'Avviso per la selezione dei Beneficiari è coerente con:						
a	il Programma Regionale (PR)?						Programma Regionale
b	le Disposizioni attuative?						
c	i Criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza?						Criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza
d	quanto previsto al riguardo nella Descrizione del Sistema Gestione e Controllo del Programma e allegati						Descrizione del Sistema Gestione e Controllo del Programma e allegati
2	I criteri di selezione inclusi nell'Avviso:						
a	garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità?						
b	sono non discriminatori e trasparenti?						
c	I criteri e le condizioni di accesso tengono conto dei principi orizzontali di cui all'art. 9 del RDC? In particolare: - i diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; - la parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere; - la prevenzione di qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; - la promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite dell'accordo di Parigi e del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (Principio DNSH);						art. 9 del RDC
d	Nella selezione di operazioni degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni è garantita l'immunizzazione dagli effetti del clima?						art.73 par.2 lettera j si veda la metodologia di cui agli "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027" https://www.politichecoesione.governo.it/media/ch0naoef/indirizzi-per-la-verifica-climatica_e_allegato.pdf
3	È stata esperita la verifica di coerenza dei criteri contenuti nella procedura avviata dal soggetto competente con quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza?						
4	Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità dell'Avviso?						Descrizione del Sistema Gestione e Controllo del Programma e allegati
5	Lo schema di dichiarazione del Beneficiario per l'accesso all'intervento è stato pubblicato dal soggetto competente delle concessione nel BURL?						art. 4, 5, 6 del D. Lgs. 123/98
6	E' stato rispettato il termine stabilito nell'Avviso per la presentazione delle candidature?						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
7	E' stato specificato che i soggetti interessati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla procedura di selezione?						art. 2 del D. Lgs. 123/98
8	Qualora le risorse disponibili siano esaurite, è stato comunicato tempestivamente agli interessati, con avviso da pubblicare nella GURI/BURL e/o sui siti istituzionali, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili?						art. 2 del D. Lgs. 123/98
9	Ove si siano rese disponibili ulteriori risorse finanziarie, è stata comunicata la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella GURI/BURL?						art. 2 del D. Lgs. 123/98
10	Sono state utilizzate idonee modalità per la registrazione e la protocollazione delle domande pervenute secondo l'ordine cronologico di presentazione?						
11	Le domande pervenute sono conservate adeguatamente?						
12	La candidatura del Beneficiario dell'operazione oggetto di verifica è correttamente protocollata?						
13	La candidatura del Beneficiario dell'operazione oggetto di verifica è stata effettuata attraverso la compilazione dei formulari/moduli previsti dall'Avviso?						
14	Per l'accesso all'intervento il Beneficiario ha presentato una dichiarazione, secondo lo schema preventivamente pubblicato, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (e da eventuali altri soggetti, come richiesto dalla procedura), attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, incluse le informazioni riferite al titolare effettivo?						art. 4, 5 e 6 del D.Lgs 123/98 D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 Decreto MEF 11 marzo 2022, n. 55
15	La dichiarazione presentata è completa della documentazione e delle informazioni necessarie per l'avvio del procedimento (es. scheda tecnica firmata da parte di soggetto abilitato, se previsto dall'avviso)?						
16	La domanda di accesso agli interventi contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto il sostegno?						art. 4, 5 e 6 del D.Lgs 123/98
17	La dichiarazione è stata presentata nei termini e nelle forme richieste dal procedimento?						art. 4, 5 e 6 del D.Lgs 123/98
18	E' stato formalmente individuato il soggetto competente per la valutazione delle dichiarazioni pervenute?						
19	Il soggetto competente per la valutazione è in possesso di sufficienti requisiti di competenza e indipendenza?						
20	In caso che la fase di pre-istruttoria o istruttoria sia svolta da una struttura esterna, la relativa individuazione e il relativo pagamento sono conformi alla disciplina applicabile?						art. 3 del D.Lgs. 123/98
21	E' stata costituita un'apposita Commissione di valutazione delle domande?						
22	I membri della Commissione hanno dichiarato la loro indipendenza dai potenziali Beneficiari?						
23	Eventuali esperti cui sia stata affidata la valutazione di aspetti specialistici sono stati selezionati in conformità con l'art. 3, D.Lgs. 123/98?						art. 3, D.Lgs. 123/98
24	Le attività di valutazione sulle dichiarazioni pervenute sono verbalizzate?						
25	I verbali delle riunioni della Commissione di valutazione sono completi e firmati da tutti i relativi membri?						
26	Il soggetto competente per la valutazione ha accertato:						art. 4, 5 e 6 del D.Lgs 123/98
a	la completezza e la regolarità delle dichiarazioni						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
b	che le dichiarazioni siano state presentate nelle forme richieste dal procedimento;						
c	che le dichiarazioni siano state sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa;						
d	che le dichiarazioni attestino il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni;						
e	che le dichiarazioni siano corredate della documentazione e delle informazioni necessarie per l'avvio del procedimento?						
27	I Criteri di selezione delle operazioni inclusi nell'Avviso sono stati effettivamente applicati dalla/e Commissione/i di valutazione?						
28	L'AdG ha provveduto ad adottare la graduatoria/elenco delle domande ammesse ed escluse con atto formale?						
29	L'AdG ha provveduto a pubblicare la graduatoria/elenco delle domande ammesse ed escluse, inclusi i motivi dell'esclusione, nelle modalità previste?						
30	L'effettiva procedura di selezione realizzata è conforme alle modalità previste nell'Avviso?						
31	L'AdG ha provveduto alle eventuali comunicazioni previste in relazione all'ammissione a finanziamento?						
32	L'AdG ha provveduto a verifiche preliminari all'ammissione a finanziamento?						
33	In generale, la procedura di selezione dell'operazione è stata svolta in conformità con:						Descrizione del Sistema Gestione e Controllo del Programma e allegati
a	la Descrizione delle Procedure dell'AdG?						
b	il PR e le disposizioni attuative?						
c	la disciplina UE, nazionale e regionale pertinente?						
34	L'intervento è stato ammesso a finanziamento con un atto di concessione formale (o una Convenzione)?						
35	Sono stati presentati ricorsi?						
36	Sono stati emessi provvedimenti di autotutela da parte dell'Amministrazione?						
37	Sono stati emanati Sentenze, Ordini o Decreti da parte del Giudice che incidano sulla regolarità della procedura e/o sull'attuazione dell'operazione e relativa ammissibilità della spesa? <i>Acquisire informazioni sullo stato di eventuali procedure giudiziarie</i>						
38	L'Autorità di Gestione del PR è stata informata del ricorso e dei relativi effetti sul regolare svolgimento della procedura?						
39	La procedura attuativa relativa all'intervento è stata correttamente registrata nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (DGIAI)?						
40	L'atto di concessione/Convenzione con il Beneficiario è conforme a:						
a	quanto previsto al riguardo nelle procedure dell'AdG ?						Descrizione del Sistema Gestione e Controllo del Programma e allegati
b	l'Avviso?						
41	L'atto di concessione/Convenzione con il Beneficiario riporta il CUP?						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
42	Il Beneficiario dell'operazione oggetto di verifica:						
a	<i>è un soggetto esistente e realmente operante?</i>						
b	<i>è quello indicato nella Convenzione/atto di concessione?</i>						
c	<i>possiede i requisiti indicati nell'Avviso?</i>						
43	L'operazione oggetto di verifica:						
a	<i>rientra nell'ambito di applicazione del Fondo interessato?</i>						
b	<i>è coerente con il PR?</i>						Programma Regionale
c	<i>può essere attribuita a una categoria di operazione individuata nella o nelle priorità del PR interessata/e?</i>						Programma Regionale
d	<i>è coerente con i Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza?</i>						Criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza
e	<i>è coerente con l'Avviso?</i>						
f	<i>è coerente con la normativa UE, nazionale e regionale?</i>						
44	Il Beneficiario ha ricevuto un documento contenente le condizioni per il sostegno relative all'operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione?						Descrizione del Sistema Gestione e Controllo del Programma e allegati
45	Più in particolare, il Beneficiario è stato adeguatamente informato sui relativi obblighi di:						Descrizione del Sistema Gestione e Controllo del Programma e allegati
a	<i>realizzazione delle attività in conformità al progetto approvato, incluso piano finanziario e rispetto del termine previsto per l'esecuzione;</i>						
b	<i>adozione di un sistema di contabilità separato ovvero un sistema di codificazione contabile adeguato per le attività oggetto del finanziamento;</i>						
c	<i>rispetto degli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni regionali;</i>						
d	<i>rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità secondo le modalità previste nell'avviso di riferimento;</i>						
e	<i>rispetto degli obblighi di conservazione della documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività;</i>						
f	<i>rispetto della normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nelle iniziative approvate nonché rispetto della normativa in tema di concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità, laddove pertinente;</i>						
g	<i>rispetto delle norme dell'Unione Europea, nazionali e regionali in tema di ammissibilità delle spese (periodo di ammissibilità, conformità, ecc.);</i>						
h	<i>rispetto delle procedure di monitoraggio e rendicontazione, ed in particolare delle scadenze previste per la presentazione delle richieste di rimborso e i dati di monitoraggio fisico e procedurale, in coerenza con quanto disposto dal RDC;</i>						
i	<i>termini di consegna del rendiconto finale delle attività e/o spesa;</i>						
l	<i>tipologia di aiuto concessa (aiuto notificato, aiuto in esenzione e aiuto "de minimis");</i>						
m	<i>tipologie di spese ammissibili nel rispetto delle norme nazionali, comunitarie e regionali in vigore;</i>						
n	<i>metodo da applicare per stabilire i costi dell'intervento e le condizioni per il pagamento della sovvenzione, nei casi di sovvenzioni erogate sotto forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o finanziamenti a tasso forfettario (art. 53 e ss. del RDC).</i>						
46	L'AdG ha adottato l'impegno di spesa?						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
47	E' presente la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi con il progetto preso in carico da parte del funzionario che lo gestisce (gestione amministrativa e finanziaria)?						
48	Il CUP è stato riportato in tutti i documenti di impegno e assegnazione delle risorse al Beneficiario?						DL 13/2023 convertito in Legge 21 aprile 2023, n.41
49	La fideiussione presentata dal Beneficiario garantisce l'importo richiesto dal bando/avviso ai fini dell'erogazione dell'anticipo?						
50	La fideiussione presentata dal Beneficiario ha una scadenza congrua rispetto a quanto previsto dall'art. 91 del RDC e dal bando/avviso?						art.91 par.5 lettera c)
51	La garanzia è stata emessa da un Istituto abilitato al rilascio delle fideiussioni? <i>(banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita nello Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro)</i>						art.91 par.5 lettera a)
52	La fideiussione è stata svincolata a chiusura del procedimento?						
53	In caso di concessione di proroga al Beneficiario, la scadenza della fideiussione è stata adeguata di conseguenza (laddove pertinente)?						
54	La procedura di assegnazione delle risorse al Beneficiario da parte dell'AdG è conforme a quanto previsto nella Descrizione delle procedure dell'AdG?						Descrizione del Sistema Gestione e Controllo del Programma e allegati
55	Le risorse assegnate al Beneficiario sono imputate al pertinente capitolo del bilancio dell'Amministrazione?						
Altre osservazioni:							
Sezione 8.1 - Specificità della procedura automatica (art. 4 del D.Lgs. 123/98)							
1	E' stata correttamente scelta l'erogazione tramite procedura automatica? <i>La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento e' concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente.</i>						art.3 del D.Lgs. 123/98
2	Sono stati determinati previamente per tutti i Beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione?						
3	I Beneficiari sono stati adeguatamente informati in merito all'ammontare massimo dell'intervento concedibile, agli investimenti ammissibili, alle modalità di accesso all'intervento e alle modalità di erogazione? <i>Descrivere le modalità attraverso cui è stata fornita ai Beneficiario una adeguata informativa.</i>						
4	Le spese sono ammissibili ove sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione o nel corso dell'esercizio precedente a tale presentazione?						art. 4 del D. Lgs. 123/98
5	Il soggetto competente ha accertato la completezza e la regolarità delle dichiarazioni presentate dalle imprese e relativi allegati secondo l'ordine cronologico di presentazione?						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
6	L'esito della valutazione è stato opportunamente comunicato agli interessati entro il termine di 30 giorni?						
7	Nello specifico, qualora la dichiarazione fosse viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente. è stato comunicato all'impresa il diniego all'intervento entro il termine di 30 giorni?						
Altre osservazioni:							
Per passare alla FASE 4, seguire questo link							
Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link							
Sezione 8.2 - Specificità della procedura valutativa (art. 5 del D.Lgs. 123/98)							
1	E' stata correttamente scelta l'erogazione tramite procedura valutativa? <i>La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando precedente.</i>						art. 3 del D.Lgs. 123/98
2	E' stato pubblicato un Avviso sul BURL?						
3	Tale pubblicazione è avvenuta almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande?						art. 5 del D.Lgs. 123/98
4	L'Avviso include i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti adottati (a graduatoria o a sportello)?						
5	L'attività istruttoria ha verificato:						
a	<i>il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative,</i>						
b	<i>la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente,</i>						
c	<i>la tipologia del programma e il fine perseguito,</i>						
d	<i>la congruità delle spese sostenute?</i>						
6	Qualora l'attività istruttoria presupponesse anche la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa è stata svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonché alla sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale?						
7	Ove i programmi siano stati volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono stati utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa?						
8	Le attività istruttorie e le relative decisioni sono state definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda?						
9	Il programma d'investimento è stato avviato successivamente alla notifica dell'esito positivo della valutazione della dichiarazione presentata? <i>Sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle Leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente, ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dalla chiusura del bando precedente</i>						
Punti di controllo applicabili ai procedimenti a graduatoria							
10	L'Avviso regola i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande?						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
11	Sono stati predeterminati idonei parametri oggettivi, analitici, non discriminatori e coerenti con le finalità dell'intervento per la selezione delle iniziative ammissibili?						
12	Il soggetto competente per la valutazione ha effettuato una valutazione comparata sulla base dei parametri oggettivi predeterminati?						
13	Le attività di valutazione e le relative decisioni sono state definite entro i termini definiti dall'Avviso?						
Punti di controllo applicabili ai procedimenti a sportello							
14	Sono state definite le soglie e le condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria?						
15	L'attività istruttoria si è svolta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande?						
16	L'attività istruttoria si è svolta sulla base delle predefinite soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative?						
17	Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è stata disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande?						
Altre osservazioni:							
Per passare alla FASE 4, seguire questo link							
Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link							

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
Sezione 8.3 - Specificità della procedura negoziale (art. 6 del D.Lgs. 123/98)							
1	E' stata correttamente scelta l'erogazione tramite procedura negoziale? <i>La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata.</i>						art. 3 del D.Lgs. 123/98
2	Nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente da Enti locali, sono stati definiti gli impegni di tali Enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi?						
3	L'AdG/Responsabile di Azione ha pubblicato un apposito Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dagli Avvisi stessi, su base territoriale o settoriale?						
4	L'Avviso individua previamente i criteri di selezione dei contraenti?						
5	I criteri di selezione sono stati individuati con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati?						
6	L'Avviso determina:						
a	<i>le spese ammissibili,</i>						
b	<i>le forme e le modalità' degli interventi,</i>						
c	<i>la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse,</i>						
d	<i>la documentazione necessaria per l'attività' istruttoria?</i>						
7	L'Avviso regola i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande?						
8	Sono stati adottati degli idonei strumenti di pubblicità?						
9	Tenendo conto delle specificità previste nell'Avviso l'attività istruttoria ha verificato:						
a	<i>il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative,</i>						
b	<i>la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente,</i>						
c	<i>la tipologia del programma e il fine perseguito,</i>						
d	<i>la congruità delle spese sostenute?</i>						
10	Qualora l'attività istruttoria presupponesse anche la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa è stata svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonchè alla sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale?						
11	Ove i programmi siano stati volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono stati utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa?						
Altre osservazioni:							
Per passare alla FASE 4, seguire questo link							
Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link							

Checklist per le verifiche documentali e il controllo relative ad aiuti di Stato

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
FASE 3							
Sezione 7a - Punti di controllo trasversali relativi alla procedura di erogazione dell'aiuto - Progetti non nativi di nuovo inserimento nel PR							
1	L'operazione oggetto del controllo:						
a	è coerente dal punto di vista programmatico con il PR?				Specificare asse/linea di azione		Programma Regionale
b	non è stata portata materialmente a termine o completamente attuata prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del PR fosse presentata dal Beneficiario all'AdG, indipendentemente dallo stato dei pagamenti?				Inserire lo stato di avanzamento dell'operazione al momento dell'inserimento nel PR		art.63 par. 6 del Reg. (UE) n. 2021/1060
c	è conforme alla normativa vigente in materia di aiuti di stato?						
2	le spese oggetto del controllo:						
a	sono conformi ai criteri di selezione fissati dal Comitato di Sorveglianza del PR?						Criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza
b	sono state sostenute dopo il 1 gennaio 2021?				Inserire le date in cui le spese sono state sostenute		art.63 par. 2 del Reg. (UE) n. 2021/1060
3	Il beneficiario è stato informato delle nuove modalità di gestione e controllo dell'operazione dopo della formalizzazione dell'inserimento?				Estremi dell'atto/nota con cui il Beneficiario è stato informato		
4	È stata verificata in fase preliminare la coerenza programmatica con il PR?				Verificare la presenza del Format a firma dell'Adg nel SI		
5	È stato verificato l'atto formale con cui è stato inserito nel PR?				Atto con cui è stato inserito il progetto nel PR		
6	È stata verificata l'imputazione sui capitoli di bilancio dei fondi PR?				Indicare i capitoli di Bilancio dei Fondi PR su cui viene imputata l'operazione		
Altre osservazioni:							
Per passare alla FASE 4, seguire questo link Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link							

Checklist per le verifiche documentali e il controllo relative ad aiuti di Stato

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
FASE 4							
Sezione 9 - Verifiche sull'impresa beneficiaria dell'aiuto							
1	Il Beneficiario rientra in una delle categorie dimensionali di impresa ammesse dallo specifico regime di aiuto in esame (cfr. Nota 1) e in particolare in una delle seguenti?						Allegato I del GBER
a	Il Beneficiario è una micro impresa Si intende micro impresa una impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.						
b	Il Beneficiario è una piccola impresa Si intende piccola impresa una impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.					Si noti che un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.	
c	Il Beneficiario è una media impresa Si intende media impresa una impresa che occupa meno di 250 persone e che realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro						
d	Il Beneficiario è una grande impresa Si intende grande impresa una impresa che occupa più di 250 persone e che realizza un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro						
2	Il Beneficiario è una impresa autonoma? (cfr. Nota 2)						Allegato I del GBER
3	Qualora il Beneficiario avesse imprese associate, i relativi dati sono stati correttamente tenuti in considerazione ai fini della determinazione della dimensione di impresa? (cfr. Nota 3)						
4	Qualora il Beneficiario avesse imprese collegate, i relativi dati sono stati correttamente tenuti in considerazione ai fini della determinazione della dimensione di impresa? (cfr. Nota 4)						
5	Qualora il Beneficiario Finale è una rete di imprese, a quale delle due categorie che seguono appartiene?:						DL 28 giugno 2013, n. 76;
a	Rete senza personalità giuridica (Rete-Contratto) e ATI, ATS e RTI;						
b	Rete con personalità giuridica (Rete-Soggetto) e Consorzi o Società Consortili, costituiti ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice civile?						
6	Il Beneficiario è della tipologia prevista dalla forma di aiuto, dal PR e dall'Avviso?						
7	La verifica della dimensione d'impresa dell'aspirante beneficiario è agli atti e risulta da una relazione istruttoria firmata dal soggetto competente e protocollata in data precedente la data dell'atto di concessione?					La dimensione di impresa può essere oggetto di autodichiarazione ma deve essere verificata, anche a campione, prima dell'atto di concessione; eventuali modifiche della dimensione dell'impresa intervenute in anni successivi a quello dell'atto di concessione sono irrilevanti e non hanno effetti sugli aiuti concessi.	Allegato I del GBER
8	Il Beneficiario ha chiesto il contributo per una sede operativa nella zona di ammissibilità del Programma? Oppure, in caso di Associazione Temporanea di Imprese (ATI), tutti i beneficiari hanno sede operativa in tale zona?						
9	Il settore di attività del Beneficiario rientra nelle tipologie previste dalla disciplina dell'operazione, dal PR, dall'Avviso?						
10	Il Beneficiario è regolarmente iscritto nel registro delle imprese?						
11	Il Beneficiario è regolarmente iscritto alla CCIAA?						
12	Il Beneficiario ha regolare partita IVA o CF?						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
13	Nel caso di Beneficiari soggetti alla legislazione di altri Stati membri della UE, i requisiti sono asseverati da un revisore legale o ad un avvocato abilitato alla professione in Italia, per rappresentare il Beneficiario in una relazione in merito alla equipollenza dei requisiti posseduti dal Beneficiario rispetto a quelli previsti dall'Avviso sulla base della legislazione italiana e la relativa documentazione equipollente?						
14	E' possibile affermare che il Beneficiario non sia un'impresa in difficoltà ai sensi del Reg (UE) n. 651/2014? (cfr. Nota 5) <i>L'AdA deve ottenere delle evidenze relative ai controlli svolti dall' AdG/OI su tale aspetto ed una congrua documentazione a supporto degli stessi (visure, statuti, atti costitutivi, bilanci d'esercizio degli ultimi tre anni, ecc.)</i>						impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2, punto 18), del GBER salvo se il sostegno è autorizzato nell'ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali ai sensi dell'art.7 del Reg.2021/1058 (FESR)
15	Il Beneficiario risulta in regola con gli obblighi fiscali, assistenziali e previdenziali previsti dalla normativa vigente?						
16	Per gli aspetti ambientali direttamente connessi all'intervento sottoposto a controllo, riassunti nel DPR n. 59 del 13/03/2013 (scarichi, emissioni in atmosfera, comunicazioni in materia di rifiuti), il Beneficiario è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in corso di validità (o ha provveduto a presentare le apposite comunicazioni su modelli dedicati, per le attività sottoposte a tale obbligo)?						DL 9 febbraio 2012, n. 5
17	Il Beneficiario figura tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla CE, dallo Stato italiano o dalla Regione? <i>Verificare se l'AdG/RGA ha eseguito una ricerca nel RNA.</i>						
18	Il Beneficiario risulta destinatario, nei sei anni precedenti la data della presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte del Beneficiario stesso? <i>cfr. anche punto precedente</i>						
19	Il Beneficiario è in possesso di eventuali certificazioni/accreditamenti richiesti dal procedimento?					Verificare se l'Avviso prevedeva il possesso delle certificazioni. Se vi sono incongruenze rispetto a quanto previsto da Avviso, evidenziare l'irregolarità e la portata dell'irregolarità.	
20	Eventuali variazioni relative al Beneficiario (es. sede, forma giuridica, composizione dell'ATI, ecc.) erano ammissibili e/o sono state approvate?						
21	Sono stati mantenuti per tutto il periodo di completamento e fino all'istanza di erogazione a saldo, i requisiti per l'accesso al contributo?						
Altre osservazioni:							
NOTA 1 Al fine di calcolare i dati degli effettivi (ULA) e i dati finanziari (fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo), occorre considerare i dati delle imprese collegate e associate al Beneficiario, ai sensi di quanto previsto nell'allegato 1 del Regolamento 651/2014. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi (ULA), sono determinati in base ai conti dell'impresa stessa. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi (ULA), sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure se disponibili sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento. Nello specifico, ai dati degli effettivi e ai dati finanziari relativi all'impresa beneficiaria si aggregano i dati delle eventuali imprese associate situate immediatamente a monte ed a valle dell'impresa stessa. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla% più elevata tra la% di partecipazione al capitale o la% di diritti di voto detenuta. Inoltre, si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa qualora non siano già stati considerati nei conti tramite consolidamento. Inoltre, ai dati delle imprese associate all'impresa beneficiaria, risultanti dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili, si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese collegate alle imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento. Inoltre, ai dati delle imprese collegate all'impresa beneficiaria, risultanti dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili, si aggiungono in modo proporzionale i dati relativi alle eventuali imprese associate alle imprese collegate, situate immediatamente a monte ed a valle delle imprese collegate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento in proporzione alla% più elevata tra la% di partecipazione al capitale o la% di diritti di voto detenuta. L'AdA deve ottenere delle evidenze relative ai controlli svolti dall' AdG/OI su tale aspetto ed una congrua documentazione a supporto degli stessi (visure, statuti, atti costitutivi, bilanci d'esercizio e consolidati ecc.)							

Punti di controllo	Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
	Positivo	Negativo	n.a.			
NOTA 2 Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata oppure come impresa collegata. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate , almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Un'impresa può essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione: a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 Euro; b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro; c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di Euro e meno di 5 000 abitanti.						
NOTA 3 Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).						
NOTA 4 Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora i seguenti investitori: a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 Euro; b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro; c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di Euro e meno di 5 000 abitanti. non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma dell'art. 3 par. 2 dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui all'art. 3 par. 2 dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 , sono anch'esse considerate imprese collegate. Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.						
NOTA 5 Si veda il punto 18 dell'art. 2 del Reg. 651/2014 nella versione consolidata al 1/7/2023						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
Sezione 10 - Spese ammissibili e pagamento							
1	I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme?						art. 7 del D. lgs. 123/98
a	credito d'imposta, <i>Il credito d'imposta, non rimborsabile, puo' essere fatto valere, con le modalita' e i criteri di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, ai fini dell'IVA, dell'IRES, dell'IRAP e dell'IRPEF, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</i>						art. 7 del D. lgs. 123/98
b	bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (cfr Nota 1)						art. 7 del D. lgs. 123/98
c	concessione di garanzia, <i>L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti e' calcolato secondo quanto disposto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Le eventuali differenze sono scontate al valore attuale al tasso di riferimento in vigore al momento della concessione dell'intervento.</i>						art. 7 del D. lgs. 123/98
d	contributo in conto capitale (cfr. Nota 2),						art. 7 del D. lgs. 123/98
e	contributo in conto interessi (cfr. Nota 3),						art. 7 del D. lgs. 123/98
f	finanziamento agevolato (cfr. Nota 4).						art. 7 del D. lgs. 123/98
2	I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentali chiare, specifiche e aggiornate?						
3	Le spese sono conformi al PR?						
4	Le spese sono legittime e conformi al diritto applicabile?						
5	Le spese sono conformi alle condizioni per il sostegno dell'operazione?						
6	Le spese sono state sostenute per interventi ammissibili secondo l'Avviso per la selezione dell'operazione?						
7	Le voci di costo e le tipologie di spesa sono coerenti con quelle previste nell'Avviso per la selezione dell'operazione? (cr. Nota 5)						
8	Le spese rispettano i limiti e massimali previsti per l'operazione?						
9	La spesa è riferibile esattamente al Beneficiario che richiede l'erogazione del contributo?						
10	La spesa è riferibile esattamente, pertinente e imputabile all'operazione oggetto di contributo (ovvero prevista dall'operazione stessa ed approvata)?						
11	Sono stati rispettati i termini per la realizzazione dell'intervento previsti dal bando/Avviso e dall'operazione? <i>In caso di procedura automatica, l'iniziativa deve essere stata realizzata nel termine previsto dalla pertinente disciplina e in ogni caso non oltre due anni decorrenti dalla data della concessione.</i>					Data inizio intervento: Data fine intervento:	art. 4 del D.Lgs 123/98
12	Sono stati rispettati i termini per l'ammissibilità delle spese previsti dal bando/Avviso e dall'operazione?					Data prima fattura: Data ultima fattura: Data primo pagamento: Data ultimo pagamento: Inizio ammissibilità: Termine ammissibilità:	
13	I beni materiali e immateriali sono regolarmente registrati nel Registro dei beni ammortizzabili?						
14	E' stato rispettato il divieto di cumulo?						
15	L'operazione rispetta le politiche UE in materia di pari opportunità e non discriminazione, per quanto applicabili?						
16	L'operazione rispetta le politiche UE in materia di sviluppo sostenibile, per quanto applicabili?						
17	L'operazione è stata realizzata nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche e il Beneficiario è in possesso delle necessarie autorizzazioni?						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
18	L'operazione è stata realizzata nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla sicurezza sul lavoro e sugli obblighi contributivi?						
19	Al personale impiegato è stato applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale vigente e pertinente?						
20	L'operazione non era portata materialmente a termine o completamente attuata prima del sostegno da parte del PR?						
21	Ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'AdG, è stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione?						
22	E' stata verificata/è prevista la verifica della stabilità dell'operazione?						
23	Vi è coerenza tra operazione e						
a	<i>Convenzione/atto di concessione?</i>						
b	<i>domanda di agevolazione?</i>						
c	<i>relazioni del Beneficiario all'AdG?</i>						
24	Vi è coerenza tra operazione, relazioni e: (es. intestatari, importi, oggetto, tempi di pagamento, conto corrente)						
a	<i>fatture presentate al Beneficiario (o documenti contabili di valore probatorio equivalente)? (cfr. Nota 5)</i>						
b	<i>atti di pagamento?</i>						
c	<i>bonifici?</i>						
25	Le relazioni sull'attuazione da parte del Beneficiario all'AdG sono presentate in conformità a quanto previsto nell'Avviso?						
26	La documentazione giustificativa di spesa è completa? (cfr. Nota 5)						
27	La documentazione giustificativa di spesa rispetta la normativa civilistica e fiscale? (cfr. Nota 5)						art. 2214 Codice Civile DPR 633/72
28	Le modalità di pagamento sono coerenti con quanto previsto dal bando/Avviso?						
29	Il CUP è stato riportato nelle fatture e altri documenti giustificativi di spesa? (cfr. Nota 5)						
30	I dati relativi all'intestatario della fattura sono corretti e conformi con quelli previsti nel preventivo (partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede)? (cfr. Nota 5)						
31	Gli importi delle fatture sono coerenti con il preventivo/contratto con il Beneficiario? (cfr. Nota 5)						
32	L'IVA, realmente e definitivamente sostenuta, se recuperabile da parte del Beneficiario, è stata esclusa dalle spese ammesse a contributo?						
33	Le fatture relative alle spese finanziate sono state regolarmente registrate nel Registro IVA acquisti e, se in regime di contabilità ordinaria, anche nel Libro giornale?						
34	Le spese finanziate e i relativi pagamenti sono stati regolarmente iscritti nei mastri dei fornitori?						
35	Dalla verifica del mastro del fornitore si evidenziano note di credito riferite all'oggetto del finanziamento?						
36	Se l'Avviso prevedeva vincoli occupazionali, il rispetto si evince dal libro unico del lavoro?						
37	I beni/servizi riportati nelle fatture sono quelli previsti dal preventivo/contratto con il Beneficiario e nelle relazioni sull'attuazione presentate dal Beneficiario all'AdG/OI? (cfr. Nota 5)						
38	Le fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente sono stati associati al sostegno del PR in modo che si rilevi l'importo del cofinanziamento e il pertinente Fondo o analoga dicitura è inclusa nelle fatture elettroniche? (cfr. Nota 5)						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
39	Le condizioni e le modalità per il pagamento dei fornitori sono coerenti con la Convenzione con l'Amministrazione/atto di concessione? (cfr. Nota 5)						
40	Gli atti di pagamento emessi dal Beneficiario sono corretti e riportano correttamente gli estremi dei giustificativi di spesa cui si riferiscono (numero, data, creditore e conto corrente)? (cfr. Nota 5)						
41	Gli importi degli atti di pagamento emessi dal Beneficiario corrispondono agli importi dei giustificativi di spesa a cui si riferiscono, dedotte eventuali spese non ritenute ammissibili dal Beneficiario? (cfr. Nota 5)						
42	Il CUP è stato riportato negli atti di pagamento? (cfr. Nota 5)						
43	Il CUP è stato riportato nei bonifici? (cfr. Nota 5)						
44	Il numero di conto corrente del Beneficiario corrisponde a quello dedicato previsto dalla Convenzione/atto di concessione nel rispetto del principio di tracciabilità?						
45	I pagamenti sono avvenuti a partire dal conto corrente dedicato all'operazione? (cfr. Nota 5)						
46	Il Beneficiario ha effettivamente pagato le spese dichiarate e i mandati di pagamento emessi dal Beneficiario sono quietanzati? (cfr. Nota 5)						
47	E' presente l'estratto dal conto corrente del Beneficiario dedicato all'operazione che evidenzia i pagamenti effettuati dal Beneficiario? (cfr. Nota 5)						
48	Sono presenti le liberatorie di quietanza da parte dei fornitori? (cfr. Nota 5)						
49	La documentazione inerente all'operazione è stata correttamente archiviata sul sistema informativo secondo quanto regolamentato da Descrizione delle Procedure dell'AdG?						Descrizione del Sistema Gestione e Controllo del Programma e allegati
50	Il beneficiario ha adottato, per la gestione dell'operazione, un sistema di contabilità separata ai sensi dell'art. 74 comma 1 lettera a)? (punto applicabile solo per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a))						Descrizione del Sistema Gestione e Controllo del Programma e allegati
Altre osservazioni:							
NOTA 1 Il bonus fiscale può essere utilizzato dal soggetto beneficiario, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90, in una o più soluzioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione dello stesso, per il pagamento, presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, delle imposte che affluiscono sul conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, intestato allo stesso soggetto beneficiario, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta. Il bonus fiscale è rilasciato dal soggetto competente in duplice esemplare; in occasione del primo versamento delle imposte sul proprio conto fiscale, l'impresa beneficiaria consegna al concessionario uno dei due esemplari.							
NOTA 2 Nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo in conto capitale esso è posto a disposizione dell'impresa beneficiaria, presso una banca appositamente convenzionata, in più quote annuali, stabilite per ogni regime di aiuto da ciascun soggetto competente, tenuto conto della durata del programma. Le erogazioni a favore dell'impresa beneficiaria sono effettuate dal soggetto responsabile per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare. Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore al dieci per cento delle agevolazioni concesse, che è erogato successivamente alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria e all'effettuazione dei controlli.							
NOTA 3 Il contributo in conto interessi è concesso in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria; esso è pari alla quota parte degli interessi, calcolati al tasso di riferimento, posta a carico dell'Amministrazione. Ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento dell'erogazione dell'agevolazione. L'erogazione del contributo avviene in più quote, sulla base delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria, esclusivamente all'impresa, a meno che la legge consenta, per le modalità di funzionamento del meccanismo finanziario, la possibilità di una erogazione diretta all'impresa. Ciascun soggetto competente può, tenuto conto della tipologia dell'intervento, prevedere la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è perfezionato il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.							
NOTA 4 L'erogazione del finanziamento agevolato segue le modalità, in quanto compatibili, per il contributo in conto capitale, fatta salva la maggiorazione relativa agli interessi. L'agevolazione derivante da un finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento dell'erogazione del finanziamento. Ciascun soggetto competente determina le modalità di rimborso del finanziamento, che in ogni caso non possono prevedere una durata superiore a quindici anni, ivi compreso l'eventuale utilizzo del periodo di preammortamento di durata pari a quella di realizzazione del programma.							

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
NOTA 5 In caso l'operazione includa Opzioni di Semplificazione dei Costi ex art. 53 e ss. del RDC, si rinvia alla pertinenti checklist							
Sezione 11 - Output fisico, contabilità e documentazione (Verifiche che dovrebbero essere svolte in loco)							
1	Il progetto complessivo presentato in sede di domanda di agevolazione è stato realizzato?						
2	Gli output e i risultati dell'intervento finanziato sono effettivamente esistenti?						
3	L'intervento finanziato è:						
a	<i>Ultimato?</i>						
b	<i>Se ultimato, è anche fruibile e in uso?</i>						
c	<i>In corso?</i>						
d	<i>Non ancora avviato?</i>						
4	Il progetto effettivamente realizzato e i beni e servizi acquistati, considerando eventuali variazioni del progetto stesso, sono coerenti con:						
a	<i>il Programma Regionale?</i>						
b	<i>Le disposizioni attuative e l'Avviso?</i>						
c	<i>quanto previsto nella Convenzione con l'Amministrazione/atto di concessione?</i>						
d	<i>le Relazioni sull'attuazione?</i>						
e	<i>le spese rendicontate e i documenti giustificativi di spesa?</i>						
f	<i>le informazioni fornite alla Commissione Europea?</i>						
5	I numeri di matricola dei beni finanziati corrispondono a quanto indicato nelle fatture?						
6	Sono state rispettate le condizioni sulla stabilità dell'operazione di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060?						
7	E' stato rispettato il principio di informazione e pubblicità in capo ai Beneficiari in fase attuativa (es. loghi, targhe/cartelloni, pubblicizzazione sul sito del Beneficiario e analoghe misure)?						art. 50 del RDC - LEGGE 4 agosto 2017, n. 124, co 125-129
8	La documentazione amministrativa e contabile in originale relativa all'operazione cofinanziata è disponibile e correttamente conservata?						
9	Il fascicolo di operazione è correttamente conservato?						
10	Vi è corrispondenza tra gli originali conservati presso il Beneficiario e le copie esaminate in sede di verifica documentale?						
11	Il Beneficiario ha implementato un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata che assicuri la tracciabilità di tutte le transazioni relative all'operazione cofinanziata, nonché la separabilità delle stesse dalle operazioni inerenti altre attività del Beneficiario? <i>Verificare anche la registrazione contabile del finanziamento quale contributo in conto impianti/capitale/esercizio.</i>						
Altre osservazioni:							
Per passare alla FASE 5, seguire questo link							
Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link							

Checklist documentali e di controllo di operazioni relative ad aiuti di Stato

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
FASE 5							
Sezione 12 - Anticipi e pagamenti al Beneficiario							
1	Il Beneficiario ha fornito le informazioni previste sul conto corrente dedicato all'operazione?						
2	L'Adg o delegato ha verificato che il DURC fosse regolare prima del pagamento?						
3	Ove applicabile, è stata verificata l'assenza di inadempienze da parte del destinatario del pagamento o sono trascorsi i termini sospensivi previsti al riguardo dal DM 40/2008?						
4	Il Beneficiario ha regolarmente prodotto la richiesta di anticipo all'AdG, ove prevista dall'Avviso?						
5	Sono state rispettate le condizioni previste dal RDC in fase di certificazione delle spese? Nello specifico in caso di aiuti di Stato, la Domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al Beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:						art. 91 par. 5 del RDC
a	<i>tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;</i>						
b	<i>tali anticipi non sono superiori al 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione;</i>						
c	<i>tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo o entro il 31 dicembre 2029, se anteriore;</i>						
6	In caso contrario la successiva Domanda di pagamento è stata rettificata di conseguenza?						art. 91 par. 5 del RDC
7	Nel caso dei regimi di aiuto a norma dell'articolo 107 TFUE, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una domanda di pagamento è stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto (in deroga al paragrafo 3, lettera c), dell'art. 91 del RDC						art. 91 par. 6 del RDC
8	Il Beneficiario ha regolarmente prodotto Domande di rimborso per pagamenti intermedi e saldo, nei termini previsti dal bando/Avviso, comprensive di tutta la documentazione e le informazioni richieste?						
9	In particolare, caso di procedura automatica, l'impresa beneficiaria, entro 60 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, ha fornito:						art. 4 del D.Lgs 123/98
a	<i>una dichiarazione nelle forme di cui all'art. 4, comma 3, D.Lgs 123/98</i>						
b	<i>i documenti giustificativi delle spese sostenute;</i>						
c	<i>gli estremi identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistati</i>						
d	<i>una perizia giurata di un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruita'?</i>						
10	Il Beneficiario ha fornito una relazione sui risultati ottenuti, con allegata documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi?						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
11	Il Beneficiario ha fornito documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità?					verificare anche se, oltre agli obblighi di pubblicità ex art.50 del RDC, il beneficiario abbia rispettato gli obblighi previsti dall'art.35 del D.L.30/04/2019, n.34 (cd. Decreto Crescita) convertito con modificazioni con L. 28/06/2019, n. 58, che dispone di pubblicare con le modalità specificate al citato articolo, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, di importo pari o superiore a euro 10.000,00 effettivamente erogati al beneficiario nell'esercizio finanziario precedente.	art. 50 del RDC - art.35 del DL n.34/2019
12	Il soggetto competente ha accertato la completezza e la regolarità della documentazione prodotta, entro il termine previsto dalle discipline applicabili (in caso di procedura automatica, non oltre sessanta giorni dalla presentazione della documentazione, salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia)?						art. 4 del D.Lgs 123/98
13	Vi è corrispondenza tra Domanda di rimborso, fatture, Relazioni di attuazione e quanto previsto per l'operazione approvata, anche con riferimento al calendario di realizzazione dell'operazione?						
14	Le procedure di trattamento delle Domande di rimborso del Beneficiario sono state svolte in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG?						Descrizione del Sistema Gestione e Controllo del Programma e allegati
15	Gli atti di liquidazione e i mandati/ordini di pagamento in favore del Beneficiario sono corretti?						
16	L'ammontare del contributo pagato al Beneficiario è contenuto nei limiti di intensità previsti dai Regolamenti, dall'eventuale bando/avviso e dall'atto di concessione del finanziamento/Convenzione?						
17	In caso l'ammontare del contributo sia stato rideterminato a causa di eventuali non conformità rispetto alla normativa in vigore, al contratto/convenzione/disciplinare, all'eventuale bando o altro, tale rideterminazione è stata effettuata correttamente?						
18	I pagamenti al Beneficiario sono stati realizzati sul conto dedicato all'operazione comunicato dal Beneficiario?						
19	Il CUP è riportato nei mandati di pagamento e bonifici al Beneficiario?						
20	Si registrano ritardi ingiustificati nelle tempistiche di pagamento al Beneficiario?					Ciascun beneficiario deve ricevere l'importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento; il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono di stabilire se l'importo è dovuto	art. 74 par.1 lettera b) del RDC
Altre osservazioni:							
Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link							
Sezione 13 - Altri controlli relativi all'attuazione dell'operazione							
1	Il Beneficiario ha trasmesso i dati di monitoraggio relativi all'operazione, in particolare in relazione agli indicatori del PR?						Descrizione del Sistema Gestione e Controllo del Programma e allegati
2	Gli obiettivi stabiliti per il progetto sono stati raggiunti?						
a	Gli indicatori di output comuni e specifici (denominazione e unità di misura) corrispondono a quelli previsti dal PR?						
3	L'AdG ha registrato sul sistema informativo e conserva correttamente i dati, gli indicatori e i documenti sull'operazione, nonché la documentazione relative alle verifiche effettuate in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG e al Manuale dell'AdG?						Descrizione del Sistema Gestione e Controllo del Programma e allegati
4	È possibile la riconciliazione dei dati tra spese effettivamente sostenute dal Beneficiario, Domanda di rimborso, Attestazione di spesa e Domanda di pagamento?						

Punti di controllo		Valutazione			Documenti esaminati	Note	Principali riferimenti normativi e amministrativi
		Positivo	Negativo	n.a.			
5	L'Autorità di Contabile (AC) ha registrato sul sistema informativo e conserva corretti dati contabili sull'operazione, nonché la documentazione relative alle verifiche effettuate, in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'Adg e dell'AC (ivi inclusi eventuali ritiri e recuperi)?						Descrizione del Sistema Gestione e Controllo del Programma e allegati
6	Le informazioni implementate sul sistema informativo sono attendibili e coerenti con quanto riscontrato?						
7	Eventuali reclami presentati dal Beneficiario sono stati gestiti in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG?						Descrizione del Sistema Gestione e Controllo del Programma e allegati
Altre osservazioni:							

[Per passare alla FASE 6 - Conclusioni, seguire questo link](#)

[Per tornare alla Guida alla compilazione della presente checklist, seguire invece questo link](#)

RAPPORTO DI CONTROLLO ALLEGATO ALLA CHECK LIST VALIDATA DALL'AUTORITA' DI GESTIONE IN DATA (GG/MM/AA)																
Codice Operazione (Monitoraggio)			CUP			CIG			BENEFICIARIO							
Sintesi dei dati finanziari																
IMPORTO APPROVATO DEL PROGETTO							SPESE ATTESTATE DAL BENEFICIARIO (FATTURE E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI) (3)	IMPORTO DELLE SPESE AMMESSE DALL'UFFICIO CONTROLLI DI I LIVELLO								
COSTO AMMESSO (1)	CONTRIBUTO CONCESSO (2)	QUOTA COMUNITARIA	QUOTA NAZIONALE					Spesa del beneficiario validata (fatture e documenti giustificativi) (4)	Pagamenti precedentemente validati (5)	Nuovi pagamenti validati (6)	TOTALE PAGAMENTI VALIDATI (7)	QUOTA COMUNITARIA	QUOTA NAZIONALE			
			QUOTA STATO	QUOTA REGIONE	QUOTA LOCALE O ALTRA PUBBLICA	QUOTA PRIVATA							QUOTA STATO	QUOTA REGIONALE	QUOTA LOCALE O ALTRA PUBBLICA	QUOTA PRIVATA
Sintesi delle criticità emerse																
Codice errore/irregolarità - OLAF		Carattere sistematico/non sistematico		Descrizione errore/irregolarità			Impatto finanziario dell'irregolarità		Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità		Note		Azioni correttive da intraprendere			
Ulteriori commenti /integrazioni:																
RGA/RG-OI	Organismo di appartenenza:			Funzione:			Nome:			Cognome:			Firma:			
	Data della compilazione del rapporto di controllo (gg/mm/aa)															
RC/RC-OI	Organismo di appartenenza:			Funzione:			Nome:			Cognome:			Firma:			
	Data della compilazione del rapporto di controllo (gg/mm/aa)															
Autorità di Gestione (ASC)				Funzione:			Nome:			Cognome:			Firma:			
	Data della validazione (gg/mm/aa)															
Legenda: 1) Investimento complessivo approvato 2) Importo totale del contributo pubblico 3) Importo totale dei giustificativi a supporto della domanda di rimborso del beneficiario 4) Importo dei giustificativi validati dal RC/RC-OI 5) Quota totale del contributo già erogato al beneficiario a seguito delle precedenti validazioni 6) Nuova quota di contributo validata dal RC/RC-OI 7) Importo complessivo del contributo validato ed erogato alla data della nuova validazione (5 + 6)																